

L. 24-12-2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

Epigrafe

Articolo

1

Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Articolo 1, comma 1 - Risultati differenziali del bilancio dello Stato anno 2008.

Articolo 1, comma 2 - Risultati differenziali dello Stato anni 2009 e 2010.

Articolo 1, comma 3 - Ricorso al mercato.

Articolo 1, comma 4 - Destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni.

Articolo 1, comma 5 - Ulteriore detrazione ICI prima casa.

Articolo 1, comma 6 - Agevolazioni ICI per installazione impianti a fonte rinnovabile. Estensione detrazione ICI a favore del coniuge separato non assegnatario dell'abitazione.

Articolo 1, comma 7 - Rimborso ai Comuni delle minori entrate ICI derivanti dal comma 5.

Articolo 1, comma 8 - Rimborso ICI per i Comuni situati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Articolo 1, comma 9 - Modifica disciplina detrazioni IRPEF per canoni di locazione.

Articolo 1, comma 10 - Decorrenza dell'entrata in vigore del comma 9.

Articolo 1, comma 11 - Aumento detrazioni in favore dei soggetti che percepiscono assegni periodici dal coniuge in conseguenza di separazione.

Articolo 1, comma 12 - Decorrenza applicabilità comma 11.

Articolo 1, comma 13 - Esenzione da imposta per i redditi fondiari inferiori a 500 euro annui.

Articolo 1, comma 14 - Decorrenza applicabilità comma 13.

Articolo 1, comma 15 - Ulteriori detrazioni IRPEF per famiglie numerose. Rimborso detrazione non fruita da soggetti incapienti. Esclusione del reddito derivante dalla prima casa dal calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e per categorie di reddito.

Articolo 1, comma 16 - Decorrenza applicabilità comma 15.

Articolo 1, comma 17 - Proroga delle agevolazioni IRPEF per spese di ristrutturazioni edilizie.

Articolo 1, comma 18 - Proroga dell'IVA ridotta al 10% per ristrutturazioni edilizie.

Articolo 1, comma 19 - Evidenziazione in fattura del costo della manodopera per spettanza detrazione IRPEF ristrutturazioni edilizie.

Articolo 1, comma 20 - Proroga agevolazioni fiscali per riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (estese a impianti di climatizzazione non a condensazione).

Articolo 1, comma 21 - Autorizzazione spesa comma 20.

Articolo 1, comma 22 - Modalità applicative agevolazioni su risparmio energetico.

Articolo 1, comma 23 - Modifica ai parametri di riferimento per agevolazioni di cui al comma 20.

Articolo 1, comma 24 - Requisiti e modalità per usufruire della detrazione IRPEF risparmio energetico.

Articolo 1, comma 25 - Imposta di registro su atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati.

Articolo 1, comma 26 - Imposta ipotecaria e catastale su atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati.

Articolo 1, comma 27 - Abrogazione.

Articolo 1, comma 28 - Decorrenza applicabilità commi da 25 a 27.

Articolo 1, comma 29 - Deducibilità delle perdite delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni.

Articolo 1, comma 30 - Decorrenza applicabilità comma 29.

Articolo 1, comma 31 - Esenzione dall'imposta di successione e donazione su trasferimenti di aziende a favore del coniuge.

Articolo 1, comma 32 - Esenzione a favore dei finanziamenti a medio e lungo termine effettuati dalla Cassa depositi e prestiti.

Articolo 1, comma 33 - Riduzione aliquota IRES e modifica disciplina fiscale per la determinazione del reddito d'impresa.

Articolo 1, comma 34 - Decorrenza applicabilità comma 33.

Articolo 1, comma 35 - Deducibilità interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili non strumentali.

Articolo 1, comma 36 - Commissione di studio sulla fiscalità delle imprese immobiliari.

Articolo 1, comma 37 - Facoltà di esclusione degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale con pagamento di imposta sostitutiva del 10% del valore.

Articolo 1, comma 38 - Riduzione della tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze da partecipazione.

Articolo 1, comma 39 - Normativa transitoria e decorrenze.

Articolo 1, comma 40 - Opzione per la tassazione separata dei redditi di impresa individuale o derivanti da partecipazione in società di persone.

Articolo 1, comma 41 - Modalità applicative comma 40.

Articolo 1, comma 42 - Decreto attuativo.

Articolo 1, comma 43 - Regionalizzazione IRAP.

Articolo 1, comma 44 - Schema di regolamento-tipo regionale per disciplinare accertamento e riscossione IRAP.

Articolo 1, comma 45 - Disciplina accertamento e riscossione IRAP periodo transitorio.

Articolo 1, comma 46 - Disciplina fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria.

Articolo 1, comma 47 - Decorrenza applicabilità comma 46.

Articolo 1, comma 48 - Imposta opzionale sostitutiva su deduzioni extracontabili.

Articolo 1, comma 49 - Imposta opzionale sostitutiva sui c.d. disallineamenti.

Articolo 1, comma 50 - Riduzione aliquota IRAP e modifica delle modalità di determinazione della base imponibile.

Articolo 1, comma 51 - Decorrenza applicabilità comma 50.

Articolo 1, comma 52 - Presentazione alla regione della dichiarazione IRAP.

Articolo 1, comma 53 - Limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta.

Articolo 1, comma 54 - Esclusione dal limite di cui al comma 53 per le imprese del Mezzogiorno impegnate in ricerca e sviluppo.

Articolo 1, comma 55 - Adempimenti per usufruire della deroga del comma 54.

Articolo 1, comma 56 - Fondo per le finalità di cui al comma 54.

Articolo 1, comma 57 - Preventiva autorizzazione comunitaria.

Articolo 1, comma 58 - Determinazione del reddito dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS).

Articolo 1, comma 59 - Abrogazione per coordinamento con comma 58.

Articolo 1, comma 60 - Decreto attuativo.

Articolo 1, comma 61 - Decorrenza applicabilità commi 58 e 59.

Articolo 1, comma 62 - Scudo fiscale sulle minusvalenze realizzate da soggetti IAS.

Articolo 1, comma 63 - IVA infragruppo.

Articolo 1, comma 64 - Decorrenza applicabilità comma 63.

Articolo 1, comma 65 - Termini per il completamento degli investimenti nelle aree svantaggiate.

Articolo 1, comma 66 - Incremento della misura del credito d'imposta per investimenti in ricerca ed innovazione.

Articolo 1, comma 67 - Omogeneizzazione regime fiscale dividendi in uscita.

Articolo 1, comma 68 - Decorrenza applicabilità comma 67.

Articolo 1, comma 69 - Regime transitorio.

Articolo 1, comma 70 - Credito d'imposta per la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali.

Articolo 1, comma 71 - Periodo di applicabilità del credito.

Articolo 1, comma 72 - Condizioni per la spettanza del credito.

Articolo 1, comma 73 - Ammontare del credito di imposta.

Articolo 1, comma 74 - Utilizzabilità del credito.

Articolo 1, comma 75 - Decreto attuativo.

Articolo 1, comma 76 - Preventiva autorizzazione comunitaria.

Articolo 1, comma 77 - IVA agenzie di viaggi.

Articolo 1, comma 78 - Preventiva deroga comunitaria.

Articolo 1, comma 79 - Aliquota ridotta IVA spettacoli di burattini e marionette.

Articolo 1, comma 80 - IVA su prestazioni di medicina legale.

Articolo 1, comma 81 - Attribuzione delle quote di ammortamento dei terreni su cui insistono immobili strumentali.

Articolo 1, comma 82 - Salvezza degli effetti.

Articolo 1, comma 83 - Disposizioni antielusive per i paradisi fiscali (White list).

Articolo 1, comma 84 - White list: modifiche in tema di accertamento.

Articolo 1, comma 85 - White list: disciplina fiscale dei proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Articolo 1, comma 86 - White list: regime fiscale dei proventi da finanziamenti raccolti da società che realizzano operazioni di cartolarizzazione.

Articolo 1, comma 87 - White list: disciplina fiscale degli interessi e titoli di Stato e dei titoli obbligazionari e similari emessi da banche.

Articolo 1, comma 88 - Decorrenza applicabilità commi da 83 a 87.

Articolo 1, comma 89 - Decorrenza applicabilità comma 83, lettera a).

Articolo 1, comma 90 - Inclusione transitoria nella white list degli Stati finora non considerati a regime privilegiato.

Articolo 1, comma 91 - Riapertura termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni.

Articolo 1, comma 92 - Modifica sanzioni a carico dei revisori per irregolarità nelle dichiarazioni.

Articolo 1, comma 93 - Decorrenza applicabilità comma 92.

Articolo 1, comma 94 - Sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

Articolo 1, comma 95 - Riduzione dell'autorizzazione di spesa per la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006.

Articolo 1, comma 96 - Definizione dei contribuenti minimi e marginali.

Articolo 1, comma 97 - Contribuenti minimi: momento di effettuazione delle cessioni all'esportazione e degli acquisti di beni strumentali.

Articolo 1, comma 98 - Contribuenti minimi: comunicazione preventiva.

Articolo 1, comma 99 - Contribuenti minimi: soggetti esclusi.

Articolo 1, comma 100 - Contribuenti minimi: regime IVA.

Articolo 1, comma 101 - Contribuenti minimi: adempimenti IVA.

Articolo 1, comma 102 - Contribuenti minimi: rinuncia al differimento dell'esigibilità dell'IVA.

Articolo 1, comma 103 - Contribuenti minimi: rimborso dell'IVA emergente in dichiarazione.

Articolo 1, comma 104 - Contribuenti minimi: esenzione IRAP.

Articolo 1, comma 105 - Contribuenti minimi: applicazione imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali.

Articolo 1, comma 106 - Contribuenti minimi: trattamento dei componenti positivi e negativi anteriori all'ingresso nel regime semplificato.

Articolo 1, comma 107 - Disciplina delle perdite fiscali anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi.

Articolo 1, comma 108 - Modalità di riporto delle perdite generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi.

Articolo 1, comma 109 - Contribuenti minimi: esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

Articolo 1, comma 110 - Contribuenti minimi: possibilità di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Articolo 1, comma 111 - Contribuenti minimi: cause di cessazione dal regime.

Articolo 1, comma 112 - Contribuenti minimi: disciplina applicabile in caso di passaggio al regime ordinario.

Articolo 1, comma 113 - Contribuenti minimi: disciplina applicabile in caso di passaggio al regime ordinario.

Articolo 1, comma 114 - Contribuenti minimi: applicabilità delle ordinarie disposizioni in tema di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

Articolo 1, comma 115 - Contribuenti minimi: decreto attuativo.

Articolo 1, comma 116 - Soppressione degli altri regimi fiscali speciali.

Articolo 1, comma 117 - Decorrenza applicabilità disciplina contribuenti minimi.

Articolo 1, comma 118 - Modalità di esecuzione della sospensione dell'attività per mancata emissione dello scontrino fiscale.

Articolo 1, comma 119 - Possibilità di pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

Articolo 1, comma 120 - Differimento dell'obbligo di accedere ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni per mezzo della carta d'identità elettronica.

Articolo 1, comma 121 - Semplificazione dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta.

Articolo 1, comma 122 - Decreto attuativo.

Articolo 1, comma 123 - Decreto di semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta.

Articolo 1, comma 124 - Possibilità per i Confidi di prestare garanzie e fidejussioni nei confronti dello Stato per i rimborsi IVA accelerati.

Articolo 1, comma 125 - Possibilità per i Confidi di prestare garanzie e fidejussioni nei confronti dello Stato per rateazione da accertamento con adesione.

Articolo 1, comma 126 - Possibilità per i Confidi di prestare garanzie e fidejussioni nei confronti dello Stato per rateazioni iscrizioni a ruolo.

Articolo 1, comma 127 - Possibilità per i Confidi di prestare garanzie e fidejussioni nei confronti dello Stato per pagamento rateale a seguito di conciliazione giudiziale.

Articolo 1, comma 128 - Modifica alla disciplina antielusiva delle società di comodo.

Articolo 1, comma 129 - Riapertura termini disciplina transitoria per lo scioglimento o la trasformazione delle società di comodo.

Articolo 1, comma 130 - Irrilevanza fiscale di alcuni beni di impresa donati alle ONLUS.

Articolo 1, comma 131 - Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta.

Articolo 1, comma 132 - Esenzione dal pagamento del canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni.

Articolo 1, comma 133 - Attribuzione dei contributi per il finanziamento dei fondi di garanzia Interconsortili.

Articolo 1, comma 134 - Possibilità per i confidi di imputare i contributi pubblici al fondo consortile.

Articolo 1, comma 135 - Gestione di fondi pubblici di agevolazione.

Articolo 1, comma 136 - Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite.

Articolo 1, comma 137 - Esclusione dall'agevolazione del comma 137 in caso di comportamenti dolosi del percipiente.

Articolo 1, comma 138 - Estensione soggettiva della sanatoria per gli illeciti amministrativi in materia di riscossione.

Articolo 1, comma 139 - Interessi per rimborsi ultradecennali.

Articolo 1, comma 140 - Modalità di calcolo degli interessi sui rimborsi ultradecennali.

Articolo 1, comma 140-bis - Ulteriori disposizioni in materia di rimborsi arretrati.

Articolo 1, comma 141 - Estensione dei soggetti legittimati ad effettuare il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi.

Articolo 1, comma 142 - Legittimazione dell'agente della riscossione ad effettuare il pignoramento dei beni.

Articolo 1, comma 143 - Confisca cd. per equivalente in caso di reati tributari.

Articolo 1, comma 144 - Rateazione delle somme dovute all'erario per debiti tributari.

Articolo 1, comma 145 - Possibilità di garanzia del credito iscritto a ruolo mediante ipoteca.

Articolo 1, comma 146 - Riduzione del termine per la notifica della cartella di pagamento.

Articolo 1, comma 147 - Decorrenza delle disposizioni sulla rateazione.

Articolo 1, comma 148 - Decorrenza delle disposizioni sui termini di notifica.

Articolo 1, comma 149 - Regolamento per l'attuazione della disciplina relativa al frazionamento dei debiti d'imposta.

Articolo 1, comma 150 - Decreto per la fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi.

Articolo 1, comma 151 - Affidamento della riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti a società per azioni a partecipazione pubblica.

Articolo 1, comma 152 - Portabilità di privilegi e garanzie in caso di operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende effettuate tra agenti della riscossione.

Articolo 1, comma 153 - Recupero di somme iscritte a ruolo di spettanza comunale, per violazioni del codice della strada.

Articolo 1, comma 154 - Sanatoria in materia di responsabilità amministrative delle società concessionarie della riscossione.

Articolo 1, comma 155 - Sanzioni per irregolarità nel meccanismo dell'inversione contabile IVA (reverse charge).

Articolo 1, comma 156 - Estensione del meccanismo dell'inversione contabile IVA (reverse charge) alle cessioni di fabbricati strumentali.

Articolo 1, comma 157 - Decorrenza applicabilità comma 156.

Articolo 1, comma 158 - IVA sulle prestazioni dei gestori di telefoni.

Articolo 1, comma 159 - Sanzioni per violazioni della disciplina IVA su apparecchi di telefonia.

Articolo 1, comma 160 - Imposta sostitutiva su finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili per uso abitativo.

Articolo 1, comma 161 - Regolarità della tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici.

Articolo 1, comma 162 - Inapplicabilità del meccanismo IVA reverse-charge nei confronti del contraente generale.

Articolo 1, comma 163 - Decorrenza applicabilità comma 162.

Articolo 1, comma 164 - Responsabilità solidale IVA cessione immobili.

Articolo 1, comma 165 - Soppressione obblighi di fatturazione in caso di esercizio del privilegio speciale da parte dello Stato in relazione a imposte e pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente.

Articolo 1, comma 166 - Proroga dell'attuale regime di prelievo della TARSU anche per l'anno 2008.

Articolo 1, comma 167 - Proroga norme regionali su tasse automobilistiche e IRAP.

Articolo 1, comma 168 - Proroga deduzione forfetaria per impianti di distribuzione carburante.

Articolo 1, comma 169 - Autotrasporto proroga della possibilità di portare in compensazione il contributo al SSN sui premi RC.

Articolo 1, comma 170 - Proroga deduzione forfetaria delle spese non documentate dei trasportatori.

Articolo 1, comma 171 - Proroga aliquota IRAP agevolata per produttori agricoli e piccola pesca.

Articolo 1, comma 172 - Proroga agevolazioni fiscali e previdenziali per le imprese di pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.

Articolo 1, comma 173 - Proroga agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

Articolo 1, comma 174 - Potenziamento attività formative per la diffusione del «made in Italy».

Articolo 1, comma 175 - Proroga esenzione accisa gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra.

Articolo 1, comma 176 - Inclusione nel reddito agrario delle attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi.

Articolo 1, comma 177 - Determinazione forfetaria del reddito per alcune tipologie di imprenditori agricoli.

Articolo 1, comma 178 - Reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agro forestali effettuata da aziende agricole: possibilità di optare per il regime ordinario.

Articolo 1, comma 179 - Aumento dell'accisa sugli oli minerali impiegati dalle Forze armate nazionali.

Articolo 1, comma 180 - Esenzione dall'addizionale regionale sul gas naturale impiegato dalle Forze armate.

Articolo 1, comma 181 - Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate.

Articolo 1, comma 182 - Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalla Guardia di finanza.

Articolo 1, comma 183 - Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo delle capitanerie di porto.

Articolo 1, comma 184 - Copertura onere commi 181, 182 e 183.

Articolo 1, comma 185 - Abrogazione compartecipazione al gettito erariale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Articolo 1, comma 186 - Abrogazione del regolamento attuativo della norma di cui al comma 185.

Articolo 1, comma 187 - Modifica dello Statuto della Regione Friuli su compartecipazione al gettito dell'accisa sui carburanti per autotrazione.

Articolo 1, comma 188 - Decorrenza applicazione comma 187.

Articolo 1, comma 189 - Eventuale rideterminazione delle compartecipazioni al gettito dell'accisa su benzina e gasolio spettante alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Articolo 1, comma 190 - Possibilità, per le regioni, di ridurre per i residenti il prezzo alla pompa della benzina.

Articolo 1, comma 191 - Soppressione di esenzioni da accise previste nel territorio di Gorizia.

Articolo 1, comma 192 - Eliminazione dei prodotti soggetti ad accisa dagli elenchi della camera di commercio di Gorizia.

Articolo 1, comma 193 - Soppressione di agevolazioni da accisa concesse alla provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine.

Articolo 1, comma 194 - Abrogazione contingente benzina agevolato Trieste e Udine.

Articolo 1, comma 195 - Abrogazione contingente gasolio agevolato Trieste e Udine.

Articolo 1, comma 196 - Abrogazione.

Articolo 1, comma 197 - Deducibilità dei fondi integrativi versati al Servizio sanitario nazionale o a casse con fini assistenziali.

Articolo 1, comma 198 - Regime transitorio deducibilità fondi integrativi.

Articolo 1, comma 199 - Obbligo di comunicazione da parte dell'Ente.

Articolo 1, comma 200 - Rideterminazione disciplina assegni familiari per nuclei con almeno un componente inabile al lavoro.

Articolo 1, comma 201 - Proroga detrazione IRPEF rette per asili nido.

Articolo 1, comma 202 - Aumento dell'importo detraibile degli oneri relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto prima casa.

Articolo 1, comma 203 - Esenzione dalla tassa di concessione governativa sugli apparecchi radiomobili intestati a sordi.

Articolo 1, comma 204 - Proroga franchigia IRPEF frontalieri.

Articolo 1, comma 205 - Bollo telematico.

Articolo 1, comma 206 - Attività di formazione per la riforma catasto.

Articolo 1, comma 207 - Detrazione autoformazione docenti scolastici.

Articolo 1, comma 208 - Detraibilità canoni di locazione studenti fuori sede.

Articolo 1, comma 209 - Obbligo di invio elettronico delle fatture nei confronti delle PP.AA.

Articolo 1, comma 210 - PP.AA.: divieto di pagamenti in mancanza della fattura elettronica.

Articolo 1, comma 211 - Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche.

Articolo 1, comma 212 - Individuazione con D.M. del gestore del Sistema di interscambio.

Articolo 1, comma 213 - Regolamento di attuazione della fatturazione elettronica.

Articolo 1, comma 214 - Fatturazione elettronica quale principio fondamentale per le regioni in materia di bilanci pubblici.

Articolo 1, comma 215 - Modifica procedura di gestione dei crediti IVA infrannuali.

Articolo 1, comma 216 - Decreto applicativo del comma 215.

Articolo 1, comma 217 - Differimento del termine di presentazione del modello 770.

Articolo 1, comma 218 - Obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP esclusivamente in via telematica.

Articolo 1, comma 219 - Possibilità per le persone fisiche di presentare la dichiarazione dei redditi dall'estero tramite per raccomandata.

Articolo 1, comma 220 - Possibilità per i contribuenti di accedere telematicamente ai dati delle dichiarazioni da loro presentate.

Articolo 1, comma 221 - Modifica adempimenti per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia.

Articolo 1, comma 222 - Obbligo di indicare il numero di codice fiscale dell'utente nei contratti di telefonia.

Articolo 1, comma 223 - Impossibilità di compensare imposte o addizionali di importi inferiori a dodici euro.

Articolo 1, comma 224 - Affidamento a terzi, mediante convenzione, dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali.

Articolo 1, comma 225 - Autorizzazione ai concessionari terzi di accedere ai dati e alle informazioni contenute nel sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, comma 226 - Riparametrazione aliquote IRAP.

Articolo 1, comma 227 - Regolazioni debitorie per assicurare l'invarianza del gettito IRAP alle regioni.

Articolo 1, comma 228 - Credito di imposta per spese videosorveglianza.

Articolo 1, comma 229 - Modalità per usufruire del credito di imposta.

Articolo 1, comma 230 - Risorse finanziarie per il credito di imposta.

Articolo 1, comma 231 - Decreto di attuazione.

Articolo 1, comma 232 - Applicazione della regola de minimis.

Articolo 1, comma 233 - Credito di imposta per spese sostenute dai rivenditori di generi di monopolio per impianti di sicurezza.

Articolo 1, comma 234 - Misura e condizioni per usufruire del credito di imposta.

Articolo 1, comma 235 - Risorse finanziarie per il credito di imposta.

Articolo 1, comma 236 - Decreto di attuazione.

Articolo 1, comma 237 - Applicazione della regola de minimis.

Articolo 1, comma 238 - Estensione aliquota agevolata IRAP a cooperative nel settore selvicolturale.

Articolo 1, comma 239 - Esclusione dalla base imponibile IRAP dei contributi comunitari per la ristrutturazione delle imprese del settore bieticolo-saccarifero.

Articolo 1, comma 240 - Proroga agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per riscaldamento nelle zone montane.

Articolo 1, comma 241 - Fondo per le vittime dell'amianto.

Articolo 1, comma 242 - Cumulabilità delle prestazioni del Fondo con altri benefici.

Articolo 1, comma 243 - Prestazioni erogate dal Fondo.

Articolo 1, comma 244 - Finanziamento del Fondo.

Articolo 1, comma 245 - Decreto istitutivo del comitato amministratore per la gestione del Fondo.

Articolo 1, comma 246 - Regolamento di organizzazione del Fondo.

Articolo 1, comma 247 - Attribuzione alle regioni dell'incremento delle riscossioni IVA e accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.

Articolo 1, comma 248 - Modalità applicative del comma 247.

Articolo 1, comma 249 - Fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti.

Articolo 1, comma 250 - Decreto attuativo del comma 249.

Articolo 1, comma 251 - Aumento della percentuale del contributo ICI a favore dell'IFEL.

Articolo 1, comma 252 - Applicabilità degli indicatori di normalità economica, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore.

Articolo 1, comma 253 - Attività di accertamento imposte dirette rivolta su soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono attività in conto terzi.

Articolo 1, comma 254 - Attività di accertamento IVA rivolta su soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono attività in conto terzi.

Articolo 1, comma 255 - Criteri selettivi per l'attività di controllo su determinati contribuenti.

Articolo 1, comma 256 - Attività estimali su unità immobiliari del patrimonio dello Stato destinate all'alienazione.

Articolo 1, comma 257 - Amministrazione straordinaria di imprese confiscate ai sensi della legge antimafia.

Articolo 1, comma 258 - Definizione, negli strumenti urbanistici, di zone da destinare all'edilizia residenziale sociale.

Articolo 1, comma 259 - Possibilità di aumento di volumetria da parte dei Comuni per l'edilizia residenziale sociale.

Articolo 1, comma 260 - Contributo pluriennale a favore del miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni del Corpo della Guardia di finanza.

Articolo 1, comma 261 - Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di IVA: detrazione IVA telefonia mobile e veicoli a motore - esenzione IVA prestazioni effettuate nei confronti di consorzi - modifica base imponibile IVA - aliquote IVA.

Articolo 1, comma 262 - Eliminazione esenzione IVA sui servizi ausiliari tra banche.

Articolo 1, comma 263 - Aliquota IVA sui premi relativi alle corse di cavalli.

Articolo 1, comma 264 - Decorrenza applicabilità commi 261, 262 e 263.

Articolo 1, comma 265 - Cessione di immobili: rilevanza ai fini tributari come presunzione semplice.

Articolo 1, comma 266 - Gruppi di acquisto solidale.

Articolo 1, comma 267 - Non commercialità ai fini IVA delle attività svolte dai gruppi di acquisto solidale nei confronti degli aderenti.

Articolo 1, comma 268 - Copertura finanziaria commi 266 e 267.

Articolo 1, comma 269 - Modifica disciplina sanzioni mancata emissione scontrino.

Articolo 1, comma 270 - Validità trasmissioni elenchi clienti e fornitori ai fini IVA effettuate entro il 15 novembre 2007.

Articolo 1, comma 271 - Rinvio dell'obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Articolo 1, comma 272 - Irrilevanza fiscale a credito e a debito di emolumenti arretrati di importo inferiore a 100 euro.

Articolo 1, comma 273 - Decorrenza variazione colturale.

Articolo 1, comma 274 - Contitolarità banche dati.

Articolo 1, comma 275 - Modifica delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni strumentali allo svolgimento di attività agricole.

Articolo 1, comma 276 - Volture catastali.

Articolo 1, comma 277 - Mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Articolo 1, comma 278 - Invio telematico di copia del registro generale d'ordine.

Articolo 1, comma 279 - Vidimazione del registro generale d'ordine.

Articolo 1, comma 280 - Incentivi alla mobilità del personale dell'Agenzia del territorio.

Articolo 1, comma 281 - Riscossioni erariali catastali da parte dei comuni.

Articolo 1, comma 282 - Apparecchi idonei per il gioco lecito dotati di attestato di conformità rilasciato dai Monopoli di Stato.

Articolo 1, comma 283 - Decorrenza applicabilità comma 282.

Articolo 1, comma 284 - Differimento applicazione regime agevolativo in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno.

Articolo 1, comma 285 - Destinazione delle maggiori entrate derivanti dal differimento di cui al comma 284.

Articolo 1, comma 286 - Detrazione d'imposta spese per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza.

Articolo 1, comma 287 - Trasferimenti compensativi conseguenti all'ulteriore detrazione ICI per la «prima casa».

Articolo 1, comma 288 - Rilascio del permesso di costruire subordinato alla certificazione energetica dell'edificio.

Articolo 1, comma 289 - Rilascio del permesso di costruire subordinato alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Articolo 1, comma 290 - Variazioni delle aliquote di accisa sui prodotti energetici in funzione delle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Articolo 1, comma 291 - Condizioni per l'emanazione del decreto di cui al comma 290.

Articolo 1, comma 292 - Rispetto della normativa comunitaria nell'emanazione del decreto di cui al comma 290.

Articolo 1, comma 293 - Condizioni per l'emanazione del primo decreto di cui al comma 290.

Articolo 1, comma 294 - Attribuzione dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione dell'accisa sui prodotti petroliferi.

Articolo 1, comma 295 - Attribuzione alle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

Articolo 1, comma 296 - Modalità di attribuzione alle regioni della compartecipazione di cui al comma 295.

Articolo 1, comma 297 - Trasferimenti e compensazioni spettanti alle regioni.

Articolo 1, comma 298 - Ulteriore quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione da attribuire alle regioni per finanziare il TPL.

Articolo 1, comma 299 - Modalità di versamento della quota di compartecipazione di cui al comma 298.

Articolo 1, comma 300 - Istituzione Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale.

Articolo 1, comma 301 - Disciplina trasferimenti di risorse a favore del trasporto pubblico locale.

Articolo 1, comma 302 - Risorse inerenti ai servizi ferroviari in concessione a Trenitalia S.p.A.

Articolo 1, comma 303 - Misure di sostegno al trasporto pubblico locale.

Articolo 1, comma 304 - Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale.

Articolo 1, comma 305 - Modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 304.

Articolo 1, comma 306 - Modifiche alla disciplina del Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale.

Articolo 1, comma 307 - Fondi per il completamento dei sistemi innovativi di trasporto urbano.

Articolo 1, comma 308 - Finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Articolo 1, comma 309 - Detrazione IRPEF delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Articolo 1, comma 310 - Non rilevanza ai fini fiscali delle somme corrisposte dallo Stato a favore del trasporto pubblico locale.

Articolo 1, comma 311 - Modalità di impiego dei crediti maturati da «Ferrovie della Calabria srl».

Articolo 1, comma 312 - Abrogazione di norme in materia di trasporto pubblico locale.

Articolo 1, comma 313 - Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.

Articolo 1, comma 314 - Proposta e approvazione del Piano di cui al comma 313.

Articolo 1, comma 315 - Formazione dei programmi unitari di valorizzazione.

Articolo 1, comma 316 - Contenuti dei programmi di valorizzazione.

Articolo 1, comma 317 - Approvazione del programma.

Articolo 1, comma 318 - Valore ed effetti del programma unitario di valorizzazione.

Articolo 1, comma 319 - Copertura finanziaria del comma 314.

Articolo 1, comma 320 - Proroga del termine per l'individuazione di immobili della Difesa non utilizzati, da consegnare all'Agenzia del demanio.

Articolo 1, comma 321 - Fondo per i processi di mobilità alternativa nei centri storici.

Articolo 1, comma 322 - Erogazione di mutui a privati per il recupero dei centri storici.

Articolo 1, comma 323 - Erogazione mutui ad Enti locali per il recupero dei centri storici.

Articolo 1, comma 324 - Decreto per le modalità di erogazione dei mutui di cui ai commi 322 e 323.

Articolo 1, comma 325 - Credito di imposta alle imprese non appartenenti al settore cinematografico, per investimenti nella produzione cinematografica (tax credit).

Articolo 1, comma 326 - Condizioni per l'accesso al credito.

Articolo 1, comma 327 - Misura del credito e requisiti per la sua spettanza.

Articolo 1, comma 328 - Incumulabilità del credito.

Articolo 1, comma 329 - Periodo di applicabilità del credito.

Articolo 1, comma 330 - Limiti al riconoscimento del credito.

Articolo 1, comma 331 - Condizioni per il riconoscimento del credito.

Articolo 1, comma 332 - Ulteriori limiti alla spettanza del credito.

Articolo 1, comma 333 - Decreto di attuazione.

Articolo 1, comma 334 - Preventiva autorizzazione comunitaria.

Articolo 1, comma 335 - Credito di imposta per le imprese cinematografiche per investimenti nelle attività di produzione, distribuzione e esercizio cinematografico ("tax credit").

Articolo 1, comma 336 - Decreto di attuazione del comma 335.

Articolo 1, comma 337 - Irrilevanza del credito ai fini IRES, IRAP e della percentuale di deducibilità degli interessi passivi.

Articolo 1, comma 338 - Detassazione degli utili delle imprese cinematografiche impiegati nella produzione e distribuzione di film.

Articolo 1, comma 339 - Detassazione parziale degli utili delle imprese non operanti nel settore cinematografico impiegati nella produzione e distribuzione di film.

Articolo 1, comma 340 - Decreto di attuazione dei commi 338 e 339.

Articolo 1, comma 341 - Risorse finanziarie per l'attuazione dei commi 338 e 339.

Articolo 1, comma 342 - Contributo straordinario per lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche.

Articolo 1, comma 343 - Preventiva autorizzazione comunitaria.

Articolo 1, comma 344 - Modifica alla disciplina relativa all'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economia Equivalente (ISEE).

Articolo 1, comma 345 - Piano assunzioni nell'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, comma 346 - Autorizzazione spesa per assunzione di personale in Amministrazioni statali.

Articolo 1, comma 347 - Assunzioni all'APAT.

Articolo 1, comma 348 - Autorizzazione spesa per assunzione personale presso l'Alto Commissario per il contrasto della corruzione.

Articolo 1, comma 349 - Autorizzazione spesa per assunzione di personale presso il Ministero dell'interno.

Articolo 1, comma 350 - Autorizzazione spesa per assunzione di personale nel Corpo della Guardia di finanza.

Articolo 1, comma 351 - Riorganizzazione della Commissione tributaria centrale.

Articolo 1, comma 352 - Attribuzione dei processi pendenti presso la CTC.

Articolo 1, comma 353 - Riorganizzazione delle sezioni e degli organici delle commissioni tributarie provinciali e regionali e rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Articolo 1, comma 354 - Autorizzazione spesa per la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie.

Articolo 1, comma 355 - Autorizzazione spesa per assunzione di magistrati.

Articolo 1, comma 356 - Trasmissione informativa periodica al Dipartimento della RGS su assunzioni.

Articolo 1, comma 357 - Distacco di personale dall'Agenzia del territorio.

Articolo 1, comma 358 - Assegnazione avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali.

Articolo 1, comma 359 - Conferimento di incarichi dirigenziali nel MEF.

Articolo 1, comma 360 - Modifiche al regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, comma 361 - Pubblicità dei provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali.

Articolo 1, comma 362 - Quantificazione oneri di funzionamento delle Agenzie fiscali.

Articolo 1, comma 363 - Memorizzazione elettronica delle cessioni di beni servizi erogati da distributori automatici.

Articolo 1, comma 364 - Modalità di memorizzazione dei dati di cui al comma 363.

Articolo 1, comma 365 - Decorrenza applicabilità commi 363 e 364.

Articolo 1, comma 366 - Disciplina transitoria.

Articolo 1, comma 367 - Società per la gestione del credito riferito alle spese di giustizia.

Articolo 1, comma 368 - Operazioni finanziarie esercitabili dalla società stipulante.

Articolo 1, comma 369 - Ulteriori attività esercitabili dalla società stipulante.

Articolo 1, comma 370 - Remunerazione delle attività di gestione svolte dalla società.

Articolo 1, comma 371 - Statuto della società stipulante.

Articolo 1, comma 372 - Abrogazioni.

Articolo 1, comma 373 - Riassegnazione delle eventuali maggiori entrate per spese di giustizia al Ministero della giustizia.

Articolo 1, comma 374 - Disposizioni concernenti l'applicabilità del regime speciale opzionale alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

Articolo 1, comma 375 - Indennità dei membri del Parlamento.

Articolo 1, comma 376 - Limite al numero dei Ministeri e dei componenti del Governo.

Articolo 1, comma 377 - Abrogazioni di norme non compatibili con la riduzione dei Ministeri.

Articolo 1, comma 378 - Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo.

Articolo 1, comma 379 - Modifica al Patto di stabilità interno degli Enti locali.

Articolo 1, comma 380 - Estensione del Patto di stabilità alle università non statali site in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano.

Articolo 1, comma 381 - Contratti di strumenti finanziari sottoscritti da Enti territoriali.

Articolo 1, comma 382 - Modalità di redazione dei contratti di cui al comma 381 sottoscritti dagli enti territoriali.

Articolo 1, comma 383 - Ulteriori condizioni per la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 381.

Articolo 1, comma 384 - Efficacia dei contratti di cui al comma 381.

Articolo 1, comma 385 - Saldo finanziario ai fini del Patto di stabilità interno.

Articolo 1, comma 386 - Esclusione dal Patto di stabilità interno per gli enti commissariati.

Articolo 1, comma 387 - Fondi speciali e Tabelle.

Articolo 2
Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 2, comma 1 - Conferma per il 2008 della procedura per lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio.

Articolo 2, comma 2 - Determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali.

Articolo 2, comma 3 - Compartecipazione provinciale al gettito IRPEF.

Articolo 2, comma 4 - Esclusione restituzione di somme versate a titolo di ICI ai comuni per gli imprenditori agricoli.

Articolo 2, comma 5 - Disposizioni relative ai maggiori introiti a favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Articolo 2, comma 6 - Soppressione del Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni.

Articolo 2, comma 7 - Esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 2, comma 8 - Utilizzo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento di spese correnti e di manutenzione ordinaria.

Articolo 2, comma 9 - Decorrenza della disciplina relativa al Fondo per il contenimento delle tariffe alimentato con le entrate erariali per prestazioni di servizi non commerciali degli enti locali territoriali.

Articolo 2, comma 10 - Modifica requisito per l'individuazione dei comuni beneficiari dei finanziamenti per interventi di natura sociale o socio assistenziale.

Articolo 2, comma 11 - Contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva CE relativa al diritto dei cittadini dell'UE di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 2, comma 12 - Possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura.

Articolo 2, comma 13 - Possibilità di utilizzo da parte degli enti locali dell'avanzo di amministrazione anche per l'estinzione anticipata di prestiti.

Articolo 2, comma 14 - Destinazione delle somme residuanti ai comuni, dei contributi per danni subiti dai privati per l'alluvione del novembre 1994, per il finanziamento di spese di investimento.

Articolo 2, comma 15 - Trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi dalmati e istriani.

Articolo 2, comma 16 - Riduzione delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali conseguente alle norme di riordino delle comunità montane previsto dai commi successivi.

Articolo 2, comma 17 - Riordino della disciplina delle comunità montane con leggi regionali che prevedano: riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali.

Articolo 2, comma 18 - Riduzione del numero complessivo delle comunità montane e riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti.

Articolo 2, comma 19 - Norma di tutela per i territori montani non rientranti nella definizione di comunità montane.

Articolo 2, comma 20 - Riduzione automatica delle comunità montane in caso di inerzia delle regioni ad attuare le norme di riordino.

Articolo 2, comma 21 - Decorrenza delle disposizioni sostitutive previste al comma 20.

Articolo 2, comma 22 - Disciplina da parte delle Regioni degli effetti giuridici conseguenti all'eventuale soppressione delle comunità montane.

Articolo 2, comma 23 - Riduzione del numero di assessori comunali e provinciali a partire dalle prossime elezioni amministrative.

Articolo 2, comma 24 - Limite alla possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, soltanto per alcune figure di amministratori locali, nonché possibilità per i consiglieri di assunzione a proprio carico del pagamento degli oneri previdenziali.

Articolo 2, comma 25 - Nuove disposizioni in materia di gettone di presenza per i consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali.

Articolo 2, comma 26 - Divieto di cumulo degli emolumenti degli amministratori locali.

Articolo 2, comma 27 - Sostituzione della indennità di missione percepita dagli amministratori locali in caso di viaggio con un rimborso forfettario onnicomprensivo.

Articolo 2, comma 28 - Obbligo per ogni comune di aderire ad un'unica forma associativa tra quelle previste dal TUEL e divieto di permanenza di «adesioni multiple» oltre il 1° gennaio 2009. Esclusione della disposizione per l'adesione a consorzi obbligatori.

Articolo 2, comma 29 - Modifica dei parametri demografici per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, e riduzione del loro numero.

Articolo 2, comma 30 - Attribuzione delle funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Articolo 2, comma 31 - Disposizioni di contenuto finanziario relative alle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 30.

Articolo 2, comma 32 - Adeguamento della dotazione del Fondo ordinario a seguito della attuazione delle disposizioni di contenimento dei costi.

Articolo 2, comma 32-bis - Attuazione delle finalità di cui ai commi da 23 a 29.

Articolo 2, comma 33 - Indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni per enti ed organismi da esse istituiti.

Articolo 2, comma 34 - Indirizzo agli enti locali per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni per enti ed organismi da essi istituiti.

Articolo 2, comma 35 - Riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario nonché dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani.

Articolo 2, comma 36 - Possibilità di soppressione o riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario nonché dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani.

Articolo 2, comma 37 - Clausola di neutralità finanziaria.

Articolo 2, comma 38 - Rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Articolo 2, comma 39 - Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide.

Articolo 2, comma 39-bis - Termini di applicabilità delle disposizioni di cui al comma 39.

Articolo 2, comma 40 - Finanziamento del fondo per la montagna.

Articolo 2, comma 41 - Istituzione del fondo per lo sviluppo delle isole minori.

Articolo 2, comma 42 - Appostazione delle risorse per lo sviluppo delle isole minori presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 2, comma 43 - Norma procedimentale per variazioni di bilancio.

Articolo 2, comma 44 - Incremento del fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

Articolo 2, comma 45 - Norma di interpretazione relativa a risorse trasferite all'Ente italiano montagna provenienti dall'IMONT.

Articolo 2, comma 46 - Anticipazione finanziaria, da parte dello Stato, in favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, per il risanamento dei deficit sanitari.

Articolo 2, comma 46-bis.

Articolo 2, comma 47 - Obbligo per le regioni interessate di restituire, entro un periodo non superiore a trenta anni, le anticipazioni finanziarie erogate dallo Stato.

Articolo 2, comma 48 - Procedura per l'erogazione delle anticipazioni finanziarie.

Articolo 2, comma 49 - Diritto di accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

Articolo 2, comma 50 - Agevolazioni per gli esercenti di alcune attività che abbiano denunciato richieste estorsive.

Articolo 2, comma 51 - Limite massimo di spesa per l'applicazione delle agevolazioni del comma 50 e disposizioni attuative.

Articolo 2, comma 52 - Criteri di ripartizione delle somme dovute alle regioni ai fini della perequazione in materia di federalismo fiscale.

Articolo 2, comma 53 - Estensione dei criteri di ripartizione anche con riferimento agli anni 2005 e 2006 e salvezza di atti.

Articolo 2, comma 54 - Salvezza di atti e provvedimenti.

Articolo 2, comma 55 - Individuazione delle tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero.

Articolo 2, comma 56 - Adeguamento del contingente da utilizzare presso gli Uffici all'estero.

Articolo 2, comma 57 - Utilizzo di quota parte dei risparmi per il Fondo per i consumi intermedi.

Articolo 2, comma 58 - Ulteriori risorse finanziarie per Fondo per i consumi intermedi.

Articolo 2, comma 59 - Norma procedimentale per variazioni di bilancio.

Articolo 2, comma 60 - Autorizzazione di spesa per sostegno agli Italiani all'estero e di promozione dell'Italia all'estero.

Articolo 2, comma 61 - Autorizzazione di spesa per una mostra itinerante per la divulgazione della cultura italiana all'estero.

Articolo 2, comma 62 - Autorizzazione di spesa per il funzionamento dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri.

Articolo 2, comma 63 - Autorizzazione per il Ministero degli affari esteri per assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Articolo 2, comma 64 - Autorizzazione di spesa per Organizzazione del vertice «G8» in Italia.

Articolo 2, comma 65 - Utilizzo di quota parte delle risorse per infrastrutture e servizi per il territorio del Comune di La Maddalena.

Articolo 2, comma 66 - Esecuzione della decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

Articolo 2, comma 67 - Incremento del contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS).

Articolo 2, comma 68 - Autorizzazione di spesa per partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai.

Articolo 2, comma 69 - Autorizzazione di spesa per contributo italiano al Trust Fund presso la BERS e al Segretariato esecutivo dell'INCE.

Articolo 2, comma 70 - Autorizzazione di spesa a favore delle politiche concernenti le collettività italiane residenti all'estero e delle iniziative di promozione culturale ad esse rivolte.

Articolo 2, comma 71 - Incremento delle risorse per la professionalizzazione delle Forze armate.

Articolo 2, comma 72 - Incremento della dotazione del fondo per il funzionamento dello strumento militare.

Articolo 2, comma 73 - Incremento fondo per la ristrutturazione e per l'adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari.

Articolo 2, comma 74 - Istituzione del fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 2, comma 75 - Istituzione presso il Ministero dell'ambiente del Nucleo operativo di tutela ambientale del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 2, comma 76 - Clausola di neutralità finanziaria per istituzione nucleo di tutela ambientale.

Articolo 2, comma 77 - Proroga autorizzazione ad effettuare arruolamenti.

Articolo 2, comma 78 - Autorizzazione di spesa al fine del riconoscimento della causa di servizio per il personale militare e civile per esposizione all'uranio e materiale bellico.

Articolo 2, comma 79 - Modalità e termini per la corresponsione delle misure di sostegno.

Articolo 2, comma 80 - Dotazione del Fondo per le bonifiche delle aree militari.

Articolo 2, comma 81 - Norma di compensazione finanziaria.

Articolo 2, comma 82 - Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica.

Articolo 2, comma 83 - Monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione.

Articolo 2, comma 84 - Corresponsione dell'indennità di turnazione per il personale della giustizia addetto ai minorenni.

Articolo 2, comma 85 - Autorizzazione di spesa per corresponsione indennità di turnazione.

Articolo 2, comma 86 - Modalità del finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC).

Articolo 2, comma 87 - Individuazione annuale del fabbisogno dell'OIC e quote di finanziamento destinate a IASB e EFRAG.

Articolo 2, comma 88 - Norma procedimentale per individuazione misura del fabbisogno finanziario OIC.

Articolo 2, comma 89 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 2, comma 90 - Norma transitoria relativa all'ambito di applicazione delle modifiche al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 2, comma 91 - Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 2, comma 92 - Soppressione della qualifica e delle posizioni di organico di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.

Articolo 2, comma 93 - Requisiti per la nomina a prefetto e relativo trattamento di quiescenza.

Articolo 2, comma 94 - Incremento del numero di dirigenti generali di pubblica sicurezza.

Articolo 2, comma 95 - Disposizioni di coordinamento e requisiti per l'accesso alla prima qualifica del livello dirigenziale di pubblica sicurezza.

Articolo 2, comma 96 - Clausola di salvaguardia finanziaria.

Articolo 2, comma 97 - Istituzione di un Fondo per il funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico nonché per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 2, comma 98 - Autorizzazione di spesa per il funzionamento e l'espletamento dei compiti operativi di vigilanza e controllo del Corpo delle capitanerie di porto.

Articolo 2, comma 99 - Autorizzazione di spesa per lo sviluppo e l'adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione delle Capitanerie di porto.

Articolo 2, comma 100 - Istituzione di un fondo per le assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica.

Articolo 2, comma 101 - Individuazione dei criteri e procedure per le assunzioni di cui al comma 100.

Articolo 2, comma 102 - Istituzione del Fondo per la legalità alimentato dai proventi dei beni mobili e dalle somme confiscate a titolo di misura di prevenzione patrimoniale antimafia.

Articolo 2, comma 103 - Utilizzo delle risorse del Fondo per la legalità.

Articolo 2, comma 104 - Termini e modalità per l'accesso al Fondo per la legalità.

Articolo 2, comma 105 - Benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere.

Articolo 2, comma 106 - Modifiche alla normativa concernente le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Articolo 2, comma 107 - Disposizioni per la chiusura dell'emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997.

Articolo 2, comma 108 - Limite finanziario di intervento per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 107.

Articolo 2, comma 109 - Definizione versamenti tributari e previdenziali sospesi nelle regioni Umbria e Marche.

Articolo 2, comma 110 - Definizione automatica anni 2002-2006 dei versamenti tributari e previdenziali sospesi in Molise, Sicilia e Puglia.

Articolo 2, comma 111 - Monitoraggio oneri.

Articolo 2, comma 112 - Acquisizione di velivoli antincendio.

Articolo 2, comma 113 - Proroga termine per interventi nei territori di Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici.

Articolo 2, comma 114 - Contributo straordinario per la realizzazione di interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive nei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali.

Articolo 2, comma 115 - Contributo per gli interventi di ricostruzione nelle regioni della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1981.

Articolo 2, comma 116 - Recupero tributi e contributi sospesi nei territori colpiti da eventi calamitosi del Molise e delle province di Foggia e di Catania.

Articolo 2, comma 117 - Estensione benefici fiscali nei comuni della provincia di Catania oggetto di proroga dello stato di emergenza.

Articolo 2, comma 118 - Fondo per interventi a favore di zone colpite da eccezionali eventi alluvionali.

Articolo 2, comma 119 - Individuazione delle categorie e delle modalità per accedere ai finanziamenti del Fondo.

Articolo 2, comma 120 - Ulteriori finalizzazioni del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Articolo 2, comma 121 - Utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo centrale per il credito peschereccio, per la concessione di garanzie al sistema creditizio.

Articolo 2, comma 122 - Incremento dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia.

Articolo 2, comma 123 - Ulteriore assegnazione a favore del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia.

Articolo 2, comma 124 - Misura prioritaria da finanziare con il Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto.

Articolo 2, comma 125 - Interventi per il settore dell'apicoltura.

Articolo 2, comma 126 - Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna.

Articolo 2, comma 127 - Verifica trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari da parte dell'Osservatorio del MIPAAF.

Articolo 2, comma 128 - Pubblicità dei dati aggregati rilevati dall'Osservatorio del MIPAAF.

Articolo 2, comma 129 - Controlli dell'Ispettorato centrale per la qualità.

Articolo 2, comma 130 - Esiti delle attività di controllo svolte dall'Ispettorato centrale per la qualità.

Articolo 2, comma 131 - Organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo.

Articolo 2, comma 132 - Autorizzazione di spesa per la trasparenza del mercato agroalimentare.

Articolo 2, comma 133 - Autorizzazioni di spesa per le attività di progettazione ed esecuzione delle opere previste dal piano irriguo nazionale.

Articolo 2, comma 134 - Sviluppo della multifunzionalità nel settore agroforestale.

Articolo 2, comma 135 - Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola.

Articolo 2, comma 136 - Previsione di incentivi per fonti rinnovabili ai soli impianti realizzati ed operativi.

Articolo 2, comma 137 - Procedura di riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi.

Articolo 2, comma 138 - Estensione soggettiva del credito d'imposta spettante per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa.

Articolo 2, comma 139 - Misure di promozione dell'uso dei biocarburanti da autotrazione.

Articolo 2, comma 140 - Possibilità di incremento della quota minima di biocarburanti da immettere in consumo nel 2009.

Articolo 2, comma 141 - Attribuzione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas del potere di determinare il valore medio dei prezzi del metano.

Articolo 2, comma 142 - Destinazione del fondo a progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas.

Articolo 2, comma 143 - Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da impianti entranti in funzione dal 1° gennaio 2008.

Articolo 2, comma 144 - Rilascio di certificati verdi, della durata di 15 anni, per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1MW.

Articolo 2, comma 145 - Tariffa fissa onnicomprensiva, per un periodo di 15 anni, per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1MW.

Articolo 2, comma 146 - Incremento della quota minima di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale.

Articolo 2, comma 147 - Modalità di determinazione del valore dei certificati verdi.

Articolo 2, comma 148 - Modalità di determinazione del prezzo di mercato dei certificati verdi.

Articolo 2, comma 149 - Modalità per il ritiro, da parte del GSE, su richiesta del produttore, dei certificati verdi non necessari.

Articolo 2, comma 149-bis - Disposizioni finanziarie sul ritiro dei certificati verdi

Articolo 2, comma 150 - Decreti attuativi dei commi da 143 a 149.

Articolo 2, comma 151 - Prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi ai soli impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999.

Articolo 2, comma 152 - Divieto di cumulo degli incentivi per impianti entrati in esercizio a partire dal 2009.

Articolo 2, comma 153 - Attribuzione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di competenze in tema di erogazione delle tariffe.

Articolo 2, comma 154 - Abrogazione delle disposizioni in materia di certificati verdi.

Articolo 2, comma 155 - Diritto degli impianti entrati in funzione prima del 1° gennaio 2008 a mantenere i certificati verdi.

Articolo 2, comma 156 - Modalità per l'attribuzione dei certificati verdi agli impianti entrati in funzione prima del 1° gennaio 2008.

Articolo 2, comma 157 - Periodo di validità del diritto all'acquisizione dei certificati verdi.

Articolo 2, comma 158 - Modifica normativa per facilitare la diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Articolo 2, comma 159 - Dimostrazione dell'avvio dell'iniziativa da parte degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Articolo 2, comma 160 - Applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 2, comma 161 - Tabella delle fonti rinnovabili.

Articolo 2, comma 162 - Istituzione del Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica.

Articolo 2, comma 163 - Divieto di importazione, distribuzione e vendita delle lampadine ad incandescenza e degli elettrodomestici privi del dispositivo di interruzione del collegamento alla rete elettrica.

Articolo 2, comma 164 - Connessione prioritaria alla rete elettrica degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili.

Articolo 2, comma 165 - Contenuti ulteriori delle direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete.

Articolo 2, comma 166 - Definizione di indirizzi per adeguare la rete alla connessione con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Articolo 2, comma 167 - Decreto del Ministro dello sviluppo economico per la ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Articolo 2, comma 168 - Termine per l'adeguamento in materia di promozione delle fonti rinnovabili per regioni e province autonome.

Articolo 2, comma 169 - Verifica biennale delle misure e interventi realizzati.

Articolo 2, comma 170 - Invio da parte del Governo di un motivato richiamo in caso di inadempienza delle regioni.

Articolo 2, comma 171 - Coinvolgimento delle province e dei comuni al raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 2, comma 172 - Promozione delle fonti rinnovabili con accordi di programma.

Articolo 2, comma 173 - Rientro degli impianti i cui soggetti responsabili sono gli enti locali nella tipologia di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica.

Articolo 2, comma 174 - Procedimento unico per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici.

Articolo 2, comma 175 - Modifica normativa in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas.

Articolo 2, comma 176 - Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile.

Articolo 2, comma 177 - Istituzione del Fondo per promuovere le filiere produttive agricole esenti da organismi geneticamente modificati.

Articolo 2, comma 178 - Istituzione del Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie.

Articolo 2, comma 179 - Contributi da destinare alla partecipazione a programmi industriali aeronautici.

Articolo 2, comma 180 - Contributi per garantire un qualificato livello nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico.

Articolo 2, comma 181 - Contributi per la prosecuzione del Programma per la costruzione delle fregate FREMM.

Articolo 2, comma 182 - Sostegno all'imprenditoria femminile.

Articolo 2, comma 183 - Riassegnazioni di risorse derivanti da revoche a favore dell'imprenditoria femminile.

Articolo 2, comma 184 - Ampliamento degli interventi da finanziare con il Fondo per la competitività e lo sviluppo anche all'ambito delle tecnologie per le attività turistiche.

Articolo 2, comma 185 - Attività e status del Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito.

Articolo 2, comma 186 - Disciplina del Fondo comune di cui è dotato il Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito.

Articolo 2, comma 187 - Autorizzazione di spesa o per il funzionamento del Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito.

Articolo 2, comma 188 - Autorizzazione all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (ex Sviluppo Italia) per la rinegoziazione dei mutui.

Articolo 2, comma 189 - Ammissione di imprese alle agevolazioni relative alla rinegoziazione dei mutui.

Articolo 2, comma 190 - Autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

Articolo 2, comma 191 - Proroga presentazione richieste di rimodulazione delle risorse per i patti territoriali e i contratti d'area in essere alla data del 31 dicembre 2007.

Articolo 2, comma 192 - Ampliamento degli interventi previsti per l'area di Erzelli nel comune di Genova.

Articolo 2, comma 193 - Misure volte ad accrescere la competitività dell'offerta del sistema turistico nazionale.

Articolo 2, comma 194 - Procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici, sia la nascita di nuove imprese del settore.

Articolo 2, comma 195 - Supporto tecnico-specialistico in favore di soggetti nazionali ed internazionali che promuovono progetti di investimento del prodotto turistico nazionale.

Articolo 2, comma 196 - Misure a favore dei consumatori.

Articolo 2, comma 197 - Previsione di convenzioni per lo svolgimento dell'attività di verifica delle dinamiche di variazioni dei prezzi da parte degli «uffici prezzi» delle camere di commercio.

Articolo 2, comma 198 - Disciplina della convenzione tipo e delle procedure standard.

Articolo 2, comma 199 - Istituzione del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Articolo 2, comma 200 - Nomina del Garante e suo funzionamento.

Articolo 2, comma 201 - Previsione di segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

Articolo 2, comma 202 - Deroga alle norme di tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 2, comma 203 - Norma di copertura finanziaria.

Articolo 2, comma 204 - Rifinanziamento di interventi a favore delle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio.

Articolo 2, comma 205 - Rifinanziamento per incentivare gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo della flotta.

Articolo 2, comma 206 - Rifinanziamento per la difesa della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici.

Articolo 2, comma 207 - Subordinazione alla preventiva approvazione della Commissione europea.

Articolo 2, comma 208 - Norma di compensazione finanziaria.

Articolo 2, comma 209 - Integrazione del Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto.

Articolo 2, comma 210 - Istituzione di un fondo per migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri.

Articolo 2, comma 211 - Disciplina e finalità del fondo.

Articolo 2, comma 212 - Decreti attuativi di definizione degli indici e standard energetici e ambientali, graduazione della decorrenza e dell’entità del contributo.

Articolo 2, comma 213 - Decreti attuativi di definizione dei criteri di attribuzione delle risorse.

Articolo 2, comma 214 - Subordinazione alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 2, comma 215 - Promozione di accordi per l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati.

Articolo 2, comma 216 - Estensione della c.d. tonnage tax alla determinazione del reddito derivante dall’ utilizzo di navi diverso dal traffico internazionale.

Articolo 2, comma 217 - Estensione della c.d. tonnage tax alla determinazione del reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Articolo 2, comma 218 - Ammortamento fiscale specifico per i beni mobili registrati la cui utilizzazione richiede un equipaggio di almeno sei persone, concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto (c.d. tax lease).

Articolo 2, comma 219 - Misura della deducibilità delle quote di ammortamento.

Articolo 2, comma 220 - Subordinazione all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 2, comma 221 - Proroga degli sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo.

Articolo 2, comma 222 - Mantenimento in conto residui delle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti in relazione ad autorizzazioni di spesa in favore delle imprese armatrici.

Articolo 2, comma 223 - Rifinanziamento per la liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo.

Articolo 2, comma 224 - Destinazione di quota parte del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria alla copertura dei costi di investimento del Sistema Alta velocità-Alta Capacità.

Articolo 2, comma 225 - Contributo per il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione.

Articolo 2, comma 226 - Rifinanziamento del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

Articolo 2, comma 227 - Riforma della disciplina in materia di imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Articolo 2, comma 228 - Riduzione dell'autorizzazione di spesa per interventi in favore della ristrutturazione dell'autotrasporto.

Articolo 2, comma 229 - Mantenimento in conto residui delle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti in relazione all'autorizzazione di spesa per la ristrutturazione dell'autotrasporto.

Articolo 2, comma 230 - Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Corpo delle Capitanerie di porto.

Articolo 2, comma 231 - Riduzione degli stanziamenti per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare.

Articolo 2, comma 232 - Autorizzazioni di spesa per il finanziamento delle autostrade del mare.

Articolo 2, comma 233 - Soppressione dell'autorizzazione di spesa per l'innovazione dell'autotrasporto per il cabotaggio marittimo.

Articolo 2, comma 234 - Autorizzazione di spesa per interventi diretti all'ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria e Stretto di Messina.

Articolo 2, comma 235 - Decreti attuativi.

Articolo 2, comma 236 - Interventi a favore dell'aeroporto di Reggio Calabria.

Articolo 2, comma 237 - Prosecuzione degli incentivi alle imprese che realizzano treni di trasporto combinato o di merci pericolose.

Articolo 2, comma 238 - Prosecuzione della concessione di contributi per investimenti nello sviluppo del trasporto merci per ferrovia.

Articolo 2, comma 239 - Definizione delle modalità operative per l'attuazione degli incentivi.

Articolo 2, comma 240 - Utilizzazione delle risorse residue già stanziata per gli interventi di cui al comma 237.

Articolo 2, comma 241 - Prosecuzione degli incentivi a favore delle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci.

Articolo 2, comma 242 - Attuazione degli interventi di cui al comma 241.

Articolo 2, comma 243 - Concessione degli incentivi alle imprese che si impegnino a realizzare treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose e accordi di programma per il trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione.

Articolo 2, comma 244 - Contributo per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti.

Articolo 2, comma 245 - Rifinanziamento degli interventi di completamento della rete nazionale degli interporti.

Articolo 2, comma 246 - Contributo per gli interventi di completamento della rete nazionale degli interporti.

Articolo 2, comma 247 - Interventi in materia di sicurezza stradale.

Articolo 2, comma 248 - Interventi di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.

Articolo 2, comma 249 - Aumento del capitale sociale di Ferrovie della Calabria S.r.l.; Ferrovie Apulo Lucane S.r.l. e Ferrovie del Sud-Est S.r.l.

Articolo 2, comma 250 - Autorizzazione di spesa per l'avvio di un programma di rimotorizzazione delle auto motrici con motori diesel.

Articolo 2, comma 251 - Istituzione di un Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Articolo 2, comma 252 - Autorizzazione di spesa in favore dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza.

Articolo 2, comma 253 - Indagine conoscitiva volta a verificare i servizi di trasporto ferroviario merci e passeggeri, che possono esser forniti in condizioni di equilibrio tra costi e ricavi per migliorarne l'efficienza.

Articolo 2, comma 254 - Attribuzione a Trenitalia S.p.A., nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico, delle somme previste nel bilancio di previsione dello Stato.

Articolo 2, comma 255 - Contributo per la progettazione e l'avvio delle tratte metropolitane di Bologna e Torino e di Firenze.

Articolo 2, comma 256 - Contributo per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna.

Articolo 2, comma 257 - Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale cd. legge obiettivo e utilizzazione di quota parte delle risorse per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia e per la realizzazione delle opere accessorie della Pedemontana di Formia.

Articolo 2, comma 258 - Destinazione di una quota delle risorse del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione della valle del Belice.

Articolo 2, comma 259 - Inserimento di talune opere a fini approvativi nella procedura per le infrastrutture strategiche.

Articolo 2, comma 260 - Autorizzazione di spesa per gli interventi E78 due mari Grosseto-Fano.

Articolo 2, comma 261 - Autorizzazione di spesa per gli interventi per la mobilità al servizio delle Fiere.

Articolo 2, comma 262 - Mantenimento in bilancio delle quote dei limiti di impegno autorizzati, ma non impegnate a fine 2007, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo.

Articolo 2, comma 263 - Contributo aggiuntivo per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i Giochi del Mediterraneo di Pescara del 2009.

Articolo 2, comma 264 - Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a costituire un Fondo di garanzia per le opere pubbliche.

Articolo 2, comma 265 - Norma di attuazione.

Articolo 2, comma 266 - Determina le finalità del Fondo individuando le relative modalità di realizzazione delle opere.

Articolo 2, comma 267 - Prevede che il Fondo intervenga a sostegno delle opere pubbliche mediante la prestazione di garanzie.

Articolo 2, comma 268 - Attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la facoltà di definire i limiti e le modalità della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi.

Articolo 2, comma 269 - Clausola di invarianza della spesa.

Articolo 2, comma 270 - Abrogazione delle disposizioni istitutive del Fondo rotativo per le opere pubbliche.

Articolo 2, comma 271 - Contributo aggiuntivo per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali per i Campionati mondiali di nuoto di Roma del 2009.

Articolo 2, comma 272 - Contributo per interventi infrastrutturali previsti nella città di Treviso per i mondiali di ciclismo su pista del 2012.

Articolo 2, comma 273 - Destinazione di parte del contributo per i mondiali di ciclismo del 2012 alla realizzazione di un velodromo nella città di Treviso.

Articolo 2, comma 274 - Reimpiego di eventuali economie per la copertura di spese ulteriori.

Articolo 2, comma 275 - Riduzione del contributo pubblico per le spese elettorali.

Articolo 2, comma 276 - Incremento del Fondo per interventi straordinari di edilizia scolastica.

Articolo 2, comma 277 - Previsione del parere del Ministro delle infrastrutture e della pubblica istruzione per l'emanazione del D.P.C.M. di assegnazione delle risorse.

Articolo 2, comma 278 - Autorizzazione di spesa per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria.

Articolo 2, comma 279 - Incremento delle risorse per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Articolo 2, comma 280 - Ridefinizione delle iniziative prioritarie da attuare nell'ambito del programma di ristrutturazione edilizia.

Articolo 2, comma 281 - Previsione di verifiche energetiche degli interventi realizzati.

Articolo 2, comma 282 - Previsione della certificazione energetica dell'edificio.

Articolo 2, comma 283 - Attuazione della riforma della sanità penitenziaria.

Articolo 2, comma 284 - Normativa di transizione.

Articolo 2, comma 285 - Definizione delle «residenze di interesse generale destinate alle locazioni».

Articolo 2, comma 286 - Attribuzione alle residenze destinate alle locazioni della qualità di servizio economico di interesse generale e di alloggio sociale.

Articolo 2, comma 287 - Istituzione di un Fondo per le residenze destinate alle locazioni.

Articolo 2, comma 288 - Possibilità per i comuni di esentare dall'ICI le abitazioni locare a canone concordato.

Articolo 2, comma 289 - Disposizioni di attuazione del principio del cd. federalismo infrastrutturale.

Articolo 2, comma 289-bis - Disposizioni nell'infrastruttura autostradale in concessione Autovie Venete S.p.a.

Articolo 2, comma 290 - Trasferimento delle attività di gestione ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'Anas S.p.A. e la Regione Veneto.

Articolo 2, comma 291 - Contributo per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

Articolo 2, comma 292 - Contributo per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.

Articolo 2, comma 293 - Prescrizione di nuove modalità di certificazione dei costi di testata ai fini dei contributi per le imprese editrici.

Articolo 2, comma 294 - Modalità applicative della disciplina in materia di riparto delle provvidenze dell'editoria e le imprese radiofoniche.

Articolo 2, comma 295 - Riduzione delle compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica.

Articolo 2, comma 296 - Incremento del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali.

Articolo 2, comma 297 - Anticipazione del termine per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali.

Articolo 2, comma 298 - Soglie massime dei contributi all'editoria.

Articolo 2, comma 299 - Incremento dei finanziamenti per il Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno.

Articolo 2, comma 300 - Incremento risorse destinate al Fondo per il passaggio al digitale.

Articolo 2, comma 301 - Modifiche al testo unico della radiotelevisione con riferimento alle disposizioni relative alla promozione della distribuzione e della produzione di opere europee.

Articolo 2, comma 302 - Modifiche al testo unico della radiotelevisione con riferimento alle disposizioni in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 2, comma 303 - Proroga degli accordi già conclusi con operatori privati titolari da parte del fornitore del servizio postale universale.

Articolo 2, comma 304 - Interventi a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano.

Articolo 2, comma 305 - Risorse per le attività di credito all'esportazione.

Articolo 2, comma 306 - Rifi naziamento del fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero.

Articolo 2, comma 307 - Autorizzazione di spesa a favore dei centri regionali per i trapianti.

Articolo 2, comma 308 - Ampliamento delle attribuzioni del Centro nazionale per i trapianti.

Articolo 2, comma 309 - Autorizzazione di spesa per incentivare la ricerca e la formazione nel settore dei trasporti.

Articolo 2, comma 310 - Autorizzazione di spesa per il miglioramento della sicurezza della navigazione.

Articolo 2, comma 311 - Autorizzazione di spesa per la realizzazione di un sistema informativo a sostegno del programma «Autostrade del mare».

Articolo 2, comma 312 - Contributo a favore del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).

Articolo 2, comma 313 - Destinazione di una quota del FIRST a progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni.

Articolo 2, comma 314 - Decreti attuativi.

Articolo 2, comma 315 - Copertura finanziaria.

Articolo 2, comma 316 - Aumento della quota di riserva del Fondo sanitario nazionale destinata a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni.

Articolo 2, comma 317 - Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario.

Articolo 2, comma 318 - Istituzione, in via sperimentale di un Fondo di promozione della ricerca di base.

Articolo 2, comma 319 - Contributi alle fondazioni bancarie che destinano risorse nella ricerca di base.

Articolo 2, comma 320 - Decreti attuativi del comma 319.

Articolo 2, comma 321 - Autorizzazione di spesa per l'adozione di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Articolo 2, comma 322 - Istituzione di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Articolo 2, comma 323 - Istituzione del fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.

Articolo 2, comma 324 - Istituzione di un Fondo per potenziare la ricerca sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute.

Articolo 2, comma 325 - Autorizzazione di spesa per l'avvalimento di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

Articolo 2, comma 326 - Assegnazione di somme per il funzionamento dell'ICRAM.

Articolo 2, comma 327 - Autorizzazione di spesa per la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali.

Articolo 2, comma 328 - Autorizzazione di spesa per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette.

Articolo 2, comma 329 - Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico.

Articolo 2, comma 330 - Autorizzazione di spesa per la riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo.

Articolo 2, comma 331 - Autorizzazione di spesa per la definizione e attivazione di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni con fenomeni di dissesto territoriale e caratterizzati da estrema perifericità.

Articolo 2, comma 332 - Utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate alla difesa del suolo per la definizione e attivazione di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti.

Articolo 2, comma 333 - Istituzione del Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica nazionale.

Articolo 2, comma 334 - Modifica della normativa relativa al fondo di solidarietà; istituzione del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto; istituzione del contributo sulle bottiglie di acqua minerale.

Articolo 2, comma 335 - Istituzione del Fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte e per il miglioramento della qualità dell'aria.

Articolo 2, comma 336 - Attribuzione di risorse per l'istituzione e la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e per la gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio (IFNI).

Articolo 2, comma 337 - Deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni per gli enti parco nazionali.

Articolo 2, comma 338 - Autorizzazione di un contributo straordinario per gli enti parco nazionali.

Articolo 2, comma 339 - Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette.

Articolo 2, comma 340 - Incremento delle risorse destinate al fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive.

Articolo 2, comma 341 - Modifica normativa in materia edilizia.

Articolo 2, comma 342 - Istituzione di un fondo per l'avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse.

Articolo 2, comma 343 - Realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare ad itinerari cicloturistici.

Articolo 2, comma 344 - Istituzione del fondo a contribuzione volontaria «un centesimo per il clima».

Articolo 2, comma 345 - Previsione di un contributo aggiuntivo a carico delle società distributrici di carburante e di energia elettrica.

Articolo 2, comma 346 - Modalità di gestione del fondo e istituzione di un Comitato di esperti per la verifica l'attuazione delle finalità del fondo.

Articolo 2, comma 347 - Avvio di una campagna di comunicazione.

Articolo 2, comma 348 - Disposizioni sulla prescrizione di farmaci non autorizzati al commercio o per indicazioni diverse da quelle autorizzate.

Articolo 2, comma 349 - Valutazione dell'efficacia del farmaco.

Articolo 2, comma 350 - Confezioni medicinali in uso ad ospiti di residenze sanitarie assistenziali o in assistenza domiciliare.

Articolo 2, comma 351 - Consegna dei medicinali in corso di validità a organizzazioni non lucrative.

Articolo 2, comma 352 - Presa in carico dei medicinali in corso di validità.

Articolo 2, comma 353 - Verifica dell'efficacia delle misure di contenimento della spesa farmaceutica da parte delle regioni per l'accesso alle somme vincolate.

Articolo 2, comma 354 - Contributo straordinario per la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Articolo 2, comma 355 - Istituzione del Registro dei dottori in chiropratica.

Articolo 2, comma 356 - Autorità nazionale per la sicurezza alimentare.

Articolo 2, comma 357 - Sistema nazionale di educazione continua in medicina e Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Articolo 2, comma 358 - Utilizzo del personale non dirigenziale in comando presso il Ministero della salute per favorire i servizi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Articolo 2, comma 359 - Dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Articolo 2, comma 360 - Abrogazione della disciplina in materia di Commissione nazionale per la formazione continua.

Articolo 2, comma 361 - Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario.

Articolo 2, comma 362 - Criteri per la definizione delle transazioni.

Articolo 2, comma 363 - Estensione dell'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie anche agli affetti da sindrome da talidomide.

Articolo 2, comma 364 - Variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati.

Articolo 2, comma 365 - Destinazione di quota di maggiori entrate al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 2, comma 366 - Personale della associazione italiana della Croce rossa. Conferma contratti a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche in convenzione.

Articolo 2, comma 367 - Estensione delle norme sulla stabilizzazione di personale precario presso le amministrazioni pubbliche.

Articolo 2, comma 368 - Autorizzazione all'assunzione di personale presso gli uffici periferici delle amministrazioni statali.

Articolo 2, comma 369 - Rideterminazione indennità speciale di seconda lingua.

Articolo 2, comma 370 - Piano nazionale di sterilizzazione di animali di affezione e controllo del randagismo.

Articolo 2, comma 371 - Gestione dei canili da parte dei Comuni singoli o associati e delle comunità montane.

Articolo 2, comma 372 - Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri.

Articolo 2, comma 373 - Autorizzazione di spesa per il sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio.

Articolo 2, comma 374 - Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale.

Articolo 2, comma 375 - Assunzioni di personale presso Istituti zooprofilattici sperimentali.

Articolo 2, comma 376 - Esclusione della quota fissa a carico degli assistiti non esentati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Articolo 2, comma 377 - Incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

Articolo 2, comma 378 - Copertura finanziaria.

Articolo 2, comma 379 - Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica.

Articolo 2, comma 380 - Livello di spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica.

Articolo 2, comma 381 - Esclusione dell'attività di informazione sull'assistenza protesica dall'autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici.

Articolo 2, comma 382 - Fondo nazionale per la fauna selvatica.

Articolo 2, comma 383 - Fondo per la repressione dei reati in danno agli animali.

Articolo 2, comma 384 - Stanziamento risorse.

Articolo 2, comma 385 - Modifica alla tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto.

Articolo 2, comma 386 - Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali.

Articolo 2, comma 387 - Incremento dell'autorizzazione di spesa relativa alla tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

Articolo 2, comma 388 - Autorizzazione di spesa per la valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO.

Articolo 2, comma 389 - Modifiche alle disposizioni riguardanti l'ordinamento ed il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Articolo 2, comma 390 - Definisce l'ambito temporale di applicazione della disposizione.

Articolo 2, comma 391 - Definisce l'ambito temporale di applicazione della disposizione.

Articolo 2, comma 392 - Divieto per le fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Articolo 2, comma 393 - Istituzione di un Fondo per la ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Articolo 2, comma 394 - Modalità di riparto del fondo.

Articolo 2, comma 395 - Decreto attuativo per la rideterminazione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Articolo 2, comma 396 - Iscrizione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali degli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali.

Articolo 2, comma 397 - Contributi ad enti ed istituti culturali.

Articolo 2, comma 398 - Facoltà per le istituzioni culturali senza scopo di lucro di richiedere la concessione o la locazione di alcune categorie di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato gestiti dall'Agenzia del demanio.

Articolo 2, comma 399 - Prevede che le concessioni o le locazioni di immobili si applichino ai contratti già in corso.

Articolo 2, comma 400 - Subordina la stipula degli atti di concessione o locazione alla previa regolazione di rapporti pendenti.

Articolo 2, comma 401 - Copertura finanziaria.

Articolo 2, comma 402 - Contributo straordinario per la Fondazione festival pucciniano.

Articolo 2, comma 403 - Autorizzazione di spesa per il restauro archeologico di teatri.

Articolo 2, comma 404 - Istituzione di un Fondo per il ripristino del paesaggio.

Articolo 2, comma 405 - Decreto di attuazione del comma 404.

Articolo 2, comma 406 - Concorso delle regioni al finanziamento degli interventi.

Articolo 2, comma 407 - Proroga di alcune disposizioni relative al funzionamento della Società per lo sviluppo dell'arte della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.A.

Articolo 2, comma 408 - Autorizzazione di spesa per la realizzazione di iniziative connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Articolo 2, comma 409 - Autorizzazione di spesa per le il funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura.

Articolo 2, comma 410 - Copertura finanziaria.

Articolo 2, comma 411 - Misure di razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riferimento alla formazione delle classi.

Articolo 2, comma 412 - Ridefinizione delle economie di spesa indicate dalla legge finanziaria 2007 in materia di efficienza e efficacia della scuola.

Articolo 2, comma 413 - Limiti per la determinazione dell'organico degli insegnanti di sostegno.

Articolo 2, comma 414 - Criteri per la determinazione dell'organico degli insegnanti di sostegno.

Articolo 2, comma 415 - Incremento delle assunzioni di personale ATA.

Articolo 2, comma 416 - Regolamento ministeriale per la definizione di nuove procedure di reclutamento dei docenti.

Articolo 2, comma 417 - Adozione di un nuovo modello di organizzazione scolastica mediante adozione di un atto di indirizzo.

Articolo 2, comma 418 - Contenuti dell'atto di indirizzo.

Articolo 2, comma 419 - Previsione di un organismo paritetico di coordinamento.

Articolo 2, comma 420 - Modalità di intervento dell'organismo paritetico di coordinamento.

Articolo 2, comma 421 - Modalità per l'adozione dei piani triennali territoriali.

Articolo 2, comma 422 - Monitoraggio degli obiettivi del piano e verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite.

Articolo 2, comma 423 - Attribuzione delle economie aggiuntive.

Articolo 2, comma 424 - Adozione di un atto di indirizzo al fine della estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo.

Articolo 2, comma 425 - Estensione alla gestione del Fondo delle disposizioni di semplificazione delle procedure di spesa previste per la gestione contabile di programmi comuni fra più amministrazioni.

Articolo 2, comma 426 - Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al funzionamento dei licei linguistici gravanti sui bilanci delle province e dei comuni.

Articolo 2, comma 427 - Riserva di una quota parte della spesa per il settore scolastico 2007 ad attività di supporto al settore della scuola.

Articolo 2, comma 428 - Incremento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

Articolo 2, comma 429 - Adozione di un piano programmatico al fine di disporre delle risorse di cui al comma precedente.

Articolo 2, comma 430 - Ulteriore incremento del FFO per le università destinato ad aumentare l'assegno di dottorato di ricerca.

Articolo 2, comma 431 - Finalizzazione di una quota del FFO a favore delle Scuole superiori ad ordinamento speciale e alla Scuola IMT di Lucca.

Articolo 2, comma 432 - Contributo straordinario alle Università che hanno avviato la procedura di statizzazione.

Articolo 2, comma 433 - Possibilità di partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche anche dei laureati non ancora abilitati e agli studenti che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea.

Articolo 2, comma 434 - Riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari e abolizione del fuori ruolo dal 2010.

Articolo 2, comma 435 - Autorizzazione di spesa a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Articolo 2, comma 436 - Contributo a favore del centro di ricerca CEINGE.

Articolo 2, comma 437 - Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.

Articolo 2, comma 438 - Finanziamento, a carico del Fondo di cui al comma 437, del contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese.

Articolo 2, comma 439 - Finanziamento di una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché delle attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale.

Articolo 2, comma 440 - Istituzione del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

Articolo 2, comma 441 - Procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 440.

Articolo 2, comma 442 - Programma decennale per il risanamento degli edifici pubblici di cui ai commi da 440 a 443 e riparto delle risorse finanziarie.

Articolo 2, comma 443 - Dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 444 o 440.

Articolo 2, comma 444 - Programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II».

Articolo 2, comma 445 - Azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori.

Articolo 2, comma 446 - Disciplina delle diverse fasi dell'azione collettiva risarcitoria.

Articolo 2, comma 447 - Entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 445 a 449.

Articolo 2, comma 448 - Modifica delle disposizioni riguardanti le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

Articolo 2, comma 449 - Modifica rubrica.

Articolo 2, comma 450 - Facilitazioni in materia di mutui ipotecari.

Articolo 2, comma 451 - Variazioni dei tassi di interesse «adottate in previsione o in conseguenza di» decisioni di politica monetaria.

Articolo 2, comma 452 - Disciplina dei congedi di maternità nei casi di adozione e di affidamento.

Articolo 2, comma 453 - Abrogazione di norme in materia di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.

Articolo 2, comma 454 - Modifica della disciplina in materia di congedo di maternità e di congedo non retribuito nei casi di adozione e di affidamento.

Articolo 2, comma 455 - Modifica della disciplina relativa ai congedi parentali nei casi di adozione e di affidamento.

Articolo 2, comma 456 - Abrogazione della normativa in materia di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali.

Articolo 2, comma 457 - Ridefinizione delle autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido.

Articolo 2, comma 458 - Istituzione di un Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa.

Articolo 2, comma 459 - Programmazione e progettazione per i servizi socio-educativi di cui al comma 458.

Articolo 2, comma 460 - Accessibilità ai servizi socio-educativi istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa.

Articolo 2, comma 461 - Emanazione da parte degli enti locali, in sede di stipula dei contratti di servizio, di una «Carta della qualità dei servizi».

Articolo 2, comma 462 - Ampliamento del novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

Articolo 2, comma 463 - Istituzione di un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne.

Articolo 2, comma 464 - Autorizzazione di spesa per la tutela dei minori.

Articolo 2, comma 465 - Incremento dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze.

Articolo 2, comma 466 - Abrogazione delle disposizioni riguardanti il contributo ad enti operanti per l'assistenza e la formazione dei ciechi.

Articolo 2, comma 467 - Indennità speciale per i ciechi parziali.

Articolo 2, comma 468 - Competenze relative agli invalidi civili.

Articolo 2, comma 469 - Restano ferme le disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di corresponsione della provvidenza di cui ai commi 467 e 468.

Articolo 2, comma 470 - Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 2, comma 471 - Anticipazione delle risorse destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni nella ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Articolo 2, comma 472 - Modalità di determinazione dell'anticipo.

Articolo 2, comma 473 - Criteri di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Articolo 2, comma 474 - Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili.

Articolo 2, comma 475 - Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Articolo 2, comma 476 - Possibilità di sospensione del pagamento delle rate per i contratti di mutuo per l'acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione.

Articolo 2, comma 477 - Modalità per la sospensione del pagamento delle rate di cui al comma 476.

Articolo 2, comma 478 - Mutui concessi da intermediari bancari o finanziari.

Articolo 2, comma 479 - Requisiti richiesti per ottenere la sospensione.

Articolo 2, comma 480 - Norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.

Articolo 2, comma 481 - Attività di sperimentazione volta ad introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali.

Articolo 2, comma 482 - Fissazione dei criteri e delle metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione.

Articolo 2, comma 483 - Corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere.

Articolo 2, comma 484 - Presentazione relazione alle Camere sui risultati della sperimentazione.

Articolo 2, comma 485 - Istituzione di un fondo destinato all'inserimento nel programma statistico nazionale di rilevazioni statistiche di genere.

Articolo 2, comma 486 - Affidamento all'ISTAT del compito di assicurare l'attuazione dell'obiettivo di cui al comma 485 nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Articolo 2, comma 487 - Copertura finanziaria.

Articolo 2, comma 488 - Limiti e modalità degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali.

Articolo 2, comma 489 - Investimento delle somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Articolo 2, comma 490 - Valutazione delle quote di fondi immobiliari o delle partecipazioni in società immobiliari ai fini della determinazione del limite del 3% relativo alle disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito.

Articolo 2, comma 491 - Deroghe.

Articolo 2, comma 492 - Decorrenza di non applicabilità delle disposizioni.

Articolo 2, comma 493 - Adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali.

Articolo 2, comma 494 - Determinazione importi complessivamente dovuti alle gestioni.

Articolo 2, comma 495 - Modalità di ripartizione degli importi tra le gestioni.

Articolo 2, comma 496 - Anticipazioni tra gestioni previdenziali.

Articolo 2, comma 497 - Limite alle anticipazioni tra gestioni previdenziali.

Articolo 2, comma 498 - Abrogazione di disposizioni concernenti le anticipazioni tra gestioni.

Articolo 2, comma 499 - Abrogazione di disposizioni per l'unificazione dei risultati delle gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP.

Articolo 2, comma 500 - Finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Articolo 2, comma 501 - Accantonamento di risorse per la previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Articolo 2, comma 502 - Iscrizione in capitolo del Ministero della pubblica istruzione del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola.

Articolo 2, comma 503 - Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo.

Articolo 2, comma 504 - Interpretazione autentica delle disposizioni concernenti il trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità e dei periodi di congedo parentale.

Articolo 2, comma 505 - Interpretazione autentica delle disposizioni concernenti la maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti.

Articolo 2, comma 506 - Definizione di contenziosi con INPS.

Articolo 2, comma 507 - Estensione delle disposizioni sulla definizione di contenziosi con l'INPS alle cooperative sociali con meno di 15 unità.

Articolo 2, comma 508 - Istituzione del Fondo per il finanziamento del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili».

Articolo 2, comma 509 - Riconoscimento di un bonus per la formazione professionale ai soggetti in cerca di prima occupazione.

Articolo 2, comma 510 - Modalità di attuazione per il riconoscimento del bonus per la formazione.

Articolo 2, comma 511 - Contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative.

Articolo 2, comma 512 - Concorso al finanziamento dei progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti privati gestori di attività formative.

Articolo 2, comma 513 - Contributi a favore di collaboratori coordinati e continuativi per l'acquisto di personal computer.

Articolo 2, comma 514 - Tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 2, comma 515 - Deducibilità fiscale delle quote di TFR maturate.

Articolo 2, comma 516 - Istituzione Commissione di studio sulla tassazione del TFR.

Articolo 2, comma 517 - Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL.

Articolo 2, comma 518 - Contributo per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

Articolo 2, comma 519 - Risorse per l'occupazione.

Articolo 2, comma 520 - Riutilizzazione di risorse stanziata per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro.

Articolo 2, comma 521 - Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali.

Articolo 2, comma 522 - Riduzione della misura dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.

Articolo 2, comma 523 - Concessione del trattamento di CIGS di mobilità.

Articolo 2, comma 524 - Rifinanziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Articolo 2, comma 525 - Proroga liste di mobilità.

Articolo 2, comma 526 - Disposizione a favore del reinserimento lavorativo di lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'INPS.

Articolo 2, comma 527 - Definizione delle modalità di fruizione e delle categorie di beneficiari.

Articolo 2, comma 528 - Presentazione delle modalità di utilizzo delle risorse.

Articolo 2, comma 529 - Relazione alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione del comma 526.

Articolo 2, comma 530 - Copertura finanziaria dei commi 526-529.

Articolo 2, comma 531 - Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà.

Articolo 2, comma 532 - Soppressione dell'attuale modalità di finanziamento per le attività di promozione della cultura e di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 2, comma 533 - Sostegno delle attività di promozione della cultura e della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 2, comma 534 - Incremento della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Articolo 2, comma 535 - Risorse per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione dell'interno.

Articolo 2, comma 536 - Incremento Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

Articolo 2, comma 537 - Rideterminazione dell'ammontare annuo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Articolo 2, comma 538 - Interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria in Sicilia e in Calabria.

Articolo 2, comma 539 - Credito di imposta per l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno.

Articolo 2, comma 540 - Condizioni per la spettanza del credito di imposta.

Articolo 2, comma 541 - Condizioni per la spettanza del credito di imposta.

Articolo 2, comma 542 - Indicazione del credito in dichiarazione ed irrilevanza ai fini della base imponibile IRAP e della deducibilità degli interessi passivi.

Articolo 2, comma 543 - Condizioni per la spettanza del credito di imposta.

Articolo 2, comma 544 - Credito di imposta in caso di impresa subentrante nella gestione di un servizio pubblico.

Articolo 2, comma 545 - Decadenza dal beneficio del credito d'imposta.

Articolo 2, comma 546 - Credito di imposta: equiparazione dei soci di cooperative ai lavoratori dipendenti.

Articolo 2, comma 547 - Copertura finanziaria del credito di imposta.

Articolo 2, comma 548 - Credito di imposta: preventiva autorizzazione comunitaria.

Articolo 2, comma 549 - Contributo per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Articolo 2, comma 550 - Contributo a favore di attività socialmente utili (ASU).

Articolo 2, comma 551 - Deroga per assunzioni lavoratori impiegati in attività ASU.

Articolo 2, comma 552 - Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Articolo 2, comma 553 - Stabilizzazione del personale della protezione civile nella Regione siciliana.

Articolo 2, comma 554 - Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno.

Articolo 2, comma 555 - Attuazione dei commi da 554 a 557.

Articolo 2, comma 556 - Iscrizione delle economie connesse alle reveche, in un Fondo per il finanziamento delle iniziative per i giovani laureati e le imprese innovatrici del Sud.

Articolo 2, comma 557 - Ripristino contributo scuola Jean Monnet.

Articolo 2, comma 558 - Disposizioni in materia di stoccaggio del gas naturale.

Articolo 2, comma 559 - Ripartizione del contributo compensativo.

Articolo 2, comma 560 - Benefici fiscali a favore dei comuni limitrofi alle centrali nucleari.

Articolo 2, comma 561 - Modifiche alla normativa in materia di istituzione delle zone franche urbane.

Articolo 2, comma 562 - Agevolazioni fiscali e contributive nelle zone franche urbane.

Articolo 2, comma 563 - Modifica dei criteri di allocazione delle risorse.

Articolo 2, comma 564 - Istituzione del Fondo per lo sport di cittadinanza.

Articolo 2, comma 565 - Modalità per l'utilizzo delle risorse del fondo per lo sport di cittadinanza.

Articolo 2, comma 566 - Incremento della dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza nazionale.

Articolo 2, comma 567 - Contributo per i Campionati mondiali maschili di pallavolo.

Articolo 2, comma 568 - Incremento del contributo per Comitato italiano paralimpico.

Articolo 2, comma 569 - Prospetto previsionale del fabbisogno di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 2, comma 570 - Individuazione di indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni delle amministrazioni statali.

Articolo 2, comma 571 - Pubblicazione degli indicatori di spesa sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip S.p.a.

Articolo 2, comma 572 - Strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità stabiliti da CONSIP S.p.a.

Articolo 2, comma 573 - Ricorso per gli acquisti di beni e servizi alle convenzioni quadro Consip.

Articolo 2, comma 574 - Tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche devono ricorrere a Consip S.p.a. in qualità di stazione appaltante.

Articolo 2, comma 575 - Riduzione lineare delle dotazioni di bilancio dei singoli ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio.

Articolo 2, comma 576 - Relazione al Parlamento circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi.

Articolo 2, comma 577 - Potenziamento del Sistema pubblico di connettività.

Articolo 2, comma 578 - Programma organico per l'individuazione delle componenti progettuali tecniche ed organizzative del SPC.

Articolo 2, comma 579 - Servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale.

Articolo 2, comma 580 - Approvazione del Programma.

Articolo 2, comma 581 - Progetto esecutivo del programma.

Articolo 2, comma 582 - Salvaguardia dei dati informatici da parte del CNIPA.

Articolo 2, comma 583 - Indizione di conferenze di servizi da parte del CNIPA.

Articolo 2, comma 584 - Incremento della dotazione del Fondo per l'informatizzazione ed estensione delle sue finalità.

Articolo 2, comma 585 - Autorizzazione di spesa per il potenziamento del Sistema pubblico di connettività.

Articolo 2, comma 586 - Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano.

Articolo 2, comma 587 - Attuazione del comma 586.

Articolo 2, comma 588 - Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio.

Articolo 2, comma 589 - Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: corrispondenza postale e telefonia.

Articolo 2, comma 590 - Attuazione dei precedenti commi.

Articolo 2, comma 591 - Provvedimento per stabilire l'utilizzo dei servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP).

Articolo 2, comma 592 - Modalità attuative del comma 591.

Articolo 2, comma 593 - Riduzione lineare delle dotazioni di bilancio dei Ministeri relative alle spese postali e telefoniche.

Articolo 2, comma 594 - Razionalizzazione utilizzo beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Articolo 2, comma 595 - Telefonia mobile in uso al personale: misure di contenimento.

Articolo 2, comma 596 - Documentazione a corredo dei piani triennali.

Articolo 2, comma 597 - Disposizioni in materia di controllo.

Articolo 2, comma 598 - Pubblicazione da parte della pubblica amministrazione dei piani triennali attraverso i siti internet.

Articolo 2, comma 599 - Normativa in materia di diritti reali vantati dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 2, comma 600 - Attuazione dei commi da 588 a 602.

Articolo 2, comma 601 - Riduzione del numero dei membri del CNIPA da quattro a due.

Articolo 2, comma 602 - Disposizione transitoria.

Articolo 2, comma 603 - Riduzione e soppressione dell'organico degli uffici giudiziari militari.

Articolo 2, comma 604 - Riduzione numero dei membri del Consiglio della magistratura militare.

Articolo 2, comma 605 - Norma procedimentale transitoria.

Articolo 2, comma 606 - Rideterminazione delle piante organiche della magistratura ordinaria.

Articolo 2, comma 607 - Rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari.

Articolo 2, comma 608 - Disposizioni concernenti l'ufficio del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione.

Articolo 2, comma 609 - Disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura militare.

Articolo 2, comma 610 - Disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Articolo 2, comma 611 - Clausola di salvaguardia finanziaria.

Articolo 2, comma 612 - Destinazione delle somme di denaro sequestrate, per le quali non sia stata disposta la confisca e delle quali nessuno abbia chiesto la restituzione.

Articolo 2, comma 613 - Devoluzione allo Stato delle somme sequestrate nel corso di procedimenti penali.

Articolo 2, comma 614 - Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e alla diffusione del processo telematico.

Articolo 2, comma 615 - Contenimento spesa mediante misura che vieta la riassegnazione di parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell'allegato 1 della presente legge.

Articolo 2, comma 616 - Istituzione Fondi da ripartire negli stati di previsione dei Ministeri.

Articolo 2, comma 617 - Individuazione delle risorse da assegnare ai Fondi di cui al comma precedente.

Articolo 2, comma 618 - Contenimento delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Articolo 2, comma 619 - Appostazione delle somme relative alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 2, comma 620 - Determinazione da parte dell'Agenzia del demanio del valore degli immobili.

Articolo 2, comma 621 - Deroga.

Articolo 2, comma 622 - Esclusione degli immobili trasferiti ai Fondi immobiliari.

Articolo 2, comma 623 - Estensione dell'applicazione delle misure di contenimento delle spese anche agli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati.

Articolo 2, comma 624 - Piano triennale del fabbisogno di personale e delle risorse economiche del CNIPA.

Articolo 2, comma 625 - Abrogazione della norma di riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali.

Articolo 2, comma 626 - Abrogazione limite all'assunzione mensile di impegni in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna U.P.B.

Articolo 2, comma 627 - Predisposizione di un programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa.

Articolo 2, comma 628 - Principi e modalità per la predisposizione del programma pluriennale.

Articolo 2, comma 629 - Adozione del regolamento di attuazione del programma infrastrutturale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio.

Articolo 2, comma 630 - Norma transitoria di sospensione delle azioni di recupero forzoso.

Articolo 2, comma 631 - Mantenimento di immobili nella disponibilità del Ministero della difesa.

Articolo 2, comma 632 - Divieto per le amministrazioni prive di un vertice, espressione di rappresentanza politica, di istituire uffici di diretta collaborazione.

Articolo 2, comma 633 - Normativa transitoria per i vertici degli uffici già istituiti.

Articolo 2, comma 634 - Autorizzazione dell'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino, di Enti ed organismi pubblici statali.

Articolo 2, comma 635 - Modalità di attuazione dei regolamenti di cui al comma 634.

Articolo 2, comma 636 - Soppressione degli enti, organismi e strutture, che non siano stati riordinati entro il termine di cui al comma 634.

Articolo 2, comma 637 - Disciplina delle funzioni e della destinazione delle risorse degli enti soppressi con regolamenti.

Articolo 2, comma 638 - Modalità di attuazione dei regolamenti di cui al comma 637.

Articolo 2, comma 639 - Irrilevanza ai fini fiscali degli atti connessi alle operazioni di trasformazione.

Articolo 2, comma 640 - Soppressione disposizioni relative alla trasformazione e soppressione di enti pubblici.

Articolo 2, comma 641 - Definizione degli obiettivi di risparmio del comma 640.

Articolo 2, comma 642 - Liquidazione dei convitti nazionali e degli istituti di educazione femminile che hanno esaurito la loro funzione educativa.

Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali.

Articolo 3, comma 1 - Previsione di maggiore riduzione dei costi e disposizioni per la valutazione del costo d'uso degli immobili in uso governativo.

Articolo 3, comma 2 - Obiettivo della riduzione di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1.

Articolo 3, comma 3 - Incremento dell'autorizzazione di spesa per la destinazione dell'otto per mille.

Articolo 3, comma 4 - Incremento dell'autorizzazione di spesa per l'applicazione della misura del 5 per mille.

Articolo 3, comma 5 - Proroga disciplina e finalità del 5 per mille per l'anno 2008.

Articolo 3, comma 6 - Disciplina degli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari del 5 per mille.

Articolo 3, comma 7 - Modalità attuative delle procedure di cui ai commi 5 e 6.

Articolo 3, comma 8 - Autorizzazione di spesa per il 5 per mille per l'anno 2008.

Articolo 3, comma 9 - Stanziamento per erogazione di contributi del 5 per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007.

Articolo 3, comma 10 - Utilizzazione di quota parte risorse del 5 per mille per l'anno 2007.

Articolo 3, comma 11 - Utilizzazione di strumenti convenzionali per erogazione dei contributi.

Articolo 3, comma 12 - Riduzione dei componenti degli organi societari delle società controllate da amministrazioni pubbliche.

Articolo 3, comma 12-bis - Costituzione dei comitati consultivi o propositivi e remunerazione dei componenti.

Articolo 3, comma 13 - Decorrenza delle modifiche statutarie.

Articolo 3, comma 14 - Divieto di nominare, nei consigli delle partecipate, amministratori provenienti dalla società controllante.

Articolo 3, comma 15 - Parametri di qualità e di prezzo per la fornitura di beni e servizi per le società controllate da amministrazioni pubbliche.

Articolo 3, comma 16 - Esclusione delle società quotate.

Articolo 3, comma 17 - Applicazione agli Enti locali delle norme contenute nella legge finanziaria 2006 sulla composizione dei consigli di amministrazione.

Articolo 3, comma 18 - Pubblicità dei contratti di consulenza con la pubblica amministrazione.

Articolo 3, comma 19 - Divieto di inserimento di clausole compromissorie nei contratti di lavori, servizi e forniture stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 3, comma 20 - Estensione del divieto di clausole compromissorie.

Articolo 3, comma 21 - Obbligo di declinare la competenza arbitrale per le controversie relative ai contratti già stipulati e decadenza dei collegi arbitrali costituiti dopo il 30 settembre 2007.

Articolo 3, comma 22 - Monitoraggio e riassegnazione dei risparmi conseguiti con l'abolizione dei collegi arbitrali.

Articolo 3, comma 23 - Responsabilità e sanzionabilità per ritardi e inosservanza di termini per l'accordo bonario relativo alle controversie in materia di appalti pubblici.

Articolo 3, comma 24 - Abrogazione di disposizioni concernenti l'utilizzo di risorse ai sensi della legge finanziaria 2005 e riversamento all'entrata di risorse non impegnate.

Articolo 3, comma 25 - Nomina di un commissario liquidatore per le attività dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 e riversamento all'entrata delle residue disponibilità.

Articolo 3, comma 26 - Destinazione finale degli impianti realizzati per i Giochi olimpici Torino 2006.

Articolo 3, comma 27 - Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 3, comma 27-bis - Attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze delle partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale.

Articolo 3, comma 28 - Autorizzazione per assunzioni e mantenimento delle partecipazioni.

Articolo 3, comma 28-bis - Competenza all'autorizzazione di cui al comma 28.

Articolo 3, comma 29 - Termine per la cessione delle partecipazioni vietate.

Articolo 3, comma 30 - Trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e strumentali e rideterminazione dotazioni organiche.

Articolo 3, comma 31 - Individuazione provvisoria delle dotazioni organiche.

Articolo 3, comma 32 - Asseverazione da parte dei collegi dei revisori e gli organi di controllo interno.

Articolo 3, comma 32-bis - Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 734, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 3, comma 32-ter - Limiti all'applicabilità dei commi da 27 a 31.

Articolo 3, comma 33 - Riorganizzazione delle modalità di attribuzioni dei fondi per investimenti.

Articolo 3, comma 34 - Riorganizzazione delle modalità di attribuzioni dei fondi per i trasferimenti correnti alle imprese.

Articolo 3, comma 35 - Proroga del termine per il completamento delle iniziative finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata.

Articolo 3, comma 36 - Riduzione del termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale.

Articolo 3, comma 37 - Analisi periodica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento in bilancio dei residui passivi.

Articolo 3, comma 38 - Programma di ricognizione dei residui.

Articolo 3, comma 39 - Modalità per la quantificazione dell'ammontare degli stanziamenti in conto residui e successivo utilizzo.

Articolo 3, comma 40 - Limiti ai prelevamenti di tesoreria per i soggetti ricompresi nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 3, comma 41 - Deroche ai limiti per i prelevamenti di tesoreria e conseguente obbligo di riassorbimento.

Articolo 3, comma 42 - Sanzioni in caso di mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa.

Articolo 3, comma 43 - Soppressione di disposizioni relative al trattamento retributivo per i dirigenti e i titolari di incarichi pubblici.

Articolo 3, comma 44 - Limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Rinvio a D.P.C.M. per deroche nel limite massimo di 25 unità.

Articolo 3, comma 45 - Disposizioni relative al contenimento dei costi e delle retribuzioni della Banca d'Italia e delle Autorità indipendenti.

Articolo 3, comma 46 - Tetto del trattamento economico complessivo per i soggetti esclusi dal precedente limite.

Articolo 3, comma 47 - Esclusione dalla disciplina dei tetti retributivi per i contratti di diritto privato in corso al 28 settembre 2007 e previsione di una decurtazione annuale progressiva per il cumulo di incarichi.

Articolo 3, comma 48 - Ambito temporale di applicazione dei limiti ai trattamenti economici e divieto di proroga dei contratti.

Articolo 3, comma 49 - Applicazione delle norme sulla pubblicità e trasparenza delle retribuzioni.

Articolo 3, comma 50 - Comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza di tutte le retribuzioni e dei compensi erogati dalla RAI.

Articolo 3, comma 51 - Estensione dei tetti retributivi anche ai componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 3, comma 52 - Relazione alle Camere da parte del Presidente del Consiglio sull'applicazione delle norme sui tetti retributivi.

Articolo 3, comma 52-bis - Criteri e termini di applicabilità dei commi da 44 a 52.

Articolo 3, comma 53 - Verifica dell'attuazione delle disposizioni sui tetti retributivi.

Articolo 3, comma 54 - Disposizioni in ordine alla pubblicità sul sito web dei nomi e dei compensi dei collaboratori esterni.

Articolo 3, comma 55 - Limiti al conferimento di incarichi di studio e ricerca, collaborazione e consulenza anche da parte degli enti locali.

Articolo 3, comma 56 - Individuazione dei criteri e limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza e fissazione del limite massimo di spesa annua con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 3, comma 57 - Trasmissione delle disposizioni alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Articolo 3, comma 58 - Soppressione di contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale di speciali uffici istituiti presso le amministrazioni dello Stato.

Articolo 3, comma 59 - Nullità dei contratti di assicurazione stipulati dall'ente pubblico a favore dei propri amministratori.

Articolo 3, comma 60 - Disposizioni in ordine alle relazioni al Parlamento da parte della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali.

Articolo 3, comma 61 - Abrogazione della norma relativa alla nomina da parte delle regioni di componenti della sezione regionale della Corte dei conti.

Articolo 3, comma 62 - Riorganizzazione della Corte dei conti.

Articolo 3, comma 63 - Relazione della Corte dei conti al Parlamento per la riorganizzazione.

Articolo 3, comma 64 - Obbligo di adozione di provvedimenti motivati da parte di amministrazioni che non ottemperano ai rilievi della Corte dei conti.

Articolo 3, comma 65 - Disposizioni relative alla definizione annuale dei programmi e criteri del controllo di gestione.

Articolo 3, comma 66 - Disposizioni in ordine alla limitazione degli adeguamenti automatici per le retribuzioni di dipendenti pubblici «non contrattualizzati».

Articolo 3, comma 67 - Prosecuzione del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali.

Articolo 3, comma 68 - Trasmissione al Parlamento di relazioni da parte di ciascun ministero relative all'utilizzo delle risorse e all'efficienza dell'azione amministrativa.

Articolo 3, comma 69 - Elaborazione linee guida da parte del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico per la preparazione delle relazioni ministeriali sullo stato della spesa.

Articolo 3, comma 70 - Contenuto della relazione al Parlamento della Corte dei conti sullo stato della spesa e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 3, comma 71 - Disposizioni concernenti scambi di informazioni tra diversi livelli territoriali al fine della semplificazione amministrativa e revisione degli andamenti della spesa pubblica.

Articolo 3, comma 72 - Inclusione nell'ambito del programma statistico nazionale di statistiche pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici.

Articolo 3, comma 73 - Coordinamento delle attività relative all'informazione statistica.

Articolo 3, comma 74 - Obbligo di fornire dati statistici per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e utilizzo delle relative sanzioni.

Articolo 3, comma 75 - Utilizzo delle somme confiscate a seguito di attività illecite del settore bancario.

Articolo 3, comma 76 - Requisiti per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni alla P.A.

Articolo 3, comma 77 - Esclusioni dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni concernenti il conferimento di incarichi individuali.

Articolo 3, comma 78 - Disposizioni concernenti la riserva nei concorsi per i soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 3, comma 79 - Limitazioni all'utilizzo del lavoro flessibile da parte della Pubblica amministrazione.

Articolo 3, comma 80 - Limiti percentuali all' utilizzo di personale a tempo determinato o con contratti «atipici».

Articolo 3, comma 81 - Disposizioni concernenti il contenimento della spesa per lavoro straordinario.

Articolo 3, comma 82 - Riduzione percentuale delle risorse destinate alla spesa per il lavoro straordinario.

Articolo 3, comma 83 - Divieto di erogazione per compensi per lavoro straordinario non rilevato con sistemi automatizzati.

Articolo 3, comma 84 - Disposizioni concernenti l'estensione del contenimento delle spese per lavoro straordinario alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 3, comma 85 - Disposizioni concernenti il riposto giornaliero per il personale del personale del ruolo sanitario del SSN.

Articolo 3, comma 86 - Proroga del termine delle assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni.

Articolo 3, comma 87 - Validità delle graduatorie dei concorsi.

Articolo 3, comma 88 - Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni per il 2008 e 2009 per indifferibili esigenze e assunzione straordinaria di 15 unità per il CNEL.

Articolo 3, comma 89 - Autorizzazione, per le Forze di polizia ad effettuare assunzioni in deroga alla legislazione vigente.

Articolo 3, comma 90 - Stabilizzazione di pubblici dipendenti precari e fissazione dei requisiti.

Articolo 3, comma 91 - Requisiti per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 3, comma 92 - Impiego del personale, da parte delle pubbliche amministrazioni, nelle more delle procedure di stabilizzazione.

Articolo 3, comma 93 - Collocazione in soprannumero del personale stabilizzato dell'Arma dei Carabinieri.

Articolo 3, comma 94 - Predisposizione da parte delle pubbliche amministrazioni dei piani triennali per la progressiva stabilizzazione del personale precario non dirigenziale.

Articolo 3, comma 95 - Impiego da parte delle amministrazioni pubbliche del personale assunto con contratto a tempo determinato.

Articolo 3, comma 96 - Termini per la emanazione della disciplina dei requisiti, delle esperienze professionali e delle modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive.

Articolo 3, comma 97 - Incremento del Fondo per la stabilizzazione.

Articolo 3, comma 98 - Disposizioni in materia di assunzioni nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 3, comma 99 - Impiego del personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 28 settembre 2007 da parte dell'APAT.

Articolo 3, comma 100 - Proroga dei contratti di formazione e lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Articolo 3, comma 101 - Disposizioni relative alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro del personale con contratto di lavoro part-time.

Articolo 3, comma 102 - Assunzioni di personale a tempo indeterminato entro limiti di spesa.

Articolo 3, comma 103 - Procedura di autorizzazione per le assunzioni.

Articolo 3, comma 104 - Istituzione di un fondo per le assunzioni derivanti da indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza.

Articolo 3, comma 105 - Proroga di un anno della decorrenza dei termini per nuove assunzioni.

Articolo 3, comma 106 - Previsione di una riserva del 20% nei bandi di concorso per il personale non dirigenziale in possesso di esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni.

Articolo 3, comma 107 - Assunzioni straordinarie di personale per il Ministero per i beni e le attività culturali per gli istituti e luoghi di cultura.

Articolo 3, comma 108 - Assunzioni straordinarie di personale per il Ministero per i beni e le attività culturali per le strutture tecnico-amministrative.

Articolo 3, comma 109 - Definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 3, comma 110 - Copertura finanziaria delle assunzioni presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 3, comma 111 - Utilizzo, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di quota parte delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette.

Articolo 3, comma 112 - Inquadramento del personale in comando delle Poste italiane S.p.A., e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Articolo 3, comma 113 - Stabilizzazione del personale utilizzato nei Progetti operativi «Ambiente» e «Difesa Suolo».

Articolo 3, comma 114 - Utilizzo degli esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici presso rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari.

Articolo 3, comma 115 - Stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale S.S.N.

Articolo 3, comma 116 - Disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) e dell'Unioncamere.

Articolo 3, comma 117 - Determinazione dell'indice di equilibrio economico-finanziario.

Articolo 3, comma 118 - Modalità per le assunzioni di personale da parte di Unioncamere.

Articolo 3, comma 119 - Assunzione da parte del Ministero della giustizia, di personale risultato idoneo a pubblici concorsi.

Articolo 3, comma 120 - Assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno.

Articolo 3, comma 121 - Assunzione, con riferimento agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno.

Articolo 3, comma 122 - Assegnazione di rivendita di generi di monopolio.

Articolo 3, comma 123 - Estensione del diritto al collocamento obbligatorio.

Articolo 3, comma 124 - Stipulazione di accordi di mobilità, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con vacanze di organico.

Articolo 3, comma 125 - Modalità di attuazione dei processi di mobilità di cui al comma 124.

Articolo 3, comma 126 - Ricollocazione del personale militare che si trovi in situazione di esubero.

Articolo 3, comma 127 - Ricollocazione del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell'insegnamento.

Articolo 3, comma 128 - Procedure di mobilità per copertura posti vacanti presso gli uffici giudiziari.

Articolo 3, comma 129 - Istituzione della banca dati informatica sulla mobilità.

Articolo 3, comma 130 - Definizione della banca dati informatica sulla mobilità.

Articolo 3, comma 131 - Integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 3, comma 132 - Integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali del personale docente.

Articolo 3, comma 133 - Integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali del personale forze armate e polizia.

Articolo 3, comma 134 - Ulteriore integrazione delle risorse per personale forze armate e polizia.

Articolo 3, comma 135 - Ulteriore integrazione delle risorse per personale vigili del fuoco.

Articolo 3, comma 136 - Stanziamento per l'attuazione del patto per il soccorso pubblico per il personale vigili del fuoco.

Articolo 3, comma 137 - Esclusione dei maggiori oneri di personale per gli enti locali dal patto di stabilità.

Articolo 3, comma 138 - Equiparazione del trattamento economico dei segretari comunali e provinciali a quello dei dirigenti del comparto Regioni.

Articolo 3, comma 139 - Incremento dei finanziamenti statali per la spesa sanitaria.

Articolo 3, comma 140 - Attribuzione degli oneri per i rinnovi contrattuali per le amministrazioni pubbliche non statali, a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 3, comma 141 - Disposizioni in merito all'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali.

Articolo 3, comma 142 - Limiti di crescita retributiva, criteri e parametri per i comitati di settore.

Articolo 3, comma 143 - Stanziamento di risorse per i rinnovi contrattuali personale contrattualizzato.

Articolo 3, comma 144 - Stanziamento delle risorse destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Articolo 3, comma 145 - Disposizioni in merito all'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali.

Articolo 3, comma 146 - Copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali per amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale.

Articolo 3, comma 147 - Disposizioni per rinnovi contrattuali personale scuola.

Articolo 3, comma 148 - Incremento del Fondo unico di amministrazione per l'Amministrazione civile dell'interno.

Articolo 3, comma 149 - Stanziamento ulteriore somma per il contratto della carriera prefettizia.

Articolo 3, comma 150 - Copertura finanziaria dei commi 148 e 149.

Articolo 3, comma 151 - Rinvio alla tabella C per dotazioni leggi di spesa permanente.

Articolo 3, comma 152 - Rinvio alla tabella D per rifinanziamento leggi di spesa in conto capitale.

Articolo 3, comma 153 - Rinvio alla tabella E per riduzione di autorizzazioni legislative di spesa.

Articolo 3, comma 154 - Rinvio alla tabella F per modulazione leggi pluriennali di spesa.

Articolo 3, comma 155 - Limite massimo di impegnabilità per le autorizzazioni di spesa esposte in tabella F.

Articolo 3, comma 156 - Rinvio all'allegato 1 per l'indicazione delle misure correttive delle eccedenze di spesa.

Articolo 3, comma 157 - Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 3, comma 158 - Riduzione del Fondo aree sottoutilizzate.

Articolo 3, comma 159 - Copertura a valere sul fondo di rotazione per attuazione delle politiche comunitarie.

Articolo 3, comma 160 - Autorizzazione di spesa a favore del CNEL.

Articolo 3, comma 161 - Prospetto di copertura degli oneri di natura corrente.

Articolo 3, comma 162 - Principi di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali.

Articolo 3, comma 163 - Clausola di compatibilità con ordinamento delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 3, comma 164 - Entrata in vigore.

Tabella 1 - Regioni a Statuto ordinario

Tabella 2

Tabella 3

Tabella 4

Elenco n. 1 - Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate

Allegato A

Allegato 1 - Misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di spesa

Prospetto di copertura

Bilancio dello Stato: regolazioni contabili e debitorie

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2008 - Competenza

Tabella A

Tabella B

Tabella C

Tabella D

Tabella E

Tabella F

L. 24 dicembre 2007, n. 244 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

Articolo 1

Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

(commento di giurisprudenza)

1. 1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'*articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.

1. 2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.

1. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

1. 4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'[articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata [legge n. 468 del 1978](#), e successive modificazioni.

1. 5. All'[articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare

ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

1. 6. All'articolo 6 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

1. 7. [La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la

certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma] ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(2) Comma abrogato dal comma 6 dell'*art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

(3) Con *Decr. 15 febbraio 2008* (Gazz. Uff. 7 marzo 2008, n. 57) è stato approvato il modello di certificazione previsto dal presente comma e ne sono state stabilite le modalità di trasmissione.

1. 8. [In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione] ⁽⁴⁾.

(4) Comma abrogato dal comma 6 dell'*art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

1. 9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della *legge 9 dicembre 1998, n. 431*, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

c) al comma 1-*bis*, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

d) dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«1-*ter*. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-*bis*, lettera a), alle condizioni ivi previste.

1-*quater*. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-*ter*, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-*quinquies*. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-*ter* sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-*sexies*. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

1. 10. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come modificato dal

comma 9 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

1. 11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno».

1. 12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

1. 13. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta».

1. 14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

1. 15. Al citato testo unico di cui al [*decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;

2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-*bis*»;

3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-*bis* sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*».

1. 16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

1. 17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'*articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;

b) agli interventi di cui all'*articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013 ⁽⁵⁾.

(5) Comma così modificato prima dal comma 15 dell'*art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203* e poi dal comma 10 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della medesima *L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

1. 18. È prorogata per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e successivi, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*, fatturate dal 1° gennaio 2008 ⁽⁶⁾.

(6) Comma così modificato prima dal comma 15 dell'*art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203* e poi dal comma 11 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della medesima *L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

1. 19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

1. 20. Le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21 ⁽⁷⁾.

(7) Vedi, anche, l'*art. 1, D.M. 9 aprile 2008*.

1. 21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui al medesimo periodo del comma 20.

1. 22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1992, n. 488*, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 23. La tabella 3 allegata alla [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007, dalla seguente:

«Tabella 3

(Art. 1, comma 345)

Zona climatica Strutture opache verticali Strutture opache orizzontali Finestre comprensive di infissi

		Coperture	Pavimenti	
A	0,72	0,42	0,74	5,0
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3,0
D	0,40	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2»

1. 24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008 ⁽⁸⁾;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) ⁽⁹⁾.

(8) Con [D.M. 11 marzo 2008](#) (Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66) sono stati definiti i valori previsti dalla presente lettera.

(9) Comma così modificato dal comma 1 dell'[art. 31, L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

1. 25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), all'articolo 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento».

1. 26. All'articolo 1-*bis* della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».

1. 27. All'articolo 36 del [decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

1. 28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

1. 29. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al [*decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Determinazione del reddito complessivo*). – 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».

1. 30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

1. 31. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346](#), dopo le parole: «a favore dei discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge».

1. 32. Al primo comma dell'*articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*, dopo le parole: «che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine,» sono inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *b*), del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#),».

1. 33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8»;

b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (*Interessi passivi*) – 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 15»;

c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;

d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96,» è soppressa;

e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;

f) all'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi»;

g) all'articolo 84, comma 1:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5»;

h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;

l) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – (*Interessi passivi*). – 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'*articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554*, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla *legge 4 agosto 1990, n. 240*, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'*articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'*articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere *b)* e *c)*. Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2»;

l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;

m) all'articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite»;

n) all'articolo 102:

1) il comma 3 è abrogato;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96»;

o) all'articolo 102-*bis*, il comma 4 è abrogato;

p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»;

q) all'articolo 109:

1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle

seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;

3) il comma 6 è abrogato;

r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;

s) l'articolo 122 è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - (*Obblighi della società o ente controllante*) – 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi»;

t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;

u) all'articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»;

v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;

z) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

«Art. 139-bis. - (*Recupero delle perdite compensate*) – 1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138»;

aa) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96».

1. 34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, numero 2), *l)*, *m)*, *o)*, *p)*, *q)*, numeri 2) e 3), *u)* e *aa)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33, lettera *l)*, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere *f)* e *g)*, numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera *h)*, ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera *n)*, numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera *n)*, concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico, e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera *q)*, numero 1), ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera *b)*, terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell'uno per cento; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, lettera *q)*, numero 1), decorre l'eliminazione

delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili. L'eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 33, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1° settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1, del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#).

1. 35. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.

1. 36. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

1. 37. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'[articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 154](#), concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi ⁽¹⁰⁾.

(10) Comma così modificato dall'[art. 38-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 38. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 33 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) ⁽¹¹⁾.

(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 aprile 2008*.

1. 39. Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

1. 40. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

1. 41. L'opzione prevista dal comma 40 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

1. 42. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.

1. 43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ⁽¹²⁾, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'*articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*.

(12) Per la proroga del termine vedi il comma 7 dell'*art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*.

1. 44. Con accordo concluso a norma dell'*articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.

1. 45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al [*decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;

b) all'articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-*bis*. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;

c) all'articolo 175:

1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all'azienda o» sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»;

d) all'articolo 176:

1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

2-*ter*. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-*bis*, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;

4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;

5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis*,»;

6) il comma 6 è abrogato ⁽¹³⁾.

(13) Vedi, anche, il [D.M. 25 luglio 2008](#).

1. 47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento ⁽¹⁴⁾.

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 25 luglio 2008*.

1. 48. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986*. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento ⁽¹⁵⁾.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 3 marzo 2008](#). Vedi, anche, il comma 12-*bis* dell'[art. 15, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 49. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 6 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative ⁽¹⁶⁾.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 18 marzo 2008](#).

1. 50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali*) – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#). I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali*) – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#). I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione vevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.

2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile»;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari*). – 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'*articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87*, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'*articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38*:

a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'*articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38*, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5.

7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

- a) interessi netti;
- b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
- c) costi per servizi di produzione di banconote;
- d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
- e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;
- f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera *b)*, numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base

imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati»;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione*) – 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;

b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.

2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#).

3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel [decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173](#), e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997»;

e) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi»;

f) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a 9.200»;

2) al comma 1, lettera *b*), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: «di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67»;

3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

4) al comma 4-*bis*, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850», ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»;

5) al comma 4-*bis*.1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;

g) l'articolo 11-*bis* è abrogato;

h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,9 per cento».

1. 51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera *b*), del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

1. 52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento ⁽¹⁷⁾.

(17) Con [D.M. 11 settembre 2008](#) (Gazz. Uff. 13 ottobre 2008, n. 240) sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP.

1. 53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'[articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#); il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'[articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), a partire dalla data del 1° gennaio 2010 ^{(18) (19)}.

(18) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 10 dell'[art. 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#).

(19) Vedi, anche, il comma 4 dell'[art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#).

1. 54. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, le disposizioni del comma 53, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese

ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:

a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 249 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);

b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.

1. 55. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'[articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo comma 54.

1. 56. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e 55, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo.

1. 57. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1. 58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili»;

b) all'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;

c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;

d) all'articolo 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti»;

e) all'articolo 94, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei

beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali»;

f) all'articolo 101:

1) il comma 1-*bis* è abrogato;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-*bis*»;

g) all'articolo 103, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico»;

h) all'articolo 109, dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

«3-*quinquies*. I commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002»;

i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. In deroga alle disposizioni delle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:

a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera *e)*, che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-*bis* dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;

b) la lettera *d)* del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*;

c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera *a)*, aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#), i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali»;

l) all'articolo 112, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali» ⁽²⁰⁾.

(20) Per l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'[art. 15, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#).

1. 59. Il comma 2 dell'[articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#), è abrogato. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo ⁽²¹⁾.

(21) Per l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'[art. 15, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#).

1. 60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto deve prevedere:

a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;

b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;

c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;

e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;

f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel [decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#), con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili internazionali;

g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;

h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;

l) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta ⁽²²⁾.

(22) Per l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'[art. 15, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 1 aprile 2009, n. 48](#).

1. 61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58 ⁽²³⁾.

(23) Vedi, anche, l'[art. 15, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#).

1. 62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 novembre 2002, n. 265](#) ⁽²⁴⁾.

(24) Per l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'[art. 15, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#).

1. 63. All'[articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30».

1. 64. La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.

1. 65. Il quinto periodo del comma 1 dell'[articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), introdotto dal comma 4-bis dell'[articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2007, n. 17](#), è soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli [articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 – Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse

sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per l'anno 2008 e di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

1. 66. All'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»;

b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»;

c) il comma 284 è abrogato.

1. 67. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,»;

2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;

3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;

4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di

associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato»;

b) all'articolo 27-*bis*, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

c) all'articolo 27-*ter*, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-*ter*».

1. 68. Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formati a partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi.

1. 69. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-*bis* del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), introdotto dal comma 83, lettera *n*), del presente articolo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-*ter* dell'[articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), introdotto dal comma 67, lettera *a*), numero 4), del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*), del [decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#).

1. 70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è

attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1. 71. Il credito d'imposta di cui al comma 70 spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi ⁽²⁵⁾.

(25) Comma così modificato dal comma 42 dell'*art. 1, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 21 dicembre 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 46 dello stesso articolo.

1. 72. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui al comma 70, non si applica alle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

1. 73. Il credito d'imposta di cui al comma 70 è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:

a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;

b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

1. 74. Il credito d'imposta di cui al comma 70, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni.

1. 75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

1. 76. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1. 77. All'*articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario

dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

1. 78. L'efficacia della disposizione di cui al comma 77 è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'[articolo 395 della direttiva 2006/112/CE](#) del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.

1. 79. Al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti»;

b) alla tabella C:

1) al numero 3), le parole: «corsi mascherati e in costume,» sono soppresse;

2) al numero 4), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti».

1. 80. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

1. 81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'*articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

1. 82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118*.

1. 83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera *e-bis*), secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del

decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*»;

c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87»;

d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*»;

e) all'articolo 73:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*,»;

2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*,»;

f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-*bis*»;

g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai

soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera *b*), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 87»;

h) all'articolo 110:

1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;

2) al comma 12-*bis*, le parole: «Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;

l) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*»;

l) all'articolo 167:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*»;

2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, lettera *b*), le parole: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*»;

m) all'articolo 168:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*»;

2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto»;

n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:

«Art. 168-*bis*. - (*Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni*) – 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera *e-bis*), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-*bis*, del presente testo unico, nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell'articolo 27, comma 3-*ter*, del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, nell'*articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77*, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del [decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#), e successive modificazioni, nell'*articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#).

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-*bis*, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni».

1. 84. Al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati

regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti»;

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)»;

b) all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del citato testo unico»;

c) all'articolo 37-*bis*, comma 3, lettera *f-quater*), le parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)».

1. 85. All'articolo 10-*ter* della [legge 23 marzo 1983, n. 77](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del [decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#),» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#),»;

b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del [decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#),» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#),».

1. 86. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del [decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), le parole: «effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#),».

1. 87. Al [decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)»;

b) all'articolo 6, comma 1, alinea, le parole: «Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#)»;

c) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è abrogata.

1. 88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#); fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

1. 89. La disposizione di cui al comma 83, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

1. 90. Nel decreto di cui all'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), introdotto dalla lettera n) del comma 83 del presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella

Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-*bis*, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.

1. 91. Al comma 2 dell'*articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2003, n. 27*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

1. 92. All'*articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-*ter*, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065».

1. 93. Le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

1. 94. All'articolo 1 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione».

1. 95. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'[articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2007, n. 127](#), è ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

1. 96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli [articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#);

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

1. 97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

1. 98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività ⁽²⁶⁾ di cui all'[articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.

(26) A norma del comma 4-ter dell'[art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto [D.L. n. 78/2010](#), quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

1. 99. Non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'[articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#);

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

1. 100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

1. 101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#). La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine

per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presente articolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*.

1. 102. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

1. 103. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'*articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*.

1. 104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

1. 105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

1. 106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#) che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

1. 107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

1. 108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

1. 109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'[articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#). Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-*bis*, comma 4-*bis*, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), e successive modificazioni

⁽²⁷⁾.

(27) Vedi, anche, l'[art. 2, D.L. 8 aprile 2008, n. 61](#).

1. 110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

1. 111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'*articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972* per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

1. 112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.

1. 113. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'*articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*.

1. 114. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 111.

1. 115. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322* ⁽²⁸⁾.

(28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 gennaio 2008*.

1. 116. Sono abrogati l'*articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, l'*articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e l'*articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'*articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, e successive modificazioni, le parole: «che applicano il regime di franchigia di cui all'*articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».

1. 117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.

1. 118. All'*articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, al comma 2-*quater*, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse.

1. 119. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze ⁽²⁹⁾.

(29) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Dirett. 5 febbraio 2010](#).

1. 120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), è prorogato al 31 dicembre 2009 ⁽³⁰⁾.

(30) Comma così modificato dal comma 1 dell'[art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207](#). Il presente comma era stato modificato dal comma 5 dell'[art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#). La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 5 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

1. 121. Dopo l'[articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. - (*Semplificazione della dichiarazione annuale*) – 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione

mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».

1. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.

1. 123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), nel rispetto dei seguenti criteri:

a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;

c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'[articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#).

1. 124. All'articolo 38-*bis*, primo comma, secondo periodo, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni».

1. 125. All'[articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni».

1. 126. All'[articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni».

1. 127. All'[articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni».

1. 128. All'[articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento;»;

b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»;

c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«6-*bis*) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

6-*ter*) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;

6-*quater*) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

6-*quinqües*) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;

6-*sexies*) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»;

d) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento;»;

f) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

«4-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-*bis*.

4-*quater*. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-*bis*, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».

1. 129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'[articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

1. 130. All'[articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

1. 131. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#), sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006.

1. 132. A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa ⁽³¹⁾.

(31) Comma così modificato dal comma 2-bis dell'*art. 42, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 133. All'*articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituite a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».

1. 134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle

quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

1. 135. All'articolo 13, comma 55, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole: «consorziate o socie» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico, a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».

1. 136. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

1. 137. La disposizione di cui al comma 136 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.

1. 138. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), le disposizioni previste dall'[articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

1. 139. [Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto ⁽³²⁾ ⁽³³⁾.

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decr. 13 marzo 2008](#) e il [D.Dirett. 18 dicembre 2009](#).

(33) Comma abrogato dal comma 2 dell'[art. 9, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

1. 140. [La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al comma 139 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:

a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;

b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi] ⁽³⁴⁾.

(34) Comma abrogato dal comma 2 dell'*art. 9, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

1. 140-bis. [Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi 139 e 140 e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio è trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:

a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;

b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al comma 139]

⁽³⁵⁾.

(35) Comma aggiunto dal comma 7 dell'*art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dal comma 2 dell'*art. 9, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*.

1. 141. All'*articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione precedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'*articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*».

1. 142. All'*articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, se»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-*bis*; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita».

1. 143. Nei casi di cui agli [articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale.

1. 144. Dopo l'[articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](#), è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - (*Rateazione delle somme dovute*) – 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#). Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica

l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'*articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'*articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'*articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni» ⁽³⁶⁾.

(36) Si tenga presente che il comma 1 dell'*art. 3-bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462* è stato modificato dall'*art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*.

1. 145. All'*articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'*articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca»;

b) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «il fideiussore» sono inserite le seguenti: «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola: «stesso» sono inserite le seguenti: «ovvero del terzo datore d'ipoteca».

1. 146. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e successive modificazioni, le parole: «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».

1. 147. Le disposizioni di cui al comma 144 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:

a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462*, e successive modificazioni;

b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462*, e successive modificazioni;

c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'*articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

1. 148. [Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009] ⁽³⁷⁾.

(37) Comma così modificato dal comma 4-bis dell'*art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e successivamente abrogato dal comma 5 dell'*art. 15, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*.

1. 149. Con regolamenti emanati ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi.

1. 150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133*, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'*articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'*articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni ⁽³⁸⁾.

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 maggio 2009*.

1. 151. All'*articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: «interamente partecipate dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;

b) al comma 3-*ter*, le parole da: «stipula» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*».

1. 152. All'articolo 3, comma 7-*bis*, del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,»;

b) dopo la parola: «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;

c) dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»;

d) dopo la parola: «acquirente» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria».

1. 153. All'articolo 3 del [decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

1. 154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli [articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del medesimo [decreto legislativo n. 112 del 1999](#), e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.

1. 155. All'articolo 6 del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli *articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'*articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile».

1. 156. Al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere *b)* e *d)* del numero 8-*ter)* dell'articolo 10»;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera *a)*, le parole: «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».

1. 157. La disposizione di cui al comma 156, lettera *a)*, si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla

lettera d) del numero 8-ter) dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, effettuate dal 1° ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 156, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1° gennaio 2008.

1. 158. All'*articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi».

1. 159. Al *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera *d*), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera *d*), quarto periodo, del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#), la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera *d*), terzo e quarto periodo, del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#) siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento»;

2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «, 3, primo e secondo periodo, e 3-*bis*»;

3) dopo il comma 9-*bis*, introdotto dal comma 155 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

«9-*ter*. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera *d*), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente:

«2-*quinquies*. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera *d*), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-*ter* dell'articolo 6».

1. 160. Al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo»;

b) all'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima».

1. 161. All'articolo 7, comma 4-*ter*, del [decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1994, n. 489](#), e successive modificazioni, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».

1. 162. All'articolo 17, sesto comma, lettera *a*), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), dopo le parole: «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».

1. 163. La disposizione di cui al comma 162 si applica dal 1° febbraio 2008.

1. 164. All'articolo [60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».

1. 165. All'articolo [62, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 41» sono soppresse.

1. 166. All'*articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»;

b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

1. 167. All'*articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008».

1. 168. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'*articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

1. 169. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'*articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

1. 170. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'*articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

1. 171. All'[articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, le parole da: «per gli otto periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

1. 172. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli [articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1998, n. 30](#), sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

1. 173. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008 ⁽³⁹⁾.

(39) Per l'ulteriore proroga del termine vedi il comma 8 dell'[art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203](#).

1. 174. All'[articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e successive modificazioni, le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalle seguenti: «scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte» e le parole: «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale

vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale» sono soppresse.

1. 175. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'*articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*.

1. 176. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*2-bis*. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *b)*». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del *decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2005, n. 244*.

1. 177. All'*articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».

1. 178. All'*articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa

comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](#)».

1. 179. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali»;

b) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente:

«16-*bis*. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Carburanti per motori:

Benzina euro 359,00 per 1.000 litri;

Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;

Gas di petrolio liquefatto (GPL) esenzione;

Gas naturale esenzione.

Combustibili per riscaldamento:

Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri;

GPL zero;

Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi».

1. 180. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al punto 16-*bis* della tabella A allegata al citato testo unico di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale

sostitutiva per le utenze esenti di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398](#), e successive modificazioni.

[1. 181. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 104.655.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾.

(40) Per l'incremento dello stanziamento previsto dal presente comma vedi il comma 23-*sexies* dell'[art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(41) Comma abrogato dall'[art. 2268, comma 1, n. 1066\), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), con la decorrenza prevista dall'[art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010](#).

1. 182. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero ⁽⁴²⁾.

(42) Per l'incremento dello stanziamento previsto dal presente comma vedi il comma 23-*septies* dell'[art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 183. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo, con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero ⁽⁴³⁾.

(43) Per l'incremento dello stanziamento previsto dal presente comma vedi il comma 23-*octies* dell'*art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 184. All'onere derivante dai commi 181, 182 e 183, pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 179.

1. 185. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il comma 16 dell'*articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, e successive modificazioni, è abrogato; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.

1. 186. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.

1. 187. All'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla [legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#), e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-*bis*) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;».

1. 188. L'efficacia della disposizione di cui al comma 187 decorre dal 1° gennaio 2008.

1. 189. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, numero 7-*bis*), della [legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#), e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato e la regione.

1. 190. Al comma 15 dell'[articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), e successive modificazioni, le parole: «e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata» sono soppresse.

1. 191. All'[articolo 2, primo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438](#), recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: «combustibili

liquidi e» sono soppresse. Il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all'[articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700](#), relativo ai prodotti di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.

1. 192. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall'[articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700](#), a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 191, le tabelle *A* e *B* allegate alla medesima legge vigenti alla data del 1° gennaio 2008. A decorrere dal 1° luglio 2008, in mancanza dell'emanazione del predetto provvedimento della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle *A* e *B* allegate alla predetta [legge n. 700 del 1975](#), nella formulazione in vigore al 1° gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti energetici che, in relazione all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.

1. 193. All'[articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 febbraio 1988, n. 47](#), il comma 4 è abrogato.

1. 194. L'[articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 gennaio 1992, n. 17](#), è abrogato.

1. 195. All'[articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 febbraio 1992, n. 66](#), i commi *1-ter*, *1-quater* e *1-quinquies* sono abrogati.

1. 196. L'articolo *8-bis* del *decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 gennaio 1992, n. 17*, è abrogato.

1. 197. Al citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera *e-ter*) è sostituita dalla seguente:

«*e-ter*) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera *a*). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito»;

b) all'articolo 51, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter*), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter*)».

1. 198. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter*), del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), è prorogata l'efficacia di quanto stabilito dal comma 399 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

1. 199. All'articolo 78, comma 25-*bis*, della [legge 30 dicembre 1991, n. 413](#), dopo le parole: «fine assistenziale» sono inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «dell'articolo 51» sono inserite le seguenti: «e di quelli di cui alla lettera *e-ter*) del comma 1 dell'articolo 10».

1. 200. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera *a*), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁴⁴⁾.

(44) Con [D.M. 25 marzo 2008](#) (Gazz. Uff. 7 giugno 2008, n. 132) è stato rideterminato l'importo degli assegni di cui al presente comma. Vedi, anche, il comma 25 dell'[art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203](#).

1. 201. Le disposizioni dell'[articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

1. 202. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

1. 203. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a sordi».

1. 204. Per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro ⁽⁴⁵⁾.

(45) Comma così modificato dal comma 7-bis dell'*art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 205. All'articolo 1, comma 1-*ter*, lettera *a*), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50».

1. 206. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'*articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

1. 207. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

1. 208. Alla lettera *i-sexies*) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,».

1. 209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del [decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52](#), e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

1. 210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

1. 211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie ⁽⁴⁶⁾.

(46) Vedi, anche, il [D.M. 7 marzo 2008](#).

1. 212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;

b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica ⁽⁴⁷⁾.

(47) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 7 marzo 2008](#).

1. 213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC) ⁽⁴⁸⁾:

a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;

b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;

c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;

d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;

f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;

g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;

g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'[articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, per ogni fine di legge ⁽⁴⁹⁾.

(48) Alinea così modificato dalla lettera a) del comma 9 dell'[art. 16-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(49) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 9 dell'[art. 16-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

1. 214. Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

1. 215. All'articolo 8 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica»;

b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente,» sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «una dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse.

1. 216. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 215 si intendono obbligatorie ⁽⁵⁰⁾.

(50) Le modalità applicative e il termine di decorrenza previsti dal presente comma sono stati stabiliti con [D.M. 3 marzo 2008](#) (Gazz. Uff. 15 marzo 2008, n. 64).

1. 217. All'articolo 4, comma 4-*bis*, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio». Limitatamente all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-*bis* dell'articolo 4 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008 ⁽⁵¹⁾.

(51) Periodo aggiunto dall'*art. 37-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

1. 218. Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, e successive modificazioni. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.

1. 219. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 218, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'*articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222*, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al citato comma 218, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, e successive modificazioni, ovvero la certificazione di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998*, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998*.

1. 220. L'Agenzia delle entrate, entro il 1° ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.

1. 221. All'[articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»;

b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.

1. 222. All'[articolo 6, primo comma, lettera g-ter\), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».

1. 223. Al comma 137 dell'[articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni,»;

b) il terzo periodo è soppresso.

1. 224. All'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»;

b) il comma 6 è abrogato.

1. 225. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'[articolo 52 del](#)

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati ⁽⁵²⁾.

(52) Vedi, anche, il comma 28-*sexies* dell'*art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 226. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'*articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

1. 227. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 43 a 45 del presente articolo.

1. 228. Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande ⁽⁵³⁾.

(53) Vedi, anche, il [D.M. 6 febbraio 2008](#).

1. 229. Il credito d'imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni ⁽⁵⁴⁾.

(54) Vedi, anche, il [D.M. 6 febbraio 2008](#).

1. 230. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze ⁽⁵⁵⁾.

(55) Vedi, anche, il [D.M. 6 febbraio 2008](#).

1. 231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 228 a 230 ⁽⁵⁶⁾.

(56) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 6 febbraio 2008](#).

1. 232. L'agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione

degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti d'importanza minore ⁽⁵⁷⁾.

(57) Vedi, anche, il *D.M. 6 febbraio 2008*.

1. 233. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni ⁽⁵⁸⁾.

(58) Vedi, anche, il *D.M. 6 febbraio 2008*.

1. 234. Il credito d'imposta di cui al comma 233, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* ⁽⁵⁹⁾.

(59) Vedi, anche, il *D.M. 6 febbraio 2008*.

1. 235. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 233 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze ⁽⁶⁰⁾.

(60) Vedi, anche, il [D.M. 6 febbraio 2008](#).

1. 236. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 233 a 235 ⁽⁶¹⁾.

(61) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 6 febbraio 2008](#).

1. 237. L'agevolazione di cui ai commi da 233 a 235, fermo restando il limite di cui al comma 234, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore ⁽⁶²⁾.

(62) Vedi, anche, il [D.M. 6 febbraio 2008](#).

1. 238. Alle imprese di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#), si applica l'[articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).

1. 239. Gli aiuti comunitari di cui all'[articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 marzo 2006, n. 81](#), esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).

1. 240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

1. 241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.

1. 242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

1. 243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, o dell'*articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257*, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

1. 244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

1. 245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 247. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.

1. 248. La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

1. 249. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 247 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'*articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.

1. 250. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo di cui al comma 249, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

1. 251. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».

1. 252. All'*articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici».

1. 253. Al primo comma dell'*articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».

1. 254. Al primo comma dell'*articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere

che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».

1. 255. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'[articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), come modificato, da ultimo, dal comma 254 del presente articolo, per il quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.

1. 256. Al comma 219 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la lettera *d*) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima».

1. 257. All'[articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le imprese confiscate ai sensi della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1».

1. 258. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

1. 259. Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.

1. 260. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 167 a 289 del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1. 261. Al [*decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-*bis*1;

b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo»;

b) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-*bis*, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse»;

c) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«In deroga al primo comma:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-*bis*1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti»;

d) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.

Agli effetti della lettera *b*) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo»;

e) all'articolo 19-*bis*1:

1) le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

«*a*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera *f*) dell'allegata tabella *B*, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore»;

2) alla lettera e), le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)» sono soppresse;

3) la lettera g) è abrogata;

f) nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: «non» è soppressa e il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari»;

g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate.

1. 262. All'articolo 6 della [legge 13 maggio 1999, n. 133](#), e successive modificazioni, i commi da 1 a 3-*bis* sono abrogati ⁽⁶³⁾.

(63) Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi quanto disposto dall'[art. 82, comma 16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#).

1. 263. All'articolo 44, [comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342](#), le parole: «con l'aliquota del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota ordinaria» ⁽⁶⁴⁾.

(64) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'[art. 41-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 264. In deroga all'articolo 3 della [legge 27 luglio 2000, n. 212](#):

a) le disposizioni di cui al comma 261, lettera b), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2008 ⁽⁶⁵⁾;

b) le disposizioni di cui al comma 261, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal 1° marzo 2008;

c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e al comma 263 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 261 si applicano dal 28 giugno 2007.

(65) Lettera così modificata dall'*art. 82, comma 16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

1. 265. In deroga all'*articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212*, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del *decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, valgono, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.

1. 266. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

1. 267. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

1. 268. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del [decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 2005, n. 244](#).

1. 269. All'articolo 12 del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), al comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo scontrino fiscale» sono inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi,».

1. 270. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del [decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.

1. 271. Al comma 37-bis dell'articolo 37 del [decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), le parole: «immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2009».

1. 272. Al comma 43 dell'articolo 37 del [decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004».

1. 273. All'articolo 2, comma 33, del [decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#), e successive modificazioni, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione».

1. 274. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalità» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è comunque contitolare,».

1. 275. All'articolo 9, comma 3-bis, del [decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#), e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla [legge 20 febbraio 2006, n. 96](#)».

1. 276. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650](#), gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative delle

disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agencia del territorio, adottato d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.

1. 277. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, gli uffici provinciali dell'Agencia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agencia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

1. 278. L'*articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche».

1. 279. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal conservatore.

1. 280. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, all'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 276 e 277, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria previste dai commi 278 e 279.

1. 281. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai sensi dell'*articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al *regio decreto 23 maggio 1924, n. 827*. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

1. 282. All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) dopo le parole: «quelli che, » sono inserite le seguenti: «dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e»;

2) le parole: «gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio» sono sostituite dalle seguenti: «insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«*a-bis*) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera *a*)».

1. 283. Le disposizioni di cui al comma 282 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008.

1. 284. Al comma 271 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».

1. 285. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 284, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro per l'anno 2009, è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

1. 286. Le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

1. 287. [L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma *2-bis* dell'*articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007] ⁽⁶⁶⁾.

(66) Comma abrogato dal comma 6 dell'*art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

1. 288. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'*articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'*articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005*, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

1. 289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e successive modificazioni, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

1. 290. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio ⁽⁶⁷⁾.

[\(67\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 7 marzo 2008](#).

1. 291. Il decreto di cui al comma 290 è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria ⁽⁶⁸⁾.

[\(68\)](#) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#).

1. 292. Il decreto di cui al comma 290, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

1. 293. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 290 è adottato qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro il 28 febbraio 2008.

1. 294. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 290 determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'*articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2002, n. 16*, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi previsti dall'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1999, n. 40*, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽⁶⁹⁾.

(69) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 gennaio 2010*.

1. 295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

1. 296. La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata

nella tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella citata tabella 1 allegata alla presente legge. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del presente comma ⁽⁷⁰⁾.

(70) Comma così modificato dal comma 2 dell'*art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*.

1. 297. La compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere dall'anno 2011, integra le seguenti risorse:

a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3, comma 12-*bis*, della *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;

b) trasferimenti di cui agli *articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;

c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'*articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;

d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'*articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2004, n. 47*, all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2005, n. 58*, e all'*articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

1. 298. A decorrere dall'anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#), e successive modificazioni, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 296 del presente articolo, determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

1. 299. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 298 è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 298 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti, come risultanti dai registri di carico e scarico previsti dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#). A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 298 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), finalizzati a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli [articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422](#), e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 298 e di quelle contenute nel presente comma ⁽⁷¹⁾.

(71) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'accisa sul gasolio per autotrazione, il [D.M. 11 aprile 2008](#).

1. 300. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale ⁽⁷²⁾.

(72) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

1. 301. A decorrere dall'anno 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di adottare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.

1. 302. [Le risorse per i servizi di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dall'anno 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è

individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 296] ⁽⁷³⁾.

(73) Comma abrogato dal comma 2 dell'*art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*.

1. 303. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, è esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'*articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

1. 304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'*articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, come modificato dal comma 306, e di cui all'*articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211*, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della *legge 26 febbraio 1992, n. 211*, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma ⁽⁷⁴⁾.

(74) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

1. 305. La ripartizione delle risorse di cui al comma 304 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 304 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'*articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, la lettera d) è abrogata ⁽⁷⁵⁾.

(75) Con *D.M. 23 aprile 2008* (Gazz. Uff. 12 maggio 2008, n. 110) sono stati definiti i criteri per la presentazione e selezione dei progetti da finanziare con le risorse destinate al completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

1. 306. All'*articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

1. 307. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee ⁽⁷⁶⁾.

(76) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

1. 308. A decorrere dall'anno 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 297 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 296. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 ⁽⁷⁷⁾ per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

(77) Per la proroga del termine vedi il comma 7 dell'[art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203](#).

1. 310. L'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 febbraio 1987, n. 18](#), si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'[articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151](#), e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

1. 311. I crediti vantati dalla società Ferrovie della Calabria s.r.l. nei confronti della regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all'*articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale governativa delle Ferrovie della Calabria e, per la parte residua, ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.

1. 312. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-*bis*, della *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, dall'*articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, e dall'*articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni.

1. 313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d'intesa con gli enti territoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-*bis*, del *decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*. Il complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.

1. 314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, anche in applicazione delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*. In tale Piano, oltre all'individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.

1. 315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 313, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.

1. 316. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli *articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di valorizzazione.

1. 317. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.

1. 318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'[articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166](#).

1. 319. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al comma 313 si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽⁷⁸⁾.

(78) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

[1. 320. All'articolo 27 del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-*ter*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»;

b) dopo il comma 13-*ter* sono inseriti i seguenti:

«13-*ter*.1. Il programma di cui al comma 13-*ter*:

a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

c) quantifica il costo della costruzione *ex novo* e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

13-*ter*.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-*ter* e 13-*ter*.1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni *ex novo*, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-*bis*, del [decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#). Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è

istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma»] ⁽⁷⁹⁾.

(79) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

1. 321. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010 ⁽⁸⁰⁾.

(80) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

1. 322. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.

1. 323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai

sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), e successive modificazioni.

1. 324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al fine di garantire che all'attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 ⁽⁸¹⁾.

(81) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

1. 325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 ⁽⁸²⁾ un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'[articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28](#). Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile ⁽⁸³⁾.

(82) Per la proroga del termine vedi il comma 4 dell'[art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#).

(83) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera a) del comma 9 dell'[art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#). La citata lettera a) è stata abrogata dal comma 13-ter dell'[art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il [D.M. 21 gennaio 2010](#).

1. 326. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione ⁽⁸⁴⁾.

(84) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera a) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*. La citata lettera a) è stata abrogata dal comma 13-ter dell'*art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'*articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28*, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso ⁽⁸⁵⁾;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28*, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'*articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004*, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta ⁽⁸⁶⁾;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004*, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾.

(85) Vedi, anche, il *D.M. 7 maggio 2009*.

(86) Vedi, anche, il *D.M. 21 gennaio 2010*.

(87) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 4 dell'*art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*.

(88) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera *a)* del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*. La citata lettera *a)* è stata abrogata dal comma 13-*ter* dell'*art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(89) Vedi, anche, il *D.M. 21 gennaio 2010*.

1. 328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ⁽⁹⁰⁾.

(90) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera *a)* del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*. La citata lettera *a)* è stata abrogata dal comma 13-*ter* dell'*art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹²⁾.

(91) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera *a)* del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*. La citata lettera *a)* è stata abrogata dal

comma 13-ter dell'art. 63, *D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(92) Vedi, anche, il *D.M. 7 maggio 2009*.

1. 330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere *b)*, numero 3), e *c)*, numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica ⁽⁹³⁾.

(93) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera *a)* del comma 9 dell'art. 5, *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*. La citata lettera *a)* è stata abrogata dal comma 13-ter dell'art. 63, *D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere *b)*, numero 3), e *c)*, numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla *legge 21 aprile 1962, n. 161*, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241* ⁽⁹⁴⁾.

(94) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera *a)* del comma 9 dell'art. 5, *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*. La citata lettera *a)* è stata abrogata dal comma 13-ter dell'art. 63, *D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il

costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28](#), e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film ⁽⁹⁵⁾.

(95) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 9 dell'[art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#). La citata lettera *a*) è stata abrogata dal comma 13-*ter* dell'[art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico] ^{(96) (97)}.

(96) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 9 dell'[art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#). La citata lettera *a*) è stata abrogata dal comma 13-*ter* dell'[art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(97) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 7 maggio 2009](#) e i due [D.M. 21 gennaio 2010](#).

1. 334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea] ⁽⁹⁸⁾.

(98) Il presente comma era stato abrogato dalla lettera *a*) del comma 9 dell'[art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#). La citata lettera *a*) è stata abrogata dal

comma 13-ter dell'*art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000 ⁽⁹⁹⁾.

(99) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 4 dell'*art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*.

1. 336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico ⁽¹⁰⁰⁾.

(100) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 7 maggio 2009*.

1. 337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*.

1. 338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'*articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28*, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli *articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni ⁽¹⁰¹⁾ ⁽¹⁰²⁾.

(101) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 4 dell'*art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*.

(102) Vedi, anche, il *D.M. 7 maggio 2009*.

1. 339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'*articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28*, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli *articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni ⁽¹⁰³⁾ ⁽¹⁰⁴⁾.

(103) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 4 dell'*art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*.

(104) Vedi, anche, il *D.M. 7 maggio 2009*.

1. 340. Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico ⁽¹⁰⁵⁾.

(105) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 7 maggio 2009](#).

1. 341. Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

1. 342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'[articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28](#), e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12 ⁽¹⁰⁶⁾.

(106) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

1. 343. L'efficacia dei commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

1. 344. Al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3-*bis*, le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Dichiarazione sostitutiva unica*). – 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'[articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;

c) all'articolo 4-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#)»;

2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;

d) all'articolo 6:

1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;

2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»;

3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;

4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle entrate».

1. 345. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'[articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.](#)

165, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della presente legge, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero può ricorrere alla mobilità, anche ai sensi dell'*articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. L'utilizzo delle graduatorie di cui al periodo precedente è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può altresì utilizzare, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all'*articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, anche per procedere a nuove assunzioni.

1. 346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della *legge 24 marzo 2001, n. 89*, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della *legge 6 febbraio 2004, n. 36*;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di

età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'*articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006*, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'*articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1° settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l'Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345, è prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane.

1. 347. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005 ⁽¹⁰⁷⁾.

(107) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 3, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208*.

1. 348. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'*articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

1. 349. Per le esigenze di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'*articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*.

1. 350. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

1. 351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636*, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione ⁽¹⁰⁸⁾.

(108) Vedi, anche, il comma *2-bis* dell'*art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 352. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

1. 353. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'*articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle *E* e *F* allegate al citato *decreto legislativo n. 545 del 1992* ⁽¹⁰⁹⁾.

(109) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per la determinazione del numero delle sezioni e degli organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, il *D.M. 11 aprile 2008*; per i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, la *Del. 19 ottobre 2010, n. 2252*. Con *D.M. 20 marzo 2008* (Gazz. Uff. 31 maggio 2008, n. 127) è stata disposta l'articolazione in collegi delle sezioni della Commissione tributaria centrale.

1. 354. Per l'attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'*articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali ⁽¹¹⁰⁾.

(110) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

1. 355. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

1. 356. Le amministrazioni di cui ai commi 345, 346, 349 e 355 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357.

1. 357. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'*articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è disposto con le modalità di cui all'*articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*.

1. 358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'*articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

1. 359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008 ⁽¹¹¹⁾, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

(111) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'*art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*.

1. 360. Al fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'*articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:

a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;

b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.

1. 361. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

1. 362. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'*articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in applicazione della normativa vigente.

1. 363. [I soggetti di cui all'*articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni] ⁽¹¹²⁾.

(112) Comma abrogato dal comma 4 dell'*art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*. Per il regolamento di esecuzione del presente comma vedi il *D.M. 2 ottobre 2009, n. 163*.

1. 364. [Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'*articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli] ⁽¹¹³⁾.

(113) Comma abrogato dal comma 4 dell'*art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*.

1. 365. [Le disposizioni di cui ai commi 363 a 364 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009] ⁽¹¹⁴⁾.

(114) Comma abrogato dal comma 4 dell'*art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*.

1. 366. [In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363] ⁽¹¹⁵⁾.

(115) Comma abrogato dal comma 4 dell'*art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*.

1. 367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'*articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre*

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiatione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività ⁽¹¹⁶⁾:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#), e successive modificazioni ⁽¹¹⁷⁾;

b) iscrizione a ruolo del credito ⁽¹¹⁸⁾;

c) [iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo] ⁽¹¹⁹⁾.

(116) Alinea così modificato dalla lettera a) del comma 7 dell'[art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(117) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 7 dell'[art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(118) Lettera così sostituita dalla lettera c) del comma 7 dell'[art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(119) Lettera abrogata dalla lettera d) del comma 7 dell'[art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

1. 368. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli [articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#). Le convenzioni di cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

1. 369. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.

1. 370. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

1. 371. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

1. 372. [Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002](#) e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo] ⁽¹²⁰⁾.

(120) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'[art. 68, L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

1. 373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza

carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

1. 374. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono inserite le seguenti: «, ai fini fiscali,»;

2) la parola: «italiani» è sostituita dalle seguenti: «degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*,»;

3) dopo le parole: «non possiedano» sono inserite le seguenti: «al momento dell'opzione»;

4) le parole: «dell'1 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»;

b) al comma 120, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine»;

c) al comma 134, le parole: «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'*articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289*, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli»;

d) dopo il comma 134 è inserito il seguente:

«134-*bis*. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6».

1. 375. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'*articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261*, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo previsto dall'*articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*.

1. 376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione ⁽¹²¹⁾.

(121) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'*art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172* e poi così modificato dal comma 3-bis dell'*art. 15, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

1. 377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del *decreto legislativo n. 300 del 1999* sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al *decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2001, n. 317*, e successive modificazioni, e al *decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2006, n. 233*, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo *decreto-legge n. 181 del 2006*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 233 del 2006*, e successive modificazioni ⁽¹²²⁾.

(122) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'*art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90*.

1. 378. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono ridotti del 20 per cento dal 1° gennaio 2008.

1. 379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono modificate e integrate come segue:

a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;

b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;

c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:

«678-*bis*. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra»;

d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:

«679-*bis*. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti»;

e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:

«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-*bis*. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di

miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

681-*bis*. Per gli enti di cui al comma 679-*bis* che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista»;

f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;

g) il comma 684 è sostituito dal seguente:

«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno»;

h) il comma 685 è sostituito dal seguente:

«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito

il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-*bis* e 681-*bis*. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno»;

l) dopo il comma 685 è inserito il seguente:

«685-*bis*. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria»;

l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno»;

m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:

«686-*bis*. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti».

1. 380. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'[articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è estesa anche nei confronti delle università non statali di cui all'[articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#).

1. 381. [I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza] ⁽¹²³⁾.

(123) Comma abrogato dal comma 10 dell'*art. 62, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come sostituito dal comma 1 dell'*art. 3, L. 22 dicembre 2008, n. 203*.

1. 382. [I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto] ⁽¹²⁴⁾.

(124) Comma abrogato dal comma 10 dell'*art. 62, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come sostituito dal comma 1 dell'*art. 3, L. 22 dicembre 2008, n. 203*.

1. 383. [La regione o l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività] ⁽¹²⁵⁾.

(125) Comma abrogato dal comma 10 dell'*art. 62, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come sostituito dal comma 1 dell'*art. 3, L. 22 dicembre 2008, n. 203*.

1. 384. [Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza] ⁽¹²⁶⁾.

(126) Comma abrogato dal comma 10 dell'*art. 62, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come sostituito dal comma 1 dell'*art. 3, L. 22 dicembre 2008, n. 203*.

1. 385. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

1. 386. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'*articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

1. 387. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'*articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468*, introdotto dall'*articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362*, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Articolo 2

Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

(commento di giurisprudenza)

2. 1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del [decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° marzo 2005, n. 26](#).

2. 2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'[articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

2. 3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'[articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), confermate per l'anno 2007 dall'[articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono prorogate per l'anno 2008.

2. 4. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera *l*) del comma 3-*bis* dell'*articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*, introdotta dall'*articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera *l*) ⁽¹²⁷⁾ ⁽¹²⁸⁾.

(127) La Corte costituzionale, con *sentenza 14-22 luglio 2009, n. 227* (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

(128) La Corte costituzionale, con *ordinanza 6 - 15 ottobre 2010, n. 298* (Gazz. Uff. 20 ottobre 2010, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

2. 5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'*articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137*, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro ⁽¹²⁹⁾. [A partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'*articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007* sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma] ⁽¹³⁰⁾ ⁽¹³¹⁾.

(129) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 11 dell'*art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*. La Corte costituzionale, con *sentenza 9-13 marzo 2009, n. 74* (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato: *a*) l'illegittimità dell'art. 2, comma 5, primo periodo, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*; *b*) ai sensi dell'*art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità dell'art. 47-*ter*, comma 1, primo periodo, del *decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31*, e

dell'art. 41, comma 11, primo periodo, del [decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207](#).

(130) Periodo soppresso dall'[art. 47-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo.

(131) Vedi, anche, il comma 21 dell'[art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#).

2. 6. Il comma 10 dell'[articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.

2. 7. Dopo l'articolo 20.1 del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), è inserito il seguente:

«Art. 20.2. - (*Spazi riservati ed esenzione dal diritto*) – 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-*bis*, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».

2. 8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 ⁽¹³²⁾, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

(132) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'*art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*.

2. 9. Il comma 3 dell'*articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, come modificato dall'*articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.

2. 10. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

2. 11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della *direttiva 2004/38/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al *decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30*. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi ⁽¹³³⁾.

(133) Le modalità di riparto ed erogazione del contributo previsto dal presente comma sono state determinate con *D.M. 28 aprile 2008* (Gazz. Uff. 16 maggio 2008, n. 114) e con *D.M. 3 settembre 2009* (Gazz. Uff. 23 settembre 2009, n. 221).

2. 12. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

2. 13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono aggiunte, in fine, le parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».

2. 14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del [decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 febbraio 1995, n. 35](#), e successive modificazioni, e del [decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 ottobre 1995, n. 438](#), e successive modificazioni, e finalizzate all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.

2. 15. Gli alloggi di cui all'[articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'[articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#). I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato [articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003](#) resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'[articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), nonché per le

assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

2. 16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. 17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro il 30 settembre 2008 provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione ⁽¹³⁴⁾ ⁽¹³⁵⁾.

(134) Comma così modificato dal comma 5 dell'[art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata disposta dall'[art. 4, D.L. 30 giugno 2008, n. 113](#), non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis. Vedi, anche, il [D.P.C.M. 19 novembre 2008](#).

(135) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11 - 15 gennaio 2010, n. 11](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17 e 18, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione.

2. 18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:

a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;

b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;

c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni ⁽¹³⁶⁾ ⁽¹³⁷⁾.

(136) Vedi, anche, il [D.P.C.M. 19 novembre 2008](#).

(137) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11 - 15 gennaio 2010, n. 11](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17 e 18, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione.

2. 19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali ⁽¹³⁸⁾

⁽¹³⁹⁾.

(138) Vedi, anche, il [D.P.C.M. 19 novembre 2008](#).

(139) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11 - 15 gennaio 2010, n. 11](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il

Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17 e 18, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione.

2. 20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;

c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare ⁽¹⁴⁰⁾ ⁽¹⁴¹⁾ ⁽¹⁴²⁾.

(140) La Corte costituzionale, con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 237](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(141) Vedi, anche, il [D.P.C.M. 19 novembre 2008](#).

(142) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11 - 15 gennaio 2010, n. 11](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il

Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17 e 18, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione.

2. 21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 ottobre 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto ⁽¹⁴³⁾ ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾.

(143) La Corte costituzionale, con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 237](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente ultimo periodo, che prevede «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

(144) Comma così modificato dal comma 6 dell'*art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata disposta dall'*art. 4, D.L. 30 giugno 2008, n. 113*, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-*bis*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 19 novembre 2008*.

(145) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11 - 15 gennaio 2010, n. 11](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17 e 18, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione.

2. 22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i

rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva ⁽¹⁴⁶⁾ ⁽¹⁴⁷⁾.

(146) La Corte costituzionale, con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 237](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

(147) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11 - 15 gennaio 2010, n. 11](#) (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17 e 18, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione.

2. 23. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici». La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

2. 24. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».

2. 25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;

b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso.

2. 26. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - (*Divieto di cumulo*) – 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

2. 27. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (*Rimborso delle spese di viaggio*) – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

2. 28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali ⁽¹⁴⁸⁾.

(148) Comma così modificato prima dall'[art. 35-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione, poi dall'[art. 4, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154](#) ed infine dal comma 1-ter dell'[art. 3, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti» ⁽¹⁴⁹⁾.

(149) Sui termini per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'[art. 42-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#), in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al

responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967](#), e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli [articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95](#), e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

2. 31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'[articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

2. 32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31 ⁽¹⁵⁰⁾.

(150) Con *Decr. 15 luglio 2008* (Gazz. Uff. 22 luglio 2008, n. 170) è stato approvato il modello per la certificazione relativa al contenimento delle spese degli enti locali. Per la quantificazione dell'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008, vedi il *Decr. 30 ottobre 2009*.

2. 32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale ⁽¹⁵¹⁾.

(151) Comma aggiunto dal comma 4-bis dell'*art. 40, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

2. 33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. 34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

2. 35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959](#), nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'[articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) ⁽¹⁵²⁾ ⁽¹⁵³⁾.

(152) Sull'applicabilità della riduzione prevista dal presente comma vedi l'[art. 27, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(153) La Corte costituzionale, con [sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125](#) (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'[art. 2, comma 36](#), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, e all'[art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#); ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 2, comma 35](#), sollevata in riferimento ai medesimi parametri.

2. 36. [In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con lo Stato possono procedere alla soppressione o al riordino dei consorzi, di cui al medesimo comma 35, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'[articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attività. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 37, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di

bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in caso di riordino i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale] ⁽¹⁵⁴⁾ ⁽¹⁵⁵⁾.

(154) Comma abrogato dall'*art. 27, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(155) La Corte costituzionale, con *sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125* (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'*art. 2, comma 36*, sollevata, in riferimento agli *artt. 117 e 118 della Costituzione*, nonché agli *artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione*, e all'*art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 2, comma 35*, sollevata in riferimento ai medesimi parametri.

2. 37. [Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative] ⁽¹⁵⁶⁾.

(156) Comma abrogato dall'*art. 27, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 38. Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli *articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, valutazione

prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di migioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

2. 39. All'articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti»;

b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6. (L)»;

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

2. 39-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea ⁽¹⁵⁷⁾.

(157) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 42, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'*articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. 41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli

interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati ⁽¹⁵⁸⁾ ⁽¹⁵⁹⁾.

(158) Comma così modificato dal comma 14 dell'*art. 27, L. 23 luglio 2009, n. 99*.

(159) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*. Vedi, anche, il comma 9 dell'*art. 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*.

2. 42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'*articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 41, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali.

2. 43. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali, il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'*articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2007, n. 127*, e successive modificazioni, è integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

2. 45. La disposizione di cui all'*articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'*articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006*.

2. 46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

2. 46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'*articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze ⁽¹⁶⁰⁾.

(160) Comma aggiunto dall'*art. 17, comma 32, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.*

2. 47. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

2. 48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in *tranche* successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'*advisor* contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.

2. 49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.

2. 50. All'articolo 1, comma 796, lettera *b*), quarto periodo, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti

un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'*articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44*».

2. 51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono adottate le disposizioni attuative del comma 50 e del presente comma.

2. 52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all'*articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 53. La disposizione di cui al comma 52 si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del *decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223*.

2. 55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera *g*), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro il mese di giugno 2008, sono individuate tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'[articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), e successive modificazioni.

2. 56. Il contingente di cui all'[articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967](#), e successive modificazioni, viene conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008, adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. 57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'[articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), che per l'anno 2008 è integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 15 milioni di euro ⁽¹⁶¹⁾.

(161) Comma così modificato dal numero 1) della lettera *b*) del comma 9 dell'[art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell'[articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006](#), nel maggior

limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.

2. 59. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:

a) 9 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali ⁽¹⁶²⁾;

b) 4 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla *legge 3 marzo 1971, n. 153* ⁽¹⁶³⁾.

(162) Lettera così modificata dal numero 2) della lettera *b)* del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

(163) Lettera così modificata dal numero 2) della lettera *b)* del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008 ⁽¹⁶⁴⁾.

(164) Comma così modificato dal numero 3) della lettera *b*) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 62. Per il funzionamento dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unità di crisi dei Paesi dell'Unione europea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 400.000 euro.

2. 63. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del «G8», il Ministero degli affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui all'*articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006*, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

2. 64. Per l'organizzazione del vertice «G8» previsto per l'anno 2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.

2. 65. La somma di cui al comma 64 può essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare riferimento al comune della Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.

2. 66. Piena e diretta esecuzione è data alla [decisione n. 2007/436/CE/Euratom](#) del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.

2. 67. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla [legge 10 gennaio 2004, n. 17](#), è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per sostenere l'attività dell'*Inter Academy Medical Panel* (IAMP) ⁽¹⁶⁵⁾.

[\(165\)](#) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 68. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai del 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e di euro 67.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'Iniziativa centro-europea (INCE).

2. 70. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽¹⁶⁶⁾.

(166) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

[2. 71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla *legge 14 novembre 2000, n. 331*, nonché dalla tabella C allegata alla *legge 23 agosto 2004, n. 226*, così come rideterminati dall'*articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008] ⁽¹⁶⁷⁾.

(167) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

[2. 72. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'*articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006*, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008] ⁽¹⁶⁸⁾.

(168) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

[2. 73. La dotazione del fondo istituito dall'*articolo 1, comma 899, della citata legge n. 296 del 2006* è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei

quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza] ⁽¹⁶⁹⁾.

(169) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

[2. 74. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri»] ⁽¹⁷⁰⁾.

(170) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

2. 75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è determinato il relativo contingente di personale. Restano, in ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

2. 76. All'istituzione del Nucleo di cui al comma 75 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. 77. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'*articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono essere effettuati anche nel 2008.

[2. 78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti, ai genitori, nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 ⁽¹⁷¹⁾ ⁽¹⁷²⁾.

(171) Comma così modificato dal comma 3 dell'*art. 3, D.L. 4 novembre 2009, n. 152*. Vedi, anche, il *D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37*.

(172) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 1066), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

[2. 79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni ⁽¹⁷³⁾dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della*

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206 ⁽¹⁷⁴⁾ ⁽¹⁷⁵⁾.

(173) Per la proroga del termine vedi l'*art. 13, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*.

(174) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37*.

(175) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 1066), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

[**2.** 80. La dotazione del Fondo istituito all'*articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 ⁽¹⁷⁶⁾ ⁽¹⁷⁷⁾.

(176) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

(177) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 1066), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

[**2.** 81. L'autorizzazione di spesa di cui al *decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264*, è ridotta dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010] ⁽¹⁷⁸⁾.

(178) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 1066), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

2. 82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, e successive modificazioni.

2. 83. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.

2. 84. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'*articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272*, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

2. 85. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008.

2. 86. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#).

2. 87. Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al comma 86 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ⁽¹⁷⁹⁾.

(179) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decr. 19 dicembre 2008](#).

2. 88. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'[articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

2. 89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. (L).

2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del dieci per cento. (L)»;

b) all'articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37»;

c) all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;

d) all'articolo 22 (L), comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;

e) all'articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)».

2. 90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

2. 91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del [decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2007, n. 17](#), a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di

cui all'*articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'*articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537* ⁽¹⁸⁰⁾.

(180) Vedi, anche, l'*art. 5, O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3641* e l'*art. 27, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183*.

2. 92. In relazione a quanto previsto dall'*articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi è garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi dell'*articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

2. 93. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e successive modificazioni, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-*bis*, della *legge 1° aprile 1981, n. 121*.

2. 94. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 92, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del *decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*, e successive modificazioni, è incrementato fino a nove unità.

2. 95. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al [decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B» sono soppresse; all'articolo 2, il comma 8 è abrogato;

c) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B,» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

d) all'articolo 13, comma 1, le parole: «dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e» sono soppresse;

e) all'articolo 58, comma 3, le parole: «e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono soppresse;

f) all'articolo 59, comma 1, le parole: «e dai dirigenti generali di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

g) all'articolo 62, comma 3, le parole: «un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

h) all'articolo 64, comma 2, le parole: «di livello B» sono soppresse.

2. 96. Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63.000 euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.

2. 97. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. 98. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'*articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

2. 99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera è

autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 ⁽¹⁸¹⁾.

(181) Vedi, anche, il comma 2 dell'*art. 3-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla *legge 9 marzo 1971, n. 98*, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006 ⁽¹⁸²⁾, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

(182) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'*art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*.

2. 101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate ⁽¹⁸³⁾.

(183) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 15 gennaio 2009*.

2. 102. [Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno,

il «Fondo per la legalità». Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#), e successive modificazioni] ⁽¹⁸⁴⁾.

(184) Comma abrogato dal comma 25 dell'[art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 103. [A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 102 sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità] ⁽¹⁸⁵⁾.

(185) Comma abrogato dal comma 25 dell'[art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 104. [Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 102 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi 102 e 103] ⁽¹⁸⁶⁾.

(186) Comma abrogato dal comma 25 dell'[art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'[articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302](#), e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'[articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i

benefici di cui all'*articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206*, come modificato dal comma 106.

2. 106. Alla *legge 3 agosto 2004, n. 206*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;

b) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'*articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407*, e successive modificazioni»;

c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'*articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203*»;

d) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento»;

e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo».

2. 107. Al *decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 marzo 1998, n. 61*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati»;

b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: «alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;

c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000*) – 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile»;

d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;

e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma, quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;

f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare.

5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010».

2. 108. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 107, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 107.

2. 109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ⁽¹⁸⁷⁾.

(187) Vedi, anche, i commi da 2 a 5 dell'*art. 3, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162*.

2. 110. I soggetti di cui all'*articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008 ⁽¹⁸⁸⁾. Il mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma ⁽¹⁸⁹⁾.

(188) Per la proroga del termine vedi il comma *7-bis dell'art. 42, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(189) Comma così modificato dal comma *4-quater dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 111. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 110, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'*articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della *legge n. 468 del 1978*, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

2. 112. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio.

2. 113. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 luglio 1999, n. 226*, i termini previsti dall'*articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

2. 114. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'*ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3621*, è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

2. 115. Ad integrazione di quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982, di cui alla *legge 23 gennaio 1992, n. 32*, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ⁽¹⁹⁰⁾.

(190) Vedi, anche, i due *Decr. 26 marzo 2010*.

2. 116. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e 1011 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, avviene nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180*.

2. 117. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, dopo le parole: «avevano la residenza» sono inserite le seguenti: «o la sede operativa».

2. 118. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni di Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e per la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a prevenire le conseguenze di eccezionali eventi alluvionali, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. 119. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le categorie di beneficiari e le modalità per accedere ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 118.

2. 120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'*articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

2. 121. Al fine di favorire l'accesso al credito e al mercato dei capitali da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154*, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono destinate agli interventi di cui all'*articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*.

2. 122. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è rifinanziata per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

2. 123. Le disponibilità già destinate al fondo per le crisi di mercato agricolo, di cui all'[articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma 122.

2. 124. All'[articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è aggiunta la seguente lettera:

«*f-bis*) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».

2. 125. Per l'attuazione degli interventi di cui all'[articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313](#), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all'[articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) ⁽¹⁹¹⁾.

(191) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della [decisione 97/612/CE](#) della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2009, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di

riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽¹⁹²⁾.

(192) Comma così modificato dal comma 1-ter dell'*art. 23, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'*articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

2. 128. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.

2. 129. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del *decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2005, n. 231*, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 127.

2. 130. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 129 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

2. 131. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.

2. 132. Per le finalità di cui ai commi da 127 a 131 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del [decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 2005, n. 244](#).

2. 133. Per le attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui all'[articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1060, lettera c), della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto Piano, l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata di quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'[articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e

all'articolo 1, comma 78, lettera *b*), della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), che conseguentemente vengono soppresse.

2. 134. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#), che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;

b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera *a*). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.

2. 135. Dopo l'[articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206](#), recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. – 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresì con il nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, ai sensi della definizione recata dal numero 8) dell'[articolo 2 del regolamento \(CE\) n. 1857/2006](#) della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) della Commissione, del 12 gennaio 2001, e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera

c), del Trattato istitutivo della Comunità europea e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto previsto dall'*articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006*, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 150 milioni di euro al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato *regolamento (CE) n. 1857/2006*» ⁽¹⁹³⁾.

(193) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 136. Ai fini della piena attuazione della *direttiva 2001/77/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

2. 137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'*articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006*, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009. Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ⁽¹⁹⁴⁾.

(194) Comma così modificato prima dal comma 7 dell'*art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dall'*art. 9, D.L. 6 novembre 2008, n. 172*. La stessa modifica prevista dal *D.L. n. 97/2008* era stata disposta dall'*art. 5, D.L. 30 giugno 2008, n. 113*, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 1-*octies* dell'*art. 33, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 138. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

2. 139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'*articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 marzo 2006, n. 81*, come sostituito dall'*articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico ⁽¹⁹⁵⁾.

(195) Per la modifica della quota prevista dal presente comma vedi il *D.M. 25 gennaio 2010*.

2. 140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ⁽¹⁹⁶⁾.

(196) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 25 gennaio 2010](#).

2. 141. Ai sensi dell'[articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481](#), a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera *b*), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.

2. 142. All'[articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 2005, n. 80](#), le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».

2. 143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:

a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'*articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani ⁽¹⁹⁷⁾.

(197) Comma così modificato dal comma 1-*bis* dell'*art. 9, D.L. 6 novembre 2008, n. 172*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'*articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'*articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*.

2. 145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di

intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'[articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#). La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. 146. All'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

2. 147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'[articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

2. 148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per

MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'[articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. 149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno ⁽¹⁹⁸⁾.

(198) Il presente comma era stato soppresso dal comma 1 dell'[art. 45, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#). La soppressione non è più prevista dalla formulazione del suddetto art. 45 dopo la conversione in legge.

2. 149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della [direttiva 2009/28/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'80 per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso ⁽¹⁹⁹⁾.

(199) Comma aggiunto dal comma 3 dell'*art. 45, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere *b)* e *c)* del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica ⁽²⁰⁰⁾;

b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alla tabella 2 ⁽²⁰¹⁾;

d) sono aggiornate le direttive di cui all'*articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'*articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387* ⁽²⁰²⁾.

(200) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 18 dicembre 2008*.

(201) Lettera così modificata dal comma 7 dell'*art. 42, L. 23 luglio 2009, n. 99*.

(202) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 18 dicembre 2008*.

2. 151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera *d)*, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.

2. 152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, termine non prorogabile, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata assegnati dopo il 31 dicembre 2007. Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento ⁽²⁰³⁾.

(203) Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 27, dal comma 13 dell'art. 30 e dal comma 8 dell'art. 42, L. 23 luglio 2009, n. 99.

2. 153. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica ⁽²⁰⁴⁾.

(204) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Del. 8 gennaio 2009*, n. ARG/elt 1/09.

2. 154. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 20 del *decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*;

b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

2. 155. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, unitamente ai certificati di cui al comma 144.

2. 156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

2. 157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20*, resta fermo in otto anni.

2. 158. All'*articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;

b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;

d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;

f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;

g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;

h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».

2. 159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'[articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), introdotto dall'[articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239](#).

2. 160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del [decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#).

2. 161. Al [decreto legislativo n. 387 del 2003](#) è allegata la seguente tabella:

«Tabella A (Articolo 12)

	Fonte	Soglie
1	Eolica	60 kW
2	Solare fotovoltaica	20 kW
3	Idraulica	100 kW
4	Biomasse	200 kW
5	Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW».

2. 162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma ⁽²⁰⁵⁾.

(205) Comma così modificato dal comma 3 dell'*art. 3-quater, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 1 e 2 del citato art. 3-quater.

2. 163. [A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica] ⁽²⁰⁶⁾.

(206) Comma abrogato dal comma 4 dell'*art. 3-quater, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 1 e 2 del citato art. 3-quater.

2. 164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. 165. Al comma 2 dell'*articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*f-bis*) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'*articolo 23 della direttiva 2003/54/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera *b*), della *legge 14 novembre 1995, n. 481*, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di

rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;

f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera *f-quater*) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera *f*) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».

2. 166. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

2. 167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro 2020 ed i

successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:

a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;

b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;

c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati ⁽²⁰⁷⁾.

(207) Comma così sostituito dall'*art. 8-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.

2. 169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

2. 170. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui

al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

2. 171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

2. 172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

2. 173. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali o regioni sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b3*), del medesimo decreto ⁽²⁰⁸⁾.

(208) Comma così modificato dal comma 13 dell'*art. 30, L. 23 luglio 2009, n. 99*.

2. 174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'*articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

2. 175. All'*articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle seguenti: «nuove gare» e le parole: «limitatamente al periodo di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'*articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-*quater*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».

2. 176. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello locale e globale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma

italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con le modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.

2. 177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²⁰⁹⁾.

(209) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra scienza e società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nel rispetto del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²¹⁰⁾.

(210) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 179. Per le finalità di cui all'[articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1996, n. 421](#), sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del [decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 2005, n. 80](#).

2. 180. Per le finalità di cui all'[articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266](#), è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. 181. Per le finalità di cui all'[articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del [decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 2005, n. 80](#).

2. 182. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».

2. 183. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della [legge 25 febbraio 1992, n. 215](#), e successive modificazioni, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al capitolo 7445 «Fondo per la competitività», piano di gestione 18, e al capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese» piano di gestione 05, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

2. 184. Al comma 842 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e turistiche».

2. 185. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito dall'[articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 marzo 2006, n. 81](#), ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

2. 186. Il Comitato di cui al comma 185 è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi

o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato
(211).

(211) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 27 novembre 2008](#).

2. 187. In favore del Comitato di cui al comma 185 è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.

2. 188. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010, ai sensi del [decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1986, n. 44](#), dell'[articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 marzo 1995, n. 95](#), dell'[articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#), dell'[articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 1997, n. 135](#), dell'[articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), e del titolo I del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185](#), rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi conseguenti all'allungamento e alla rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto [decreto-legge n. 786 del 1985](#) (212).

(212) Comma così modificato dal comma 45 dell'[art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.

2. 189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188 si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I del [decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185](#), ed ai relativi regolamenti di attuazione.

2. 190. Per l'attuazione dei commi 188 e 189 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ⁽²¹³⁾.

(213) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 191. Al comma 6, lettera *b*), dell'[articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2007, n. 127](#), le parole: «richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «. Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008».

2. 192. All'[articolo 23 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), le parole: «Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali».

2. 193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la

destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:

a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche simili e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali ⁽²¹⁴⁾;

b) le modalità di impiego delle risorse di cui all'*articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135*, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale ⁽²¹⁵⁾.

(214) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *Decr. 21 ottobre 2008* e il *D.M. 9 luglio 2010*.

(215) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *Decr. 21 ottobre 2008* e il *D.M. 9 luglio 2010*.

2. 194. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala e il contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure devono privilegiare le azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedurali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici ⁽²¹⁶⁾.

(216) La Corte costituzionale, con *sentenza 11-20 marzo 2009, n. 76* (Gazz. Uff. 25 marzo 2009, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui stabilisce che i regolamenti da esso previsti siano adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano», invece

che «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

2. 195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali e internazionali che intendono promuovere progetti di investimento volti a incrementare e a riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di cui al comma 194.

2. 196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.

2. 197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

2. 198. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare

l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ⁽²¹⁷⁾.

(217) Comma così sostituito dall'*art. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

2. 199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'*articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*. Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ⁽²¹⁸⁾.

(218) Comma prima sostituito dall'*art. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 1 dell'*art. 23, L. 23 luglio 2009, n. 99*.

2. 200. Il Garante di cui al comma 198 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni ⁽²¹⁹⁾.

(219) Comma così modificato dall'*art. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

2. 201. Il Garante di cui al comma 198 riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative ⁽²²⁰⁾.

(220) Comma così modificato dall'*art. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

2. 202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

2. 203. Alle attività svolte ai sensi dei commi da 196 al presente comma le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione dei commi da 196 al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 204. Per il completamento degli interventi di cui agli *articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522*, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.

2. 205. Per il completamento degli interventi di cui all'*articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88*, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²²¹⁾.

(221) Comma così modificato dal numero 4) della lettera *b*) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 206. Per il completamento degli interventi previsti dall'*articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni, in applicazione del *regolamento (CE) n. 1177/2002* del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004 ⁽²²²⁾.

(222) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 207. Ai sensi dell'*articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999* del Consiglio, del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 206 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.

2. 208. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13*, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

2. 209. Il fondo di cui all'*articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13*, è integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²²³⁾.

(223) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 210. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ⁽²²⁴⁾.

(224) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 211. Il fondo di cui al comma 210 ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per l'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.

2. 212. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 210 e 211, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.

2. 213. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi da 210 a 212, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 210. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.

2. 214. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

2. 215. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

2. 216. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), le parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.

2. 217. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti: «e del capo VI del titolo II».

2. 218. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

2. 219. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il

bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

2. 220. L'efficacia del comma 218 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

2. 221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'*articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 marzo 2006, n. 80*, sono prorogati per l'anno 2008

⁽²²⁵⁾.

(225) per l'ulteriore proroga dei benefici di cui al presente comma vedi il comma 1-*decies* dell'*art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 222. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, e di cui all'*articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13*, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 milioni di euro per l'anno 2008.

2. 223. Per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009 ⁽²²⁶⁾.

(226) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 224. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla *decisione n. 884/2004/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuativi.

2. 225. Per gli interventi previsti dall'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1999, n. 40*, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.

2. 226. Al fondo istituito dall'*articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. 227. Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate ⁽²²⁷⁾.

(227) Per l'interpretazione autentica dell'espressione «in forma associata» contenuta nel presente comma vedi l'*art. 55, L. 23 luglio 2009, n. 99*.

2. 228. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454*, sono ridotte di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.

2. 229. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454*, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.

[2. 230. Gli oneri previsti dalla tabella *E*, allegata alla *legge 23 agosto 2004, n. 226*, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010] ⁽²²⁸⁾.

(228) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

2. 231. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51*, è ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.

2. 232. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al *decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 novembre 2002, n. 265*, e al relativo regolamento di attuazione di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205*, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. 233. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del *decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 novembre 2002, n. 265*, è soppressa ⁽²²⁹⁾.

(229) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 234. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento ⁽²³⁰⁾.

(230) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 235. La programmazione degli interventi di cui al comma 234 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

2. 236. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del [decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250](#), sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari:

a) per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto nonché per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;

b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

2. 237. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'[articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166](#), e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2005, n. 21](#), nonché al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340](#), e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'[articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002](#).

2. 238. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340](#), prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto dal comma 239.

2. 239. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 237 e 238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il periodo di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi 237 e 238.

2. 240. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'[articolo 38 della legge n. 166 del 2002](#), che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 237.

2. 241. L'attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002](#) prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2005, n. 21](#), nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340](#), per quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 228 a 242.

2. 242. Il triennio di cui al comma 241 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'*articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002*.

2. 243. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241 sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'*articolo 38 della legge n. 166 del 2002*, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 238. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'*articolo 38, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166*, e successive modificazioni, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale ⁽²³¹⁾.

(231) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 244. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 ⁽²³²⁾.

(232) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.

2. 246. Il contributo, previsto all'*articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

2. 247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 17,5 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²³³⁾.

(233) Comma così modificato dal numero 5) della lettera b) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 248. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'*articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006*, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010 ⁽²³⁴⁾.

(234) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 249. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

2. 250. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla [direttiva 2004/26/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

2. 251. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma ⁽²³⁵⁾.

(235) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 252. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2004, n. 47*, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2005, n. 58*, è ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.

2. 253. Il Ministero dei trasporti, entro il 15 dicembre 2008 ⁽²³⁶⁾, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico ⁽²³⁷⁾.

(236) Per la proroga del termine vedi l'*art. 27, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*.

(237) Comma così modificato dal comma 2 dell'*art. 17, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 254. Nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia s.p.a., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società le somme previste, per l'anno 2008, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di

servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.

2. 255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato per ciascuna delle predette tratte un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2010 ⁽²³⁸⁾.

(238) Comma così sostituito dal numero 5-*bis*) della lettera *b*) del comma 9 dell'[art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 256. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4 milioni di euro per l'anno 2009.

2. 257. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziare dai commi 257 e 258, per la prosecuzione degli interventi di cui all'[articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#). A valere sulle risorse stanziare dai commi 257 e 258, per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all'[articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#).

2. 258. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'*articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'*articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64*, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture.

2. 259. L'Autostrada Nogara-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della regione Veneto, sono inseriti, ai soli fini dell'approvazione, nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni.

2. 260. Per il completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione E 78 «due mari» Grosseto-Fano, prevista come opera strategica di cui alla *legge 21 dicembre 2001, n. 443*, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²³⁹⁾.

(239) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 261. Per il finanziamento degli interventi di cui all'*articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

2. 262. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'*articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166*, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

2. 263. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'*articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

2. 264. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).

2. 265. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 264 e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'*articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

2. 266. Il Fondo di cui al comma 264 è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*;

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

2. 267. Il Fondo di cui al comma 264, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

2. 268. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'*articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

2. 269. Dalle disposizioni di cui ai commi da 264 a 268 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. 270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'*articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

2. 271. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'*articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.

2. 272. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare.

2. 273. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

2. 274. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.

2. 275. L'autorizzazione di spesa di cui alla [legge 3 giugno 1999, n. 157](#), è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

2. 276. Il fondo di cui all'[articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.

2. 277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'[articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.

2. 278. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche ⁽²⁴⁰⁾.

(240) Comma così modificato dal numero 5-ter) della lettera b) del comma 9 dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 279. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».

2. 280. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle "unità di risveglio dal coma"; per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di "massa tandem", per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;» ⁽²⁴¹⁾;

b) nel secondo periodo, le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione

di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti» ⁽²⁴²⁾;

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento».

(241) La Corte costituzionale, con [sentenza 1-2 aprile 2009, n. 99](#) (Gazz. Uff. 8 aprile 2009, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera.

(242) La Corte costituzionale, con [sentenza 1-2 aprile 2009, n. 99](#) (Gazz. Uff. 8 aprile 2009, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera.

2. 281. Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.

2. 282. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#), e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.

2. 283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al [decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230](#), e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272](#), disposto dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria ⁽²⁴³⁾.

(243) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 1° aprile 2008](#).

2. 284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

2. 285. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 1989, n. 61](#), composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

2. 286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'[articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9](#).

2. 287. Per i fini previsti dai commi 285 e 286 è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. 288. L'*articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431*, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

2. 289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni ⁽²⁴⁴⁾.

(244) Comma così sostituito dal comma 1 dell'*art. 3-ter, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3-ter.

2. 289-bis. Fino al 31 marzo 2017, l'ANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente

all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati ⁽²⁴⁵⁾.

[\(245\)](#) Comma aggiunto dal comma 6-*sexies* dell'*art. 15, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

2. 290. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse ⁽²⁴⁶⁾.

[\(246\)](#) Vedi, anche, il comma 2 dell'*art. 3-ter, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 291. Per le finalità di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 139](#), e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.

2. 292. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

2. 293. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della [legge 7 agosto 1990, n. 250](#), le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

2. 294. In applicazione dell'[articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli [articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250](#), e successive modificazioni, all'[articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112](#), è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.

2. 295. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'[articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67](#), e dagli [articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250](#), sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 293.

2. 296. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'[articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), come rideterminato dalla [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), dalla [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), dalla [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), dalla [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e dalla [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

2. 297. All'[articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

2. 298. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del [decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), alle parole: «Tale contributo» sono premesse le seguenti:

«Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'*articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250*, e successive modificazioni,».

2. 299. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'*articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²⁴⁷⁾.

(247) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 300. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'*articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²⁴⁸⁾.

(248) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al *decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni» sono soppresse;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del

Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore, gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal

traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In merito all'obbligo di programmazione della sottoquota del 20 per cento di opere cinematografiche di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), e le sanzioni in caso di inadempienza».

2. 302. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».

2. 303. Dopo il comma 5 dell'*articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261*, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](#)».

2. 304. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli [articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56](#), nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità di cui all'[articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#).

2. 305. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'[articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#), è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'[articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295](#), quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

2. 306. Il fondo di cui all'[articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295](#), per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'[articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143](#), è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009 ⁽²⁴⁹⁾.

(249) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 307. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui all'[articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91](#), l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del [decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 maggio 2004, n. 138](#).

2. 308. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con [legge 1° aprile 1999, n. 91](#), ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla [legge 21 ottobre 2005, n. 219](#), può:

a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;

b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'[articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, in quanto compatibile.

2. 309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in

ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²⁵⁰⁾.

(250) Comma così modificato dal numero 6) della lettera *b*) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 310. Per le finalità di cui all'*articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13*, e con le modalità previste dall'*articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è autorizzata la spesa di 100 mila euro per l'anno 2008 ⁽²⁵¹⁾.

(251) Comma così modificato dal numero 7) della lettera *b*) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 311. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²⁵²⁾.

(252) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 312. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla *legge 14 febbraio 1991, n. 46*, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

2. 313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca

scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'*articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, in maggioranza di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica ⁽²⁵³⁾.

(253) Comma così modificato dal comma 2 dell'*art. 20, L. 30 dicembre 2010, n. 240*.

2. 314. L'attuazione del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'*articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

2. 315. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'*articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76*, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

2. 316. All'*articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».

2. 317. All'*articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006*, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».

2. 318. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. 319. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 318 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

2. 320. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 319 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 318.

2. 321. Per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al [decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 1998, n. 267](#), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#), e al [decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 493](#), come determinate dalla Tabella F della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326, 331 e 332 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#) ⁽²⁵⁴⁾.

(254) Per la riduzione della spesa prevista dal presente comma vedi il comma 1-*quinquies* dell'[art. 33, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 322. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

2. 323. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove

tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.

2. 324. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di progetti volti ad un'efficace riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. 325. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.

2. 326. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è

assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.

2. 327. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'*articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179*, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2005, n. 58*.

2. 328. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²⁵⁵⁾.

(255) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 329. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell'*articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ⁽²⁵⁶⁾.

(256) Vedi, anche, il comma 1 dell'*art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

2. 330. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. 331. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 321 ⁽²⁵⁷⁾.

(257) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 332. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma è previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.

2. 333. A decorrere dall'anno 2008, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo medesimo ⁽²⁵⁸⁾.

(258) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 334. Il comma 1284 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è sostituito dai seguenti:

«1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo.

1284-*bis*. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati. Il fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del

fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

1284-*ter*. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-*bis*».

2. 335. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità ⁽²⁵⁹⁾.

(259) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 336. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della [legge 1° giugno 2002, n. 120](#), nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 335 è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.

2. 337. Gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell'[articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), possono incrementare le proprie piante

organiche entro il limite massimo complessivo di 120 unità di personale, da ripartire tra tutti gli Enti parco, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'*articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 338 e delle altre entrate di cui all'*articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.

2. 338. Per le finalità di cui al comma 337 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 337 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 339. La commissione di riserva di cui all'*articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 340. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'*articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008.

2. 341. All'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».

2. 342. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie dismesse.

2. 343. Per l'attuazione del programma di cui al comma 342, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dei trasporti, individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di fattibilità per la conversione a uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse di cui alla tabella 4 annessa alla presente legge.

2. 344. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione, nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica consumata.

2. 345. A decorrere dal 1° gennaio 2008, per ogni litro di carburante acquistato e per ogni 6 kW/h di energia elettrica erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di un centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante e di energia elettrica. Il Fondo di cui al comma 344 è finalizzato al finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di anidrite carbonica e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

2. 346. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, e successive modificazioni, e le associazioni dei consumatori, definisce le modalità di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 344 e del contributo di cui al comma 345 nonché le modalità di gestione del Fondo. Con il medesimo decreto è istituito un comitato di esperti che ha il compito di verificare l'attuazione delle finalità del Fondo di cui al comma 344. Le spese di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del Fondo «un centesimo per il clima».

2. 347. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 è assegnata una dotazione di 1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del medesimo Fondo ⁽²⁶⁰⁾.

(260) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 348. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 aprile 1998, n. 94](#), un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'[articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536](#), convertito dalla [legge 23 dicembre 1996, n. 648](#), qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

2. 349. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'[articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536](#), convertito dalla [legge 23 dicembre 1996, n. 648](#), e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del [decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 aprile 1998, n. 94](#), la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.

2. 350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di

suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

2. 351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

2. 352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. 353. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'*articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti condizioni:

a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è

effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;

b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.

2. 354. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. 355. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), dal Ministro della salute.

2. 356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4

ottobre 2007, assume la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010 ⁽²⁶¹⁾.

(261) Comma così sostituito dall'*art. 11, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'*articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'*articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266*, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

2. 358. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui al comma 357 può avvalersi, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando

dipendente dal Ministero della salute e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'*articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, distacchi non rinnovabili fino a un massimo di quindici unità di personale dipendente del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'*articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007 nonché le spese per il personale derivanti dall'attuazione dei commi da 357 a 360.

2. 359. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 357 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata dal presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'*articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266*, come sostituito dall'*articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2001, n. 129*, integrato dai contributi di cui al comma 358.

2. 360. Sono abrogate le disposizioni di cui all'*articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, incompatibili con i commi da 357 al presente comma e le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'*articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266*, e successive modificazioni.

2. 361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 ⁽²⁶²⁾.

(262) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 47, comma 2, L. 4 novembre 2010, n. 183*.

2. 362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*, e successive modificazioni ⁽²⁶³⁾.

(263) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 aprile 2009, n. 132*.

2. 363. L'indennizzo di cui all'*articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229*, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia ⁽²⁶⁴⁾.

(264) Vedi, anche, i commi 1-bis e 1-ter dell'*art. 31, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per il regolamento di esecuzione del presente comma vedi il *D.M. 2 ottobre 2009, n. 163*.

2. 364. Per la copertura degli oneri di cui al comma 361, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'*articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825*, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'*articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76*, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'*articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

2. 365. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 364, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

2. 366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ⁽²⁶⁵⁾.

(265) Vedi, anche, l'*art. 28, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

2. 367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3 della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati

per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

2. 368. All'*articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente articolo».

2. 369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell'*articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454*, è rideterminata in 400 euro, fino a un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.

2. 370. All'*articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281*, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.

2. 371. All'*articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

2. 372. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del comma 616, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.

2. 373. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

2. 374. Per gli anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro previsto dall'*articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con

decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale è prioritariamente finalizzato:

- a) alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;
 - b) alle malattie rare;
 - c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesivi;
 - d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
 - f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari», di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007.
-

2. 375. Al comma 566 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), le parole: «purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della [legge 19 gennaio 2001, n. 3](#), è rideterminato in euro 30.300.000» sono sostituite dalle seguenti: «, ed accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Lo stanziamento di cui al [decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 gennaio 2001, n. 3](#), è rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000».

2. 376. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è abolita.

2. 377. Per le finalità di cui al comma 376 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

2. 378. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.

2. 379. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 380. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

2. 381. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 379 ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.

2. 382. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.

2. 383. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.

2. 384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 382 e 383 è attribuita una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 ⁽²⁶⁶⁾.

(266) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 385. All'*articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209».

2. 386. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'*articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 maggio 1997, n. 135*, introdotti dall'*articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'*articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 237*. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla *legge 3 marzo 1960, n. 169*, da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi».

[2. 387. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della *legge 7 marzo 2001, n. 78*, recante tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001* è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima *legge 7 marzo 2001, n. 78*, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010] ⁽²⁶⁷⁾.

(267) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

2. 388. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione siciliana, a cui sono trasferite le risorse di cui al presente comma, predispone entro tre mesi il predetto piano di manutenzione straordinaria.

2. 389. Al *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;

c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

2. 390. Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

2. 391. Le modifiche di cui al comma 389, lettera *b*), entrano in vigore dal 1° gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

2. 392. [Ai sensi dell'*articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato] ⁽²⁶⁸⁾.

(268) Comma abrogato dalla lettera *d*) del comma 3 dell'*art. 8, D.L. 30 aprile 2010, n. 64*.

2. 393. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'*articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

2. 394. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 393 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 393. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

2. 395. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'*articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».

2. 396. A decorrere dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli *articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534*, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla *legge 17 ottobre 1996, n. 534*, non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*.

2. 397. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli *articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534*, è incrementata di 3,4 milioni di euro ⁽²⁶⁹⁾.

(269) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 398. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296*, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

2. 399. Le disposizioni di cui al comma 398 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005*, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

2. 400. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 398 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori.

2. 401. All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, allo

scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione ⁽²⁷⁰⁾.

(270) Comma così modificato dal numero 8) della lettera *b*) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 402. Per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini ⁽²⁷¹⁾.

(271) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 403. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro ⁽²⁷²⁾.

(272) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 404. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla *legge 20 febbraio 2006, n. 77*, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture, al risanamento e ripristino dei luoghi nonché a provvedere a eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire ⁽²⁷³⁾.

(273) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 405. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 404.

2. 406. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui ai commi da 404 al presente comma.

2. 407. Il comma 102 dell'*articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, è sostituito dal seguente:

«102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 marzo 2005, n. 43*»⁽²⁷⁴⁾.

(274) Si tenga presente che il comma 102 dell'*art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262* è stato modificato dal comma 6 dell'*art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 408. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²⁷⁵⁾.

(275) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 409. Per l'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro ⁽²⁷⁶⁾.

(276) Comma così modificato dal numero 9) della lettera *b*) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 410. All'onere derivante dall'attuazione del comma 409, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione ⁽²⁷⁷⁾.

(277) Comma così modificato dal numero 10) della lettera *b*) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il secondo periodo del comma 1 dell'*articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 agosto 2001, n. 333*, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998»;

d) l'assorbimento del personale di cui all'*articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

2. 412. Le economie di spesa di cui all'*articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

(commento di giurisprudenza)

2. 413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera *b*), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili

(278) (279)

(278) La Corte costituzionale, con sentenza 22-26 febbraio 2010, n. 80 (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno.

(279) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 24 aprile 2008](#).

2. 414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-*bis*, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#). Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#). Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma

(280)

(280) La Corte costituzionale, con sentenza 22-26 febbraio 2010, n. 80 (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

2. 415. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».

2. 416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Sono abrogati l'[articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53](#), e il [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227](#).

2. 417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

2. 418. L'atto di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti relativi a:

a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;

b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;

d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;

f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;

g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

2. 419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 417, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

2. 420. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

2. 421. I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'*articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni.

2. 422. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 419, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispose una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. 423. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 422 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

2. 424. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 422 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 418, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.

2. 425. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 423 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367](#).

2. 426. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008

(281) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 427. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

2. 428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei ⁽²⁸²⁾.

(282) Per i criteri di ripartizione del fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 2, D.L. 10 novembre 2008, n. 180*.

2. 429. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;

c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica ⁽²⁸³⁾;

d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;

e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano ⁽²⁸⁴⁾.

(283) Lettera aggiunta dal comma 3-*bis* dell'*art. 12, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(284) Per la ridefinizione dell'indicatore di indebitamento delle università statali vedi il *D.M. 1° settembre 2009, n. 90*.

2. 430. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. 431. Nell'ambito del fondo di cui al comma 428, è riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle

istituzioni universitarie di cui all'*articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, costituite per legge, nonché all'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.

2. 432. Al fine di sostenere l'attività di ricerca, il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della *legge 24 dicembre 1993, n. 537*, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, alle università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

2. 433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato ⁽²⁸⁵⁾.

(285) Comma così sostituito dall'*art. 7, D.L. 1° settembre 2008, n. 137*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

2. 434. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo

dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico ⁽²⁸⁶⁾.

(286) La Corte costituzionale, con [sentenza 16-24 luglio 2009, n. 236](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo. La stessa Corte, con successiva [sentenza 16 - 26 novembre 2009, n. 311](#) (Gazz. Uff. 9 dicembre 2009, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 434, nella parte in cui «troverebbe applicazione anche per i professori per i quali sia stato già disposto con formale provvedimento amministrativo il collocamento fuori ruolo» in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La Corte, con altra [ordinanza 27 gennaio - 5 febbraio 2010, n. 36](#) (Gazz. Uff. 10 febbraio 2010, n. 6, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 434, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

2. 435. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), e successive modificazioni ⁽²⁸⁷⁾.

(287) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 436. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE – Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati ⁽²⁸⁸⁾.

(288) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 437. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328*, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ⁽²⁸⁹⁾.

(289) Comma così sostituito dal numero 11) della lettera *b*) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 438. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 437, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'*articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Il contributo, di cui all'*articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

2. 439. Col medesimo Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

2. 440. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. 441. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 440 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

2. 442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 440 a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

2. 443. Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo di cui al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²⁹⁰⁾.

(290) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 444. All'[articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), le

parole: «non impegnate» sono sostituite dalle seguenti: «non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma».

2. 445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

2. 446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), è inserito il seguente:

«Art. 140-bis. – (*Azione collettiva risarcitoria*). – 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente

infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'[articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5](#), e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli [articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5](#), e successive modificazioni».

2. 447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽²⁹¹⁾.

(291) Comma così modificato prima dall'*art. 36, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* poi dall'*art. 19, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, ed infine dall'*art. 23, comma 16, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*.

2. 448. All'articolo 50-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-*bis*) nelle cause di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*».

2. 449. Al codice del consumo, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».

2. 450. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al *decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del *decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122*,»;

b) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la

variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata»;

c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;

d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;

e) all'articolo 13, comma 8-*sexies*, dopo le parole: «da contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del [decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122](#), anche se annotata su titoli cambiari,»;

f) all'articolo 13, comma 8-*novies*, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'estinzione».

2. 451. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), come sostituito dall'[articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».

2. 452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Adozioni e affidamenti*). – 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richiada o richiada solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

2. 453. L'articolo [27](#) del citato [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), è abrogato.

2. 454. L'articolo [31](#) del citato [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Adozioni e affidamenti*). – 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».

2. 455. L'*articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (*Adozioni e affidamenti*). – 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».

2. 456. L'*articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, è abrogato.

2. 457. All'*articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009».

[2. 458. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del

Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010] ⁽²⁹²⁾.

(292) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

[2. 459. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 458, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103*] ⁽²⁹³⁾.

(293) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

[2. 460. I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'*articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, come modificato dal comma 457] ⁽²⁹⁴⁾.

(294) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

2. 461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle

relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

2. 462. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute,

promuove, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della *legge 3 agosto 1998, n. 269*».

2. 463. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne .

2. 464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS» ⁽²⁹⁵⁾.

(295) Comma così sostituito dall'*art. 11-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 465. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.

2. 466. Il comma 318 dell'*articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, è abrogato.

2. 467. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'*articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508*, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. 468. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 467 si applicano le disposizioni dell'*articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. 469. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508*, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.

2. 470. Al comma 1258 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1».

2. 471. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'*articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328*, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 472. L'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.

2. 473. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'*articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328*.

2. 474. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,

della salute e della solidarietà sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma ⁽²⁹⁶⁾.

(296) La Corte costituzionale, con [sentenza 22-30 aprile 2009, n. 124](#) (Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 18 - Prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

2. 475. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ⁽²⁹⁷⁾.

(297) Vedi, anche, i commi *5-quinquies* e *5-sexies* dell'*art. 2, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

2. 476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

2. 477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

2. 478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

2. 479. Per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 480, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 478.

2. 480. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.

2. 481. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca.

2. 482. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al comma 481.

2. 483. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri di cui al comma 481 al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere. Per l'attuazione di tali corsi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008 ⁽²⁹⁸⁾.

(298) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [*D.L. 27 maggio 2008, n. 93*](#).

2. 484. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione di cui al comma 481.

2. 485. È istituito un fondo per l'inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini e utilizzando indicatori sensibili al genere.

2. 486. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del comma 485 da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. 487. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 485 a 486 si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008 ⁽²⁹⁹⁾.

(299) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili. Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all'*articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*

⁽³⁰⁰⁾ ⁽³⁰¹⁾.

(300) Periodo aggiunto dall'*art. 47-quinquies, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Si tenga presente che il citato *art. 47-quinquies* è stato abrogato dal comma 5 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

(301) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 43-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato modificato dall'*art. 63, comma 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, soppresso dalla relativa legge di conversione. Il comma 2 dell'*art. 1* della stessa legge ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del *D.L. n. 112 del 2008*, modificate o non convertite in legge.

2. 489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei

quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554](#), o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati ⁽³⁰²⁾.

(302) Comma così sostituito dall'[art. 22-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione. Si tenga presente che il citato art. 22-*quarter* è stato abrogato dal comma 5 dell'[art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

2. 490. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104](#), e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 488, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'[articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119](#), e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.

2. 491. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 488, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 488.

2. 492. A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

2. 493. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della [legge 9 marzo 1989, n. 88](#), e successive modificazioni, e dell'[articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:

a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. 494. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 493, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera b).

2. 495. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 493 e 494 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 493, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

2. 496. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conseguenti all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

2. 497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 150 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.

2. 498. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 496, è abrogato il comma 3 dell'*articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

2. 499. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'*articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e per consentire la corretta applicazione dell'*articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, è soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'*articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, e successive modificazioni.

2. 500. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'*articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'*articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88*, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

2. 501. Le risorse di cui all'*articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. 502. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

(commento di giurisprudenza)

2. 503. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'[articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480](#), devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

2. 504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽³⁰³⁾.

(303) La Corte costituzionale, con [sentenza 22 - 26 febbraio 2010, n. 71](#) (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 504, sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione.

2. 505. L'[articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140](#), si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si peregrua a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto ⁽³⁰⁴⁾.

(304) La Corte costituzionale, con [sentenza 1-5 novembre 2008, n. 401](#) (Gazz. Uff. 10 dicembre 2008, n. 51, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 505, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva [ordinanza 14 - 22 luglio 2009, n. 228](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 505, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

2. 506. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'*articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti oppositori si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti oppositori che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 507. Le disposizioni di cui al comma 506 si applicano, con le medesime modalità, anche alle cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti.

2. 508. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

2. 509. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

2. 510. La disposizione di cui al comma 509 è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'*articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, come modificato dall'*articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*.

2. 511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'*articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845*, come modificato dall'*articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, per le finalità di cui alla *legge 14 febbraio 1987, n. 40*, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della *legge 22 dicembre 2008, n. 203*, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40*, come modificato dall'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del *decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 febbraio 2006, n. 51* ⁽³⁰⁵⁾.

(305) Comma così sostituito dal comma 4-bis dell'*art. 1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'anno 2009 il *D.M. 22 gennaio 2010* e, per l'anno 2010, il *D.M. 22 ottobre 2010*.

2. 512. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla [legge 14 febbraio 1987, n. 40](#), entro il limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'[articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), come modificato dall'[articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#).

2. 513. Al comma 298 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'[articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008».

2. 514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'[articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) ⁽³⁰⁶⁾.

(306) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 20 marzo 2008](#).

2. 515. Dopo il comma 7 dell'[articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#), e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007».

2. 516. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

2. 517. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#).

2. 518. All'*articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008».

1. 519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di completare, in via graduale e in coerenza con le esigenze dell'ente, il processo di stabilizzazione previsto dalla *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Fino all'inserimento nei ruoli organici del predetto ente è in ogni caso garantita la continuità del servizio del personale interessato dal processo di stabilizzazione. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, sono ridotte di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 ⁽³⁰⁷⁾.

(307) Comma così sostituito dal numero 12) della lettera *b*) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 520. Le risorse stanziare per l'applicazione dell'*articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per l'anno 2008 sono così utilizzate:

a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;

b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.

2. 521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 470 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo e 10 milioni per il comparto della pesca, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 ⁽³⁰⁸⁾ che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008 ⁽³⁰⁹⁾. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'[articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007 ⁽³¹⁰⁾.

(308) Per la proroga del termine vedi il comma 8 dell'[art. 4-ter, D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa proroga era stata disposta dall'[art. 2, D.L. 3 luglio 2008, n. 114](#), non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-ter.

(309) Per la proroga del termine vedi il comma 7 dell'[art. 4-ter, D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa proroga era stata disposta dall'[art. 2, D.L. 3 luglio 2008, n. 114](#), non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-ter.

(310) Comma così modificato dal comma 7 dell'[art. 4-ter, D.L. 3 luglio 2008, n. 97](#) aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata disposta dall'[art. 2, D.L. 3 luglio 2008, n. 114](#), non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-ter. Per l'estensione

dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 21-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 9 dell'*art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*.

2. 522. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 521 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

2. 523. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'*articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 236 del 1993*.

2. 524. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 dicembre 2004, n. 291*, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'*articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 236 del 1993*.

2. 525. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti, all'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4*, convertito, con

modificazioni, dalla *legge 20 marzo 1998, n. 52*, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».

2. 526. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale, per l'anno 2008, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione può, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e deve in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

2. 527. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 526, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

2. 528. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 526 e le modalità

di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo sociale europeo.

2. 529. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del comma 526, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 526.

2. 530. All'attuazione di quanto previsto dai commi da 526 a 529 si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, tenuto conto di quanto previsto dal comma 527, prioritariamente nell'ambito dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

2. 531. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del [decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 marzo 1998, n. 52](#), e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'[articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1993, n. 236](#).

2. 532. All'articolo 1, comma 2, lettera *p*), alinea, della [legge 3 agosto 2007, n. 123](#), le parole: «, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di

accertamento, su una quota delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» sono soppresse.

2. 533. All'*articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123*, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008».

2. 534. La dotazione del fondo di cui all'*articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.

2. 535. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ⁽³¹¹⁾.

(311) Comma così sostituito dal numero 13) della lettera b) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 536. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'*articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽³¹²⁾.

(312) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 537. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015»;

b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».

2. 538. Il comma 1152 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è sostituito dai seguenti:

«1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziato sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» ⁽³¹³⁾.

(313) Comma così modificato dal numero 14 della lettera b) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del [regolamento \(CE\) n. 2204/2002](#) della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato [regolamento \(CE\) n. 2204/2002](#) ⁽³¹⁴⁾.

(314) Comma così modificato dall'[art. 37-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il [D.M. 12 marzo 2008](#).

2. 540. Il credito d'imposta di cui al comma 539 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale ⁽³¹⁵⁾.

(315) Vedi, anche, il [D.M. 12 marzo 2008](#).

2. 541. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in

misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale

⁽³¹⁶⁾.

(316) Vedi, anche, il *D.M. 12 marzo 2008*.

2. 542. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* ⁽³¹⁷⁾.

(317) Vedi, anche, il *D.M. 12 marzo 2008*.

2. 543. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del *regolamento (CE) n. 2204/2002* della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo ⁽³¹⁸⁾.

(318) Vedi, anche, il *D.M. 12 marzo 2008*.

2. 544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita ⁽³¹⁹⁾.

(319) Vedi, anche, il *D.M. 12 marzo 2008*.

2. 545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'*articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300*. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni ⁽³²⁰⁾.

(320) Vedi, anche, il *D.M. 12 marzo 2008*.

2. 546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti ⁽³²¹⁾.

(321) Vedi, anche, il [D.M. 12 marzo 2008](#).

2. 547. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'[articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 539 a 548, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità ⁽³²²⁾.

(322) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 12 marzo 2008](#).

2. 548. [L'efficacia dei commi da 539 a 547 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea] ⁽³²³⁾.

(323) Comma abrogato dall'[art. 37-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 549. All'[articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

«*g-bis*) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma».

2. 550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'*articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'*articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468*, e successive modificazioni, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili ⁽³²⁴⁾.

(324) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 551. Per le finalità di cui al comma 550, gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'*articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006*, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 550, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

2. 552. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo

ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della [legge 17 maggio 1999, n. 144](#) ⁽³²⁵⁾.

(325) Per i criteri relativi all'assegnazione dei contributi previsti dal presente comma vedi, per l'anno 2008, il [D.Dirett. 20 maggio 2010](#); per l'anno 2009, il [D.Dirett. 20 maggio 2010](#) e, per l'anno 2010, il [D.Dirett. 20 maggio 2010](#).

2. 553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'[articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dall'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.

2. 554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 1992, n. 488](#), nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma è disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al

fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro ⁽³²⁶⁾;

c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) del Consiglio, dell'11 luglio 2006, nonché programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro ⁽³²⁷⁾;

e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla [direttiva 2003/87/CE](#)», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al [decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216](#), secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'[articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#);

g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno ⁽³²⁸⁾.

(326) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.M. 11 dicembre 2009](#).

(327) Lettera così modificata dal comma 1-*quater* dell'[art. 48, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione. Con [D.M.](#)

[28 febbraio 2008](#) (Gazz. Uff. 2 luglio 2008, n. 153), con [D.M. 13 marzo 2009](#) (Gazz. Uff. 23 giugno 2009, n. 143) e con [D.M. 4 maggio 2010](#) (Gazz.Uff. 17 settembre 2010, n. 218) sono state accertate le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate.

(328) Vedi, anche, [l'art. 54, L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

2. 555. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 554 è adottato entro il mese di febbraio 2008 ⁽³²⁹⁾.

(329) Con [D.M. 28 febbraio 2008](#) (Gazz. Uff. 2 luglio 2008, n. 153), con [D.M. 13 marzo 2009](#) (Gazz. Uff. 23 giugno 2009, n. 143) e con [D.M. 4 maggio 2010](#) (Gazz. Uff. 17 settembre 2010, n. 218) sono state accertate le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate.

2. 556. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554.

2. 557. Il finanziamento previsto [all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.

2. 558. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](#), di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o

comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

2. 559. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

2. 560. Al comma 1-*bis* dell'*articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 dicembre 2003, n. 368*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».

2. 561. Il comma 340 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è sostituito dal seguente:

«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».

2. 562. Il comma 341 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è sostituito dai seguenti:

«341. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla *raccomandazione 2003/361/CE* della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

341-*bis*. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

341-*ter*. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

341-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-*ter*».

2. 563. Il comma 342 dell'*articolo 1 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)*, è sostituito dal seguente:

«342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

2. 564. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport

di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010 ⁽³³⁰⁾.

(330) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 565. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo di cui al comma 564 sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni.

2. 566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'*articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽³³¹⁾.

(331) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 567. Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'*articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 .

2. 568. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'*articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, è incrementato di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010 ⁽³³²⁾.

(332) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa.

2. 570. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'*articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

2. 571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di

supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*.

2. 572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

2. 573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli *articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, e 58 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e dall'*articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

2. 574. Fermo restando quanto previsto dagli *articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, e 58 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e dall'*articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip

Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici ⁽³³³⁾.

(333) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 12 febbraio 2009](#).

2. 575. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'[articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

2. 576. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui ai commi da 569 a 575 e sull'entità dei risparmi conseguiti.

2. 577. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività (SPC), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sostiene i costi di cui all'[articolo 86, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal comma 585.

2. 578. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche e organizzative del SPC nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso programma.

2. 579. Nell'ambito del programma sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

2. 580. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

2. 581. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), che lo approva in via definitiva.

2. 582. [Al fine di salvaguardare e di garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del citato codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), e successive modificazioni, del patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#), e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, diverse amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatici nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza] ⁽³³⁴⁾.

(334) Comma abrogato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'[art. 56, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

2. 583. [Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 582, indice conferenze di servizi] ⁽³³⁵⁾.

(335) Comma abrogato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'[art. 56, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

2. 584. [Gli stanziamenti del fondo di cui all'[articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'[articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Le finalità di cui al citato [articolo 107 della legge n. 388 del 2000](#) si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte

le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi] ⁽³³⁶⁾.

(336) Comma così modificato dal numero 15) della lettera *b*) del comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93* e poi abrogato dal comma 4 dell'*art. 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200*.

2. 585. Per l'attuazione dei commi da 577 a 584 è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Fermo restando quanto previsto dal comma 584 per l'utilizzazione degli importi da esso stanziati, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i tempi per l'utilizzazione delle predette risorse ⁽³³⁷⁾.

(337) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*. Con *D.M. 23 aprile 2008* (Gazz. Uff. 16 luglio 2008, n. 165) è stato disposto il finanziamento di infrastrutture nazionali e regionali del sistema pubblico di connettività (SPC) e dei servizi «Voce tramite protocollo internet» (VoIP).

2. 586. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del

triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;

b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di Piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al Polo giudiziario ⁽³³⁸⁾.

(338) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

2. 587. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo di cui al comma 586.

2. 588. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

2. 589. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal

CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea ⁽³³⁹⁾.

(339) Vedi, anche, il [D.M. 24 settembre 2010](#).

2. 590. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 589 ⁽³⁴⁰⁾.

(340) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 24 settembre 2010](#).

2. 591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato [decreto legislativo n. 82 del 2005](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-*ter*. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*.

2-*quater*. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-*bis* comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia».

2. 592. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 78 del citato codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), introdotti dal comma 591 ⁽³⁴¹⁾.

(341) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 9 aprile 2009](#).

2. 593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

2. 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

2. 595. Nei piani di cui alla lettera *a*) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

2. 596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

2. 597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

2. 598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'*articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato *decreto legislativo n. 82 del 2005*.

2. 599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agencia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

2. 600. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602 ⁽³⁴²⁾.

(342) La Corte costituzionale, con [sentenza 16-20 novembre 2009, n. 297](#) (Gazz. Uff. 25 novembre 2009, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 588 a 593 dell'art. 2 della presente legge.

2. 601. All'articolo 4 del [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#), le parole: «quattro membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «due membri».

2. 602. [Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'*articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993* è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente] ⁽³⁴³⁾.

(343) Comma abrogato dall'*art. 17, comma 22, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*.

[2. 603. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo ⁽³⁴⁴⁾] ⁽³⁴⁵⁾.

(344) Vedi, anche, il comma 1-*bis* dell'*art. 1, L. 30 dicembre 1988, n. 561*, inserito dall'*art. 23, comma 18, lett. b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*.

(345) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 1066), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

[2. 604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della [legge 30 dicembre 1988, n. 561](#), sono ridotti, rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due ad uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale] ⁽³⁴⁶⁾.

(346) Comma abrogato dall'[art. 23, comma 19, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#). Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso comma 19. L'abrogazione è stata confermata dall'[art. 2268, comma 1, n. 1066\), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), con la decorrenza prevista dall'[art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010](#).

[2. 605. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione] ⁽³⁴⁷⁾.

(347) Comma abrogato dall'[art. 2268, comma 1, n. 1066\), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), con la decorrenza prevista dall'[art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010](#).

[2. 606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 603 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti

modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 603, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 603 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603 che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio ⁽³⁴⁸⁾] ⁽³⁴⁹⁾.

(348) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 27 giugno 2008](#).

(349) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo [D.Lgs. n. 66/2010](#).

[2. 607. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 603, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i

magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 606, lettera *b*), non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](#), e successive modificazioni] ⁽³⁵⁰⁾.

(350) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo [D.Lgs. n. 66/2010](#).

[2. 608. Alla [legge 7 maggio 1981, n. 180](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità»;

b) l'articolo 11 è abrogato] ⁽³⁵¹⁾.

(351) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo [D.Lgs. n. 66/2010](#).

[2. 609. All'[articolo 1 della legge n. 561 del 1988](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d*), sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;

c) al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi»] ⁽³⁵²⁾.

(352) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

[2. 610. Il termine di centottanta giorni di cui all'*articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111*, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 607] ⁽³⁵³⁾.

(353) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

[2. 611. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603 a 610 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici] ⁽³⁵⁴⁾.

(354) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

2. 612. All'articolo 262 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la

confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».

2. 613. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 262».

2. 614. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

2. 615. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

2. 616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

2. 617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.

2. 618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010 ⁽³⁵⁵⁾.

[\(355\)](#) Vedi, anche, il comma 1 dell'*art. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*.

2. 619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.

2. 621. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

2. 622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'*articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*.

2. 623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'*articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

2. 624. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del CNIPA sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante obiettivi, attività e risultati attesi aggiornato annualmente e nei limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di organizzazione dello stesso CNIPA. Il piano è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

2. 625. Il comma 2 dell'*articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, è abrogato.

2. 626. Il comma 7 dell'*articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, è abrogato.

[2. 627. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'*articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497*] ⁽³⁵⁶⁾.

(356) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

[2. 628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'[articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170](#), prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio

e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate] ⁽³⁵⁷⁾.

(357) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo [D.Lgs. n. 66/2010](#).

[2. 629. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 627, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). Sullo schema di regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari] ⁽³⁵⁸⁾.

(358) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo [D.Lgs. n. 66/2010](#).

[2. 630. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 629, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori] ⁽³⁵⁹⁾.

(359) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo [D.Lgs. n. 66/2010](#).

[2. 631. L'articolo 26, comma 11-*quater*, del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione] ⁽³⁶⁰⁾.

(360) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo [D.Lgs. n. 66/2010](#).

2. 632. All'[articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».

2. 633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'[articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

2. 634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del

personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi ⁽³⁶¹⁾:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla *legge 4 dicembre 1956, n. 1404*, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del *decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 giugno 2002, n. 112* ⁽³⁶²⁾;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi ⁽³⁶³⁾;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento ⁽³⁶⁴⁾;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento ⁽³⁶⁵⁾ ⁽³⁶⁶⁾.

(361) Alinea così modificato prima dall'*art. 26, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come sostituito dalla relativa legge di conversione, poi dall'*art. 4, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, come modificato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'*art. 17, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*. Vedi, anche, il comma 3 dell'*art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*.

(362) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi:

- per la «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani», il *D.P.R. 13 ottobre 2009, n. 180*.

(363) Vedi, anche, l'*art. 26, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(364) Lettera aggiunta dall'*art. 17, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*.

(365) Lettera aggiunta dall'*art. 17, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*.

(366) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'Istat, il *D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166* e, per il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, il *D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222*.

2. 635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'*articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246*. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14

⁽³⁶⁷⁾.

(367) Comma così modificato dal comma 3 dell'*art. 10-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

2. 636. [Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi] ⁽³⁶⁸⁾.

(368) Comma abrogato dall'*art. 26, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2. 637. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 634.

2. 638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2. 639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

2. 640. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'*articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

2. 641. A decorrere dalla data di cui al comma 640, dall'attuazione delle norme previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'[articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'[articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#). In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'[articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006](#).

2. 642. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al [regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392](#), e di cui alle tabelle annesse al [regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312](#), e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

Articolo 3

Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali.

3. 1. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli

immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi»;

b) il comma 206 è sostituito dal seguente:

«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato»;

c) al comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

d) al comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.

3. 2. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. 3. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222](#), e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008

(369).

(369) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

3. 4. Al comma 1237 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

3. 5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'*articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383*, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale e delle altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460* ⁽³⁷⁰⁾;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge ^{(371) (372)}.

(370) Lettera così modificata prima dal comma 1 dell'*art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 4-*sexiesdecies* dell'*art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(371) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'*art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(372) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 19 marzo 2008*.

3. 6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

3. 7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6 ⁽³⁷³⁾.

(373) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 19 marzo 2008](#).

3. 8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009 ⁽³⁷⁴⁾.

(374) Per l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi il comma 1-ter dell'[art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#) e il comma 5 dell'[art. 63-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), aggiunti dalle relative leggi di conversione.

3. 9. Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), come modificato dal comma 10.

3. 10. Al comma 1235 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, dopo le parole: «parti sociali» sono aggiunte le seguenti: «e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007».

3. 11. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi di cui al comma 9 il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.

3. 12. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, ovvero da eventuali disposizioni speciali nonché dai provvedimenti di attuazione dell'*articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni ⁽³⁷⁵⁾:

a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;

b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile ⁽³⁷⁶⁾;

c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente

quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b) ⁽³⁷⁷⁾;

e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-*bis*, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali ⁽³⁷⁸⁾.

(375) Periodo così modificato dall'*art. 19, comma 13, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*.

(376) Lettera così sostituita dall'*art. 19, comma 7, D.L. 1 luglio 2009, n. 78*, come modificato dalla relativa legge di conversione, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 8-*bis* dello stesso articolo 19.

(377) Lettera così sostituita dall'*art. 19, comma 7, D.L. 1 luglio 2009, n. 78* con i limiti di applicabilità previsti dal comma 8-*bis* dello stesso articolo 19, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(378) L'originario comma 12 è stato così sostituito con gli attuali commi 12 e 12-*bis* dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

3. 12-*bis*. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo ⁽³⁷⁹⁾.

(379) L'originario comma 12 è stato così sostituito con gli attuali commi 12 e 12-bis dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

3. 13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse ⁽³⁸⁰⁾.

(380) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*.

3. 14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

3. 15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

3. 16. Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle società di cui all'*articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

3. 17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'*articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima *legge n. 296 del 2006*.

3. 18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

3. 19. [È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti ⁽³⁸¹⁾]

⁽³⁸²⁾.

(381) Per la decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*.

(382) Comma abrogato dal comma 5 dell'*art. 15, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53*.

3. 20. [Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici

ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi ⁽³⁸³⁾ ⁽³⁸⁴⁾.

(383) Per la decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*.

(384) Comma abrogato dal comma 5 dell'*art. 15, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53*.

3. 21. [Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007 ⁽³⁸⁵⁾, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti ⁽³⁸⁶⁾ ⁽³⁸⁷⁾.

(385) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'*art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(386) Comma così modificato dal comma 1 dell'*art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza dell'applicabilità delle norme di cui al presente comma vedi le ulteriori disposizioni dello stesso art. 15.

(387) Comma abrogato dal comma 5 dell'*art. 15, D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53*.

3. 22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente

al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 ⁽³⁸⁸⁾.

(388) Per la decorrenza dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 15, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*.

3. 23. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-*bis*. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

3. 24. I commi 28 e 29 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° agosto 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzioni di responsabilità di cui al comma 29 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico ⁽³⁸⁹⁾.

(389) Comma così modificato dall'*art. 47, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

3. 25. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni ⁽³⁹⁰⁾, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia

Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

(390) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'*art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*.

3. 26. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285*, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-*bis*, della citata *legge n. 285 del 2000*.

3. 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza ⁽³⁹¹⁾ ⁽³⁹²⁾.

(391) Comma così modificato prima dal comma 4-*octies* dell'*art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera *b)* del comma 1 dell'*art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(392) La Corte costituzionale, con *sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125* (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 3, commi da 30 a 32*, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della *legge costituzionale n. 3 del 2001*.

3. 27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia ⁽³⁹³⁾ ⁽³⁹⁴⁾.

(393) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'*art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(394) La Corte costituzionale, con *sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125* (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della *legge costituzionale n. 3 del 2001*.

3. 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti ⁽³⁹⁵⁾ ⁽³⁹⁶⁾.

(395) Periodo aggiunto dall'art. 19, comma 2, lett. a), *D.L. 1° luglio 2009, n. 78*.

(396) La Corte costituzionale, con *sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125* (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#); ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della [legge costituzionale n. 3 del 2001](#).

3. 28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ⁽³⁹⁷⁾ ⁽³⁹⁸⁾.

(397) Comma aggiunto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'[art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(398) La Corte costituzionale, con [sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125](#) (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#); ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della [legge costituzionale n. 3 del 2001](#).

3. 29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni ⁽³⁹⁹⁾ ⁽⁴⁰⁰⁾.

(399) Comma così modificato dalla lettera *e*) del comma 1 dell'[art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69](#). Il presente comma era stato, inoltre, modificato dalla lettera *b*) del comma 2 dell'[art. 19, D.L. 1 luglio 2009, n. 78](#), soppressa dalla relativa legge di conversione.

(400) La Corte costituzionale, con [sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125](#) (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#); ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della [legge costituzionale n. 3 del 2001](#).

3. 30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica ⁽⁴⁰¹⁾.

(401) La Corte costituzionale, con [sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125](#) (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#); ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della [legge costituzionale n. 3 del 2001](#).

3. 31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito ⁽⁴⁰²⁾.

(402) La Corte costituzionale, con [sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125](#) (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#); ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della [legge costituzionale n. 3 del 2001](#).

3. 32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti ⁽⁴⁰³⁾.

(403) La Corte costituzionale, con [sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125](#) (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#); ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della [legge costituzionale n. 3 del 2001](#).

3. 32-bis. Il comma 734 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali ⁽⁴⁰⁴⁾.

(404) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'*art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

3. 32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati ⁽⁴⁰⁵⁾.

(405) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'*art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

3. 33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'*articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'*articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001* cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

3. 34. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'*articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima *legge n. 266 del 2005*.

3. 35. Il comma 862 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è sostituito dal seguente:

«862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti

ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

3. 36. All'*articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».

3. 37. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 38, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al *regio decreto 23 maggio 1924, n. 827*, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'*articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468*.

3. 38. Per le finalità di cui al comma 37, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 37, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38*, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 37, si dovrà procedere alla eliminazione.

3. 39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato,

nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. 40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'[articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'[articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento e la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali ⁽⁴⁰⁶⁾.

(406) Comma così modificato dall'[art. 44-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il [D.M. 14 febbraio 2008](#).

3. 41. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale ⁽⁴⁰⁷⁾.

(407) Vedi, anche, il [D.M. 14 febbraio 2008](#).

3. 42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 41 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze ⁽⁴⁰⁸⁾.

(408) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 14 febbraio 2008](#).

3. 43. Il comma 593 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è abrogato.

3. 44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di

cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma ⁽⁴⁰⁹⁾.

(409) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'*art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90*. Vedi, anche, il comma 4-*bis* dell'*art. 24, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la determinazione dei limiti massimi, previsti dal presente comma vedi il *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195*.

3. 45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44 ⁽⁴¹⁰⁾.

(410) Comma così modificato dall'*art. 42, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*. Vedi, anche, il *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195*.

3. 46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione ⁽⁴¹¹⁾.

(411) Vedi, anche, il *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195*.

3. 47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito ⁽⁴¹²⁾.

(412) Vedi, anche, il *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195*.

3. 48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista ⁽⁴¹³⁾.

(413) Vedi, anche, il *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195*.

3. 49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44 ⁽⁴¹⁴⁾.

(414) Vedi, anche, il *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195*.

3. 50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ⁽⁴¹⁵⁾.

(415) Vedi, anche, il *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195*.

3. 51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'*articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45 ⁽⁴¹⁶⁾.

(416) Vedi, anche, il *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195*.

3. 52. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51 ⁽⁴¹⁷⁾.

(417) Vedi, anche, il *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195*.

3. 52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008 ⁽⁴¹⁸⁾, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:

a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;

b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito ⁽⁴¹⁹⁾;

d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina ⁽⁴²⁰⁾.

(418) Per la proroga del termine vedi il comma 3 dell'*art. 21, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(419) Lettera così sostituita dal comma 2 dell'*art. 21, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(420) Comma aggiunto dall'*art. 4-quater, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195*.

3. 53. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni.

3. 54. All'*articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

3. 55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'*articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* ⁽⁴²¹⁾.

(421) Comma così sostituito dall'*art. 46, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

3. 56. Con il regolamento di cui all'*articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali ⁽⁴²²⁾.

(422) Comma così sostituito dall'*art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

3. 57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

3. 58. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato *decreto legislativo n. 165 del 2001*, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

3. 59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

3. 60. All'*articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni, e all'*articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1982, n. 51*, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo».

3. 61. [L'*articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti] ⁽⁴²³⁾.

(423) Comma abrogato dal comma 5 dell'*art. 11, L. 4 marzo 2009, n. 15*.

3. 62. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in atto e per il potenziamento

delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'*articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

3. 63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.

3. 64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'*articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.

3. 65. Al comma 4 dell'*articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche

tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

3. 66. All'*articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;

b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».

3. 67. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68 ⁽⁴²⁴⁾.

(424) Comma così modificato dal comma 5 dell'*art. 41, L. 31 dicembre 2009, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'*art. 52 della medesima legge*.

3. 68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai

servizi per il controllo interno, danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315](#), con particolare riguardo ai seguenti aspetti: ⁽⁴²⁵⁾:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi ⁽⁴²⁶⁾.

(425) Alinea così modificato dal comma 1 dell'[art. 10, L. 4 marzo 2009, n. 15](#).

(426) Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi quanto disposto dal comma 4 dell'[art. 60, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione, e il comma 1-ter dell'[art. 9, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), aggiunto dal comma 1-bis dell'[art. 6, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

3. 69. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 68. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione

tecnica per la finanza pubblica, con il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 67, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

3. 70. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni.

3. 71. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui ai commi da 33 a 38 e da 634 a 642 dell'articolo 2 della presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, l'adozione di intese ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, per individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 68, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

3. 72. All'*articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

3. 73. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'*articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, introdotto dal comma 72, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo *decreto legislativo n. 322 del 1989* definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'*articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146*, ai sensi della Tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-*bis*, comma 5, quinto periodo, del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

3. 74. All'*articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti

privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».

3. 75. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*; a valere sul suddetto Fondo, la medesima somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

3. 76. Al comma 6 dell'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

3. 77. All'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144*».

3. 78. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

3. 79. L'*articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,* è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (*Utilizzo di contratti di lavoro flessibile*). – 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in

violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'[articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#).

8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla [legge 4 gennaio 1994, n. 10](#), e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'[articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426](#), e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'[articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile

per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento» ⁽⁴²⁷⁾.

(427) La Corte costituzionale, con [sentenza 10-11 giugno 2009, n. 175](#) (Gazz. Uff. 17 giugno 2009, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 79, sollevata con riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.

3. 80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'[articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è ridotto al 35 per cento.

3. 81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

3. 82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007 ⁽⁴²⁸⁾.

(428) In deroga al limite previsto dal presente comma vedi l'*art. 5, comma 2, L. 3 agosto 2009, n. 108* e l'*art. 5, comma 2, D.L. 4 novembre 2009, n. 152*.

3. 83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze ⁽⁴²⁹⁾.

(429) Sui termini per l'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 7 dell'*art. 14, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*.

3. 84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 134.

3. 85. All'*articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle

vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

3. 86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

3. 87. All'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-*ter*. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

3. 88. All'*articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

3. 89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio

agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ⁽⁴³⁰⁾.

(430) Vedi, anche, il comma 3 dell'[art. 16, D.L. 23 maggio 2008, n. 90](#), il [D.P.R. 26 giugno 2008](#) e il comma 4 dell'[art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207](#).

3. 90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'[articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli [articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'[articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'[articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

3. 91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.

3. 92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

[**3. 93.** Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'*articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli] ⁽⁴³¹⁾.

(431) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1066), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo *D.Lgs. n. 66/2010*.

3. 94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#);

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

3. 95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'[articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

3. 96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'[articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008 ⁽⁴³²⁾, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).

(432) Per la proroga del termine vedi l'*art. 25-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

3. 97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'*articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ⁽⁴³³⁾.

(433) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi la lettera *b)* del comma 4 dell'*art. 14, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195*.

3. 98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332*, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla *legge 23 agosto 2004, n. 226*, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004*, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89.

3. 99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

3. 100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

3. 101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

3. 102. Per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente ⁽⁴³⁴⁾.

(434) Comma prima sostituito dall'*art. 66, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* e poi così modificato dal comma 206 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191* - a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della medesima *L. 23 dicembre 2009, n. 191* - e dal comma 5 dell'*art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*. Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il comma 1 dell'*art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*. Vedi, anche, i commi 10, 11 e 13 del suddetto articolo 66 e il comma 209 del citato art. 2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 15 luglio 2010*.

3. 103. [Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all'*articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*] ⁽⁴³⁵⁾.

(435) Comma abrogato dall'*art. 66, comma 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

3. 104. [Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'*articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni] ⁽⁴³⁶⁾.

(436) Comma abrogato dall'*art. 66, comma 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

3. 105. All'*articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

3. 106. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di

contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data ⁽⁴³⁷⁾.

(437) Sull'applicabilità delle facoltà di cui al presente comma vedi l'*art. 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*.

3. 107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

3. 108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

3. 109. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'*articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108 nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'*articolo 1 della legge n. 296 del 2006*.

3. 110. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

3. 111. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'[articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla [legge 5 aprile 1985, n. 124](#), non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'[articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#). La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 112. Per l'anno 2010, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'[articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e dell'articolo 1, comma 6-*quater*, del [decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2007, n. 17](#), può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-*bis* del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 ⁽⁴³⁸⁾ ⁽⁴³⁹⁾.

(438) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'*art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*.

(439) Comma così modificato prima dal comma 9 dell'*art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207* e poi dal comma 19 dell'*art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*.

3. 113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima *legge n. 296 del 2006* selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'*articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

3. 114. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'*articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo *decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967*, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri.

3. 115. All'*articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483*».

3. 116. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45 ⁽⁴⁴⁰⁾.

(440) Vedi, anche, il comma 22 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

3. 117. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 116 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006 ⁽⁴⁴¹⁾.

(441) Vedi, anche, il comma 22 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

3. 118. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 116, lettera a) ⁽⁴⁴²⁾.

(442) Vedi, anche, il comma 22 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

3. 119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

3. 120. All'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'*articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

3. 121. All'*articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'*articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento» ⁽⁴⁴³⁾.

(443) Per la sospensione delle deroghe di cui al presente comma vedi il comma 2 dell'*art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

3. 122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, dopo le parole: «Le rivendite assegnate» sono inserite le seguenti: «sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e».

3. 123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407*, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

3. 124. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

3. 125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

3. 126. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 127. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, fino al 31 dicembre 2012, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali ⁽⁴⁴⁴⁾.

(444) Comma così modificato dal comma 1 dell'*art. 4-bis, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

3. 129. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'*articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 marzo 2006, n. 80*.

3. 130. La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

3. 131. Ai sensi dell'[articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'[articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall'[articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 novembre 2007, n. 222](#), e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

3. 132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

3. 133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'[articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione,

rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#) ⁽⁴⁴⁵⁾.

(445) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'[art. 12, D.P.R. 24 aprile 2008, n. 94](#), l'[art. 27, D.P.R. 4 aprile 2008, n. 105](#), l'[art. 41, D.P.R. 7 maggio 2008](#), l'[art. 45, D.P.R. 7 maggio 2008](#), l'[art. 48, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51](#) e l'[art. 24, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52](#).

3. 134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso [decreto legislativo n. 195 del 1995](#) ⁽⁴⁴⁶⁾.

(446) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'[art. 48, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51](#) e l'[art. 24, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52](#).

3. 135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ⁽⁴⁴⁷⁾.

(447) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'[art. 41, D.P.R. 7 maggio 2008](#) e l'[art. 45, D.P.R. 7 maggio 2008](#).

3. 136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro ⁽⁴⁴⁸⁾.

(448) Vedi, anche, gli *articoli 31, 39 e 41, D.P.R. 7 maggio 2008* e gli *articoli 43 e 45, D.P.R. 7 maggio 2008*.

3. 137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

3. 138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465*, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

3. 139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è

incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3. 140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'*articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.

3. 141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni.

3. 142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'*articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

3. 143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'*articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ⁽⁴⁴⁹⁾.

(449) Vedi, anche, il comma 3 dell'*art. 33, D.L. 29 novembre 2008, n. 185* e il comma 27 dell'*art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203*.

3. 144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195* ⁽⁴⁵⁰⁾.

(450) Vedi, anche, il comma 3 dell'*art. 33, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, il comma 28 dell'*art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203*, il comma 1 dell'*art. 15, D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184*, il comma 1 dell'*art. 9, D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 185* e il comma 1 dell'*art. 13, D.P.R. 13 agosto 2010, n. 206*.

3. 145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al *decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni ⁽⁴⁵¹⁾.

(451) Vedi, anche, il comma 3 dell'*art. 33, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*.

3. 146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'*articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'*articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'*articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente ⁽⁴⁵²⁾.

(452) Vedi, anche, il comma 30 dell'*art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203*.

3. 147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della *legge 3 maggio 1999, n. 124*.

3. 148. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ⁽⁴⁵³⁾.

(453) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il comma 2 dell'*art. 67, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

3. 149. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.

3. 150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'*articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*.

3. 151. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010.

3. 152. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, come sostituita dall'*articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208*, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

3. 153. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

3. 154. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella *F* allegata alla presente legge.

3. 155. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 154, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

3. 156. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

3. 157. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), è ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. 158. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

3. 159. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

3. 160. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla *legge 8 febbraio 1973, n. 17*, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽⁴⁵⁴⁾.

(454) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

3. 161. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'*articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

3. 162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

3. 163. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

3. 164. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Tabella 1

(Articolo 1, comma 296)

Regioni a Statuto ordinario

	Perdita accisa ex art. 3, comma 12-bis, L. n. 549/1995	Trasferimenti ex art. 8, D.Lgs. n. 422/1997	Risorse ex art. 1, comma 58, L. n. 311/2004
Piemonte	23.776.200,00	18.439.803,07	41.840.829,28
Lombardia	44.581.650,00	136.789.000,24	43.860.872,77
Liguria	7.298.100,00	2.624.859,91	30.603.927,10
Veneto	27.761.850,00	4.014.128,98	54.330.121,06
Emilia- Romagna	27.259.500,00	33.845.712,37	32.293.258,33
Toscana	21.450.600,00	9.005.168,44	40.379.180,95
Marche	9.751.200,00	0,00	3.671.418,87
Abruzzo	7.828.500,00	27.248.491,95	133.968,90
Umbria	5.013.300,00	11.690.744,32	10.284.148,95
Lazio	27.325.800,00	55.943.353,72	18.524.610,85

Campania	20.422.950,00	147.650.605,29	21.970.193,88
Molise	1.864.050,00	0,00	0,00
Puglia	19.461.600,00	163.612.738,66	25.158.661,48
Basilicata	3.060.000,00	18.837.991,34	6.953.128,12
Calabria	8.134.500,00	40.831.824,85	12.578.679,48
Totale	254.989.800,00	670.534.423,14	342.583.000,02

	Contratti autoferrotranvieri I rinnovo ex art. 23, D.L. n. 355/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 47/2004	Contratti autoferrotranvieri II rinnovo ex art. 1, comma 2, D.L. n. 16/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2005	Contratti autoferrotranvieri III rinnovo ex art. 1, comma 1230, L. n. 296/2006	Totale
Piemonte	12.699.212,00	13.769.413,00	13.629.016,00	124.154.473,35
Lombardia	28.479.956,00	29.767.188,00	30.590.200,00	314.068.867,01
Liguria	7.217.230,00	7.265.861,00	7.672.900,00	62.682.878,01
Veneto	10.817.906,00	11.098.344,00	11.456.500,00	119.478.850,04
Emilia- Romagna	10.498.799,00	10.192.838,00	10.669.600,00	124.759.707,70
Toscana	9.576.403,00	9.441.173,00	10.089.500,00	99.942.025,39
Marche	2.817.990,00	2.545.237,00	2.670.900,00	21.456.745,87
Abruzzo	3.932.485,00	4.091.643,00	4.302.800,00	47.537.888,85
Umbria	2.327.422,00	2.319.336,00	2.398.360,00	34.033.311,27
Lazio	30.494.621,00	29.489.526,00	30.439.100,00	192.217.011,57
Campania	21.678.678,00	21.649.175,00	22.852.400,00	256.224.002,17
Molise	765.223,00	697.750,00	757.800,00	4.084.823,00
Puglia	9.020.743,00	9.722.064,00	9.315.300,00	236.291.107,14
Basilicata	2.098.807,00	2.027.175,00	2.167.200,00	35.144.301,46
Calabria	4.989.827,00	4.680.981,00	5.048.600,00	76.264.412,33
Totale	157.415.302,00	158.757.704,00	164.060.176,00	1.748.340.405,16

Tabella 2
(Articolo 2, comma 144)

	Fonte	Coefficiente
1	Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW	1,00
1- <i>bis</i>	Eolica <i>offshore</i>	1,50 ⁽⁴⁵⁵⁾
2	Solare **	**
3	Geotermica	0,90
4	Moto ondoso e maremotrice	1,80
5	Idraulica	1,00
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,30 ⁽⁴⁵⁶⁾
7	Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*
7- <i>bis</i>	Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *	*
8	Gas di scarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80

* E' fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli [articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005](#) oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'[articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).

(455) Coefficiente così sostituito dal comma 4 dell'[art. 42, L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

(456) Coefficiente così sostituito dal comma 4 dell'[art. 42, L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

Tabella 3
(Articolo 2, comma 145)

	Fonte	Entità della tariffa (euro cent/kWh)
1	Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW	30
2	Solare **	**
3	Geotermica	20

4	Moto ondoso e maremotrice	34
5	Idraulica diversa da quella del punto precedente	22
6	Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009	28
[7] (458) *]	[Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta	[*]
8	Gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009	18

* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

(457) Numero così sostituito dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 42, L. 23 luglio 2009, n. 99. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 17, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 - e il comma 1 dell'art. 1-ter, D.L. 8 luglio 2010, n. 105, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(458) Numero abrogato dalla lettera b) del comma 6 dell'art. 42, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(459) Numero così sostituito dalla lettera c) del comma 6 dell'art. 42, L. 23 luglio 2009, n. 99. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 1-ter, D.L. 8 luglio 2010, n. 105, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Tabella 4
(Articolo 2, comma 343)

<i>Regione</i>	<i>Tratta</i>
Lombardia	Voghera-Varzi
Liguria	Ospedaletti-Sanremo
Emilia-Romagna	Rimini-Novafeltria
Veneto	Treviso-Ostiglia
Marche	Fermo-Amandola

Umbria	Spoletto-Norcia
Lazio	Roma-Paliano-Fiuggi
Lazio	Capranica-Civitavecchia
Puglia	Gioia del Colle-Palagianò
Calabria	Lagonegro-Castrovillari
Sicilia	Valle dell'Anapo
Sardegna	San Gavino-Montevècchio

Elenco n. 1 ⁽⁴⁶⁰⁾

(Articolo 2, comma 615)

Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate

2. Ministero dell'economia e delle finanze

Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, articolo 1

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, articolo 3

Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, articolo 44

Legge 1° dicembre 1986, n. 831, articolo 8

Legge 23 dicembre 1986, n. 898, articolo 3, comma 7

Legge 25 febbraio 1992, n. 215

Legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 4, comma 10-quinquies

Legge 13 luglio 1999, n. 226, articolo 8, comma 8-bis

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 2

Legge 6 marzo 2001, n. 64, articolo 11, comma 1, lett. c)

Legge 23 novembre 2001, n. 410, articolo 4

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 49, comma 2

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 27, comma 4

Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, articolo 10, comma 35

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 84

Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81

3. Ministero dello sviluppo economico

Legge 15 giugno 1984, n. 246, articolo 5

Legge 10 marzo 1986, n. 61, articolo 4

Legge 5 marzo 1990, n. 46, articolo 8

Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20

Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, articolo 4, comma 7

Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 14

Legge 12 dicembre 2002, n. 273, articolo 32

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 86, comma 3, e articolo 60, comma 3

Legge 23 agosto 2004, n. 239, articolo 1, comma 110

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 337

4. Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 16

5. Ministero della giustizia

Legge 12 ottobre 1956, n. 1214, articolo 2

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 126

8. Ministero dell'interno

Legge 27 ottobre 1973, n. 628, articolo 3

Legge 15 novembre 1973, n. 734, articoli 6 e 8

Legge 7 agosto 1990, n. 232, articolo 18

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 101, comma 4

Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2

Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3, comma 2

Legge 16 giugno 1998, n. 191, articolo 2, comma 32

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 1 e 2

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11

9. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, articolo 9, comma 2

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 26, comma 5

Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 27, comma 1

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, comma 1

11. Ministero delle comunicazioni

Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 41

Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, articolo 6

12. Ministero della difesa

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 12, commi 4, 6 e 7

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articolo 21

Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 43, comma 16

13. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 17, comma 3

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articolo 4, commi 5, 7 e 8; decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 1997, n. 31492, articoli 1 e 2

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 59, comma 2

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 93, comma 8

14. Ministero per i beni e le attività culturali

Legge 30 marzo 1965, n. 340, articolo 2

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83

Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8

Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, articolo 4, comma 3

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110

15. Ministero della salute

Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 5, comma 12

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, articolo 11, e decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, articolo 10

Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, articolo 8, comma 3

Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, articolo 5, comma 2, lett. a)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 92, comma 5

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, articolo 18, comma 3

16. Ministero dei trasporti

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articoli 21, 37 e 44

Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 5, e decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, articolo 14

Legge 20 dicembre 1974, n. 684, articolo 13

Legge 14 giugno 1989, n. 234, articolo 24

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 101 e 208

Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47

Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, articolo 5

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, articolo 63

(460) Elenco così modificato prima dall'*art. 44-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1 dell'*art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*.

Allegato A ⁽⁴⁶¹⁾

(Articolo 2, comma 636)

1. Unione italiana di tiro a segno (UITs) - Istituita con *regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 giugno 1936, n. 1143*.

2. Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) - Istituita con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261.

3. Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - Istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla [legge 11 luglio 1952, n. 1005](#).
4. Ente irriguo umbro-toscano - Istituito con [legge 18 ottobre 1961, n. 1048](#).
5. Unione accademica nazionale (UAN) - Istituita con [regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895](#) ⁽⁴⁶²⁾.
6. Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» - Istituita con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2554.
7. Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) - Istituita con regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585.
8. Ente opere laiche palatine pugliesi - Istituito con regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000.
9. Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».
10. Pio istituto elemosiniere.
11. Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani - Unità tecnico-operativa - Istituiti con [legge 21 marzo 2001, n. 84](#), agli articoli 1 e 2.

(462) Vedi, anche, il comma 2-*bis* dell'*art. 5, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(461) Allegato abrogato dal comma 3 dell'*art. 26, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Allegato 1

(Articolo 3, comma 156)

Misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di spesa

(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della [legge n. 468 del 1978](#))

Amministrazione Missione *Programma*

Esigenze
anni
pregressi

2008
(compresi
anni
pregressi)

2009

2010

Anno
terminale

(importi in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		45.000	30.000	30.000	
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia		30.000	15.000	15.000	
<i>Garanzia dei diritti dei cittadini</i>		30.000	15.000	15.000	
1. Legge 24 marzo 2001, n. 89 - Fondo per l'equa riparazione dei danni subiti per violazione del termine di durata ragionevole del processo (17.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2829)	15.000	30.000	15.000	15.000	P
Politiche previdenziali		15.000	15.000	15.000	
<i>Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati</i>		15.000	15.000	15.000	
2. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 486 -- INPS, INPDAP, INAIL. Ricongiunzione posizioni pregresse personale enti disciolti (18.1.2 - Interventi - cap. 1687)		15.000	15.000	15.000	2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		423.077	-	-	
Politiche previdenziali		423.077	-	-	
<i>Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati</i>		423.077	-	-	
1. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 - Oneri derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 - Interventi - cap. 4345)	3.167	3.167	-	-	2008
2. Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, articolo 1 - Oneri per pensionamenti anticipati (1.1.2 - Interventi - cap. 4354)	783	783	-	-	2008
3. Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, articolo 23-bis - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia ed altri oneri pensionistici (1.1.2 - Interventi - cap. 4356)	2.536	2.536	-	-	2008
4. Legge 16 luglio 1997, n. 230, articolo 3 - Somma da trasferire al Fondo spedizionieri doganali (1.1.2 - Interventi - cap. 4357)	1.414	1.414	-	-	2008
5. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 - Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 - Interventi - cap. 4361)	34.576	34.576	-	-	2008

6. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 3, comma 5 - Sgravi contributivi (1.1.2 - Interventi - cap. 4363)	137.292	137.292	-	-	2008
7. Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 37 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (1.1.2 - Interventi - cap. 4364)	239.845	239.845	-	-	2008
8. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, articolo 4 - Altri interventi in materia previdenziale (1.1.2 - Interventi - cap. 4367)	3.464	3.464	-	-	2008
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		25.000	-	-	
Giustizia		25.000	-	-	
<i>Giustizia civile e penale</i>		25.000	-	-	
1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico in materia di spese di giustizia (1.2.1 - Funzionamento - cap. 1424)	25.000	25.000	-	-	2008
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		153.719169.744	169.744		
L'Italia in Europa e nel mondo		153.719169.744	169.744		
<i>Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali</i>		153.719169.744	169.744		
1. Legge 17 agosto 1957, n. 848, articolo 2 - Contributo alle spese ONU (1.4.2 - Interventi - cap. 3393/03)	-	153.719169.744	169.744		P
MINISTERO DELL'INTERNO		1.281	256	256	
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		1.281	256	256	
<i>Trasferimenti a carattere generale ad enti locali</i>		1.281	256	256	
1. Legge 1° agosto 2003, n. 206, articolo 2 - Ristoro minori entrate ICI: disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori (2.3.2 - Interventi - cap. 1316)	1.025	1.281	256	256	P
Totale		648.077200.000	200.000		

P = Onere permanente

**COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA**

(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

2008 2009 2010

(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti

Articolato:	13.384	10.236	11.113
Razionalizzazione P.A.	5.657	3.675	3.942
Eccedenze di spesa	623	200	200
Altri interventi	7.074	6.323	6.933
Effetti indotti	28	38	38
Tabella «A»	532	511	748
Tabella «C»	168	38	366
Minori entrate nette	2.327	5.449	3.916
Totale oneri da coprire	16.411	16.234	16.143

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

Articolato:	2.420	3.880	5.317
Riduzione spese correnti			
Articolato:	4.676	4.620	4.634
Razionalizzazione P.A.	716	914	1.116
Previdenza	549	549	519
Altri interventi	2.889	2.886	2.704
Effetti indotti (effetto netto)	521	271	295
Totale mezzi di copertura	7.097	8.500	9.951

Entrate erariali Sicilia e Sardegna	290	290	0	0	0	0
Spesa in conto capitale	8.700	11.886	3.700	3.700	3.700	0
Disavanzi USL	0	3.186	0	0	0	0
Fondo globale	3.000	3.000	0	0	0	0
Rimborso IVA Autovetture	5.700	5.700	3.700	3.700	3.700	0
Totale spesa	39.820	43.006	40.060	40.074	40.060	36.160
Tab. C - FSN - IRAP 2003	-	-	830	830	-	-
Eccedenza di spesa:						
Spese di giustizia (UNEP)	-	-	25	25	-	-
Totale spesa con legge finanziaria	39.820	43.006	40.915	40.929	40.060	36.160

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2008 - Competenza

(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

(in milioni di euro)

	Assestato 2007 integrato			2008	
	Ass. emendato	<i>D.L. n. 61/2007</i>	<i>D.L. n. 159/2007</i>	DLB 2008 *	L.V. <i>D.L. n. 159/2007</i>
ENTRATE					
Tributarie	418.050	420	0	427.376	26
Extratributarie	25.671	-1	0	28.604	17
Allen. e amm.to, ecc.	2.139	0	0	2.254	0
ENTRATE FINALI	445.860	419	0	458.234	42
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	340.205	2.759	4.478	343.225	31

Interessi	75.415	7	0	78.811	0
Spese Conto Capitale	41.051	1.628	2.744	45.049	-5
SPESE FINALI	456.671	4.394	7.221	466.885	26
Rimborso prestiti	191.194	0	0	198.212	0
Risparmio pubblico	28.101	-2.347	-4.478	34.144	12
Saldo netto da finanziare	-10.811	-3.975	-7.221	-8.651	17
Ricorso al mercato	211.315	3.975	7.221	215.913	-17

* Comprensivo della riduzione della dotazione degli organi costituzionali per 23,9 milioni di euro

	2008						Bilancio integrato 2008		
	Legge finanziaria								
	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Tab. F	Totale		
ENTRATE									
Tributarie		-921					-921	426.480	
Extratributarie		1.015					1.015	29.636	
Allen. e amm.to, ecc.		0					0	2.254	
ENTRATE FINALI		94					94	458.370	
SPESE									
Spese correnti (netto interessi)		8.795	532	168		0	9.495	352.750	
Interessi		-87					-87	78.524	
Spese Conto Capitale		9.729	20	91	5.090	0	460	15.390	60.435
SPESE FINALI		18.437	552	259	5.090	0	460	24.798	491.709
Rimborso prestiti		0					0	198.212	
Risparmio pubblico		-5.614	-532	168	0	0	6	-9.314	-24.842
Saldo netto da finanziare		-18.343	552	-259	-	0	-460	-	-33.339
				5.090				24.705	
Ricorso al mercato		16.368	552	1.089	5.090	0	460	23.560	239.456

Tabella A

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

(Omissis)

Tabella B

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale

(Omissis)

Tabella C

**Stanziamanti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui
quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria**

(Omissis)

Tabella D

**Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia
classificati tra le spese in conto capitale**

(Omissis)

Tabella E

**Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito
della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente
disposte**

(Omissis)

Tabella F

**Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recata da leggi pluriennali**

(Omissis)